

Scrittura privata n. ____ dd. _____

**CONTRATTO DI SERVIZIO
PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI

IN VAL DI FIEMME**

INDICE

Premesse	4
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI	5
Articolo 1 <i>Definizioni</i>	5
Articolo 2 <i>Oggetto e finalità</i>	6
Articolo 3 <i>Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato</i>	6
Articolo 4 <i>Perimetro del Servizio affidato</i>	6
Articolo 5 <i>Durata dell'affidamento</i>	8
Titolo II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	8
Articolo 6 <i>Corrispettivo contrattuale</i>	8
Articolo 7 <i>Aggiornamento del corrispettivo contrattuale</i>	8
Articolo 8 <i>Piano Economico Finanziario di Affidamento</i>	8
Articolo 9 <i>Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento</i>	9
Articolo 10 <i>Istanza di riequilibrio economico-finanziario</i>	9
Articolo 11 <i>Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario</i>	9
Articolo 12 <i>Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio</i>	9
Titolo III QUALITA' E TRASPARENZA DEL SERVIZIO	10
Articolo 13 <i>Obblighi in materia di qualità e trasparenza</i>	10
Titolo IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI	10
Articolo 14 <i>Ulteriori obblighi dell'Ente territorialmente competente e dei Comuni</i>	10
Articolo 15 <i>Ulteriori obblighi del Gestore</i>	10
Titolo V DISCIPLINA DEI CONTROLLI	11
Articolo 16 <i>Obblighi del Gestore</i>	11
Articolo 17 <i>Programma di controlli</i>	11
Articolo 18 <i>Modalità di esecuzione delle attività di controllo</i>	12
Titolo VI PENALI E SANZIONI	12
Articolo 19 <i>Penali</i>	12
Articolo 20 <i>Sanzioni</i>	12

Articolo 21 Condizioni di risoluzione.....	12
Titolo VII CESSAZIONE E SUBENTRO.....	13
Articolo 22 Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente	13
Articolo 23 Trattamento del personale	14
Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI	14
Articolo 24 Garanzie	14
Articolo 25 Assicurazioni	14
Articolo 26 Controversie	14
Articolo 27 Modalità di aggiornamento e modifica del contratto.....	14
Articolo 28 Allegati	15

Premesse

- 1.1 Fra gli enti del presente contratto è stata sottoscritta in data 07.07.2016 la "Scrittura privata n. 19/2016" – Contratto di servizio per l'affidamento alla Società *in house* Fiemme Servizi spa della gestione integrata del servizio rifiuti urbani e della tariffa rifiuti per l'ambito unitario di utenza della val di Fiemme con scadenza 31.12.2035.
- 1.2 Si rende ora necessario recepire lo schema tipo di contratto di servizio approvato da ARERA con deliberazione dd. 03.08.2023 n. 385/2023/R/RIF.
- 1.3 Il presente contratto di servizio (che sostituisce quello sub 1.1) per la gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani è stipulato tra:

- **FIEMME SERVIZI SPA**, di seguito denominata **Gestore**, con sede in Via Dossi, 25 – Cavalese - , costituita con Atto Notaio Orlandi di data 8.6.2004, iscritta al registro Imprese di Trento al n. 184898, codice fiscale 01885090223, rappresentata dal Presidente Ing. GIUSEPPE FONTANAZZI, in forza dei poteri conferitigli dallo Statuto ed in forza della deliberazione di data 27.06.2016 del C.d.A., che ha approvato lo schema del contratto di servizio oggetto del presente atto

- i **Comuni** di:

- **CAPRIANA**, con sede in Capriana, Piazza Roma 2, C.F. 82000550226, rappresentato dal Sindaco pro- tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne G.C. n° ____ del ____ .08.2024 esecutiva ai sensi di legge;
- **CASTELLO MOLINA DI FIEMME**, con sede in Castello Molina di Fiemme, via Roma 38, C.F. 00128850229, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne G.C. n° ____ del ____ .08.2024 esecutiva ai sensi di legge;
- **CAVALESE**, con sede in Cavalese, via S. Sebastiano 7, C.F. 00270680226, rappresentato dal Sindaco pro- tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne G.C. n° ____ del ____ .08.2024 esecutiva ai sensi di legge;
- **PANCHIA'**, con sede in Panchià, piazza Chiesa 1, C.F. 82000870228, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne G.C. n° ____ del ____ .08.2024 esecutiva ai sensi di legge;
- **PREDAZZO**, con sede in Predazzo, p.zza S.S. Filippo e Giacomo 3, C.F. 00148590227, rappresentato dal - la Sindaca pro-tempore, la quale interviene ed agisce essendo legittimata al presente atto con del.ne G.C. n° ____ del ____ .08.2024 esecutiva ai sensi di legge;
- **TESERO**, con sede in Tesero, via IV novembre 29, C.F. 00303060222, rappresentato dalla Sindaca pro- tempore, la quale interviene ed agisce essendo legittimata al presente atto con del.ne G.C. n° ____ del ____ .08.2024 esecutiva ai sensi di legge;
- **VALFLORIANA**, con sede in Valfloriana, fraz. Casatta, C.F. 91001540227, rappresentato dal Sindaco pro- tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne G.C. n° 9 del 14.03.2016 esecutiva ai sensi di legge;
- **VILLE DI FIEMME**, con sede in Daiano, piazza Degasperi 1, C.F. 00145810222, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne G.C. n° ____ del ____ .08.2024 esecutiva ai sensi di legge;
- **ZIANO DI FIEMME**, con sede in Ziano di Fiemme, p.zza Italia 7, C.F. 0015970222, rappresentato dal Sin- daco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne G.C. n° ____ del ____ .08.2024 esecutiva ai sensi di legge;

di seguito indicati come Comuni;

- **COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME** (di seguito "**Comunità**" o "**Ente Territorialmente Competente**"), con sede in Cavalese, via Alberti 4, C.F. 91016130220, rappresentata dal Presidente pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto del Consiglio dei Sindaci n. ____ del ____

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Definizioni

1.4 Per il presente contratto si applicano le seguenti definizioni:

- **Disciplinare tecnico** è il documento allegato al contratto di servizio che contiene le specifiche operative, le prescrizioni tecniche per l'erogazione del Servizio affidato.
- **Parti** sono i Comuni, il Gestore e la Comunità Territoriale della val di Fiemme che sottoscrivono il presente contratto.
- **Servizio affidato** è il servizio integrato di gestione, ovvero le singole attività che lo compongono, affidati al gestore ai sensi della normativa *pro tempore* vigente;
- **Ente territorialmente competente** è la Comunità territoriale della Val di Fiemme (in breve CTvF) - in base alla seguente attuale normativa e agli accordi assunti fra gli enti locali coinvolti:
 - art. 35 della L.R. 2/2018, "Codice degli enti locali nella Regione Trentino Alto Adige", ai sensi del quale al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni possono stipulare tra loro o con altri enti pubblici locali apposite convenzioni – come previsto anche dal Dlgs 267/2000 art. 30;
 - art. 14 della L.P. 3/2006 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" ai sensi del quale i comuni svolgono le funzioni in forma associata avvalendosi delle "Comunità", che sono enti pubblici locali a struttura associativa costituiti obbligatoriamente dai comuni compresi in ciascun territorio individuato dall'articolo 12, comma 2. – (per la Val di Fiemme i nove comuni fiemmesi);
 - art. 13 co. 1 della L.P. 3/2006, in materia di gestione di servizi pubblici, per cui i comuni organizzano i servizi pubblici, con riferimento agli ambiti territoriali ottimali, da individuare mediante "le Comunità, qualora il relativo territorio coincida con l'ambito territoriale ottimale" – come nel caso della val di Fiemme. Il medesimo articolo al comma 2 prevede inoltre che qualora il servizio pubblico sia svolto in forma associata tra più enti, l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo, che il vigente ordinamento attribuisce agli enti titolari del servizio spetta "alla Comunità". Infine, l'art. 13 co. 6 stabilisce che il servizio pubblico "ciclo dei rifiuti" va organizzato obbligatoriamente su ambiti territoriali ottimali;
 - convenzione n. rep. 412 dd. 15.11.2004, (scaduta a fine 2014), sottoscritta da tutti i comuni della val di Fiemme per la gestione per la gestione unitaria del servizio di raccolta dei rifiuti su tutta la Valle di Fiemme;
 - convenzione-scrittura privata n. 23 dd. 18.09.2015, e successivi atti integrativi n. 16/2016 e n. 39/2019, con cui i tutti i comuni della valle e la CTvF rinnovano l'impegno assunto fino al 2035 –prorogabile fino al 2045 - per la gestione unitaria del servizio nel bacino unitario di utenza (intera valle di Fiemme), ribadendo il ruolo centrale della Conferenza dei Sindaci presso la Comunità territoriale-CTvF, a cui spetta l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, indirizzo e di controllo sul gestore;
 - scrittura privata n. 19 dd. 07.07.2016, mediante cui i Comuni e la Comunità hanno direttamente affidato, fino al 31.12.2035, la gestione integrata del servizio rifiuti, nonché la gestione della tariffa rifiuti per l'ambito unitario di utenza della valle di Fiemme, alla società *in house* Fiemme Servizi Spa. Gli enti hanno autorizzato la sottoscrizione del contratto di servizio con specifiche deliberazioni consiliari, assunte nel periodo marzo-aprile 2016, in base alla "Relazione" in cui si dà conto dei motivi della scelta della modalità di affidamento diretto (*in house*), del piano industriale ex art. 10 della L.p. 6/2004 e s.m., ed analisi dell'efficienza ed economicità della scelta.
 - Statuto della società *in house* Fiemme Servizi spa, da ultimo modificato con atto Notaio Riveccio Rep. n. 810/612 dd. 20.04.2015 – per adeguarlo agli orientamenti giurisprudenziali, nazionali e comunitari, in materia di ordinamento delle società di servizi pubblici locali e di affidamento dei servizi con il sistema del c.d. "*in house providing*" che prevedono, tra l'altro, la necessità di garantire statutariamente la soddisfazione del requisito del "controllo analogo".

Articolo 2 Oggetto e finalità

- 2.1 I Comuni e la Comunità, con scrittura privata n. 19 dd. 07.07.2016 e sulla base della "Convenzione per la gestione coordinata del servizio rifiuti e relativa tariffa in Valle di Fiemme" del 18.09.2015 e successivi atti integrativi, hanno affidato mediante contratto di servizio con effetto dal 15.07.2016 e fino al 31.12.2035 al Gestore, che ha accettato, la gestione integrata del servizio rifiuti, come definita dal "Regolamento per la gestione dei Rifiuti urbani approvato dai Consigli Comunali, vigenti o successivamente modificati secondo gli obiettivi che saranno di volta in volta aggiornati, nonché la gestione (accertamento e riscossione) della tariffa rifiuti. Tali servizi verranno gestiti dal Gestore alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente contratto, nonché dai Regolamenti vigenti in materia o successivamente concordemente modificati.
- 2.2 Con il presente contratto le Parti si impegnano, per la durata dell'affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
- 2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma, l'Ente territorialmente competente si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:
- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
 - b) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto;
 - c) adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale situazione di disequilibrio economico-finanziario.
- 2.4 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.3, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:
- a) garantire la gestione del Servizio affidato, a fronte del quale percepisce il corrispettivo di cui al successivo Articolo 6, in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le priorità stabilite dall'Ente territorialmente competente in attuazione della normativa vigente;
 - b) realizzare gli obiettivi previsti dall'Ente territorialmente competente (anche in coerenza con gli obiettivi stabiliti dagli atti di programmazione sovraordinati di riferimento) e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
 - c) intervenire nell'ambito delle procedure partecipate di cui al comma 2.3, lettera a), del presente contratto, fornendo all'Ente territorialmente competente tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione pro tempore vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di pianificazione;
 - d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto.

Articolo 3 Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato

- 3.1 Il Gestore provvede all'esercizio del Servizio affidato secondo il modello dell'affidamento in *house providing*, in adempimento alle deliberazioni consiliari assunte dal Comune e dalla CTvF nel 2016 (marzo-aprile), con cui gli enti hanno approvato l'atto integrativo alla "Convenzione per la gestione coordinata del servizio rifiuti e relativa tariffa in Valle di Fiemme" e la "Relazione" illustrativa dei presupposti tecnici, operativi ed economici e delle ragioni e sussistenza dei requisiti per l'affidamento diretto a *società in house* di gestione del servizio".

Articolo 4 Perimetro del Servizio affidato

- 4.1 Il Servizio affidato al Gestore è costituito dall'insieme delle seguenti attività meglio dettagliate nel **Disciplinare tecnico**:
- la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi: raccolta, trasporto e avvio a recupero e/o smaltimento
 - la gestione dei Centri di Raccolta (CR e CRZ)
 - la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi quest'ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;

- l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
 - la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;
 - la gestione della tariffa e il rapporto con l'utenza.
- 4.2 Tali servizi verranno gestiti dal Gestore alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente contratto nonché dai Regolamenti vigenti in materia.
- 4.3 I Comuni e la Comunità si riservano di affidare successivamente al Gestore i seguenti servizi specifici contenuti nei Regolamenti di cui al comma 2.1:
- pulizia del territorio;
 - cestini stradali;
 - pulizia dei mercati.
- 4.4 Tali ulteriori affidamenti verranno negoziati, anche disgiuntamente, sulla base di valutazioni di oggettiva opportunità e convenienza, attraverso la stipula di specifiche condizioni e descrizioni dei servizi integrativi al presente accordo.
- 4.5 Il gestore è comunque titolato ad operare sulla produzione e commercializzazione di prodotti/servizi, non regolati dal presente contratto, ma attinenti al servizio rifiuti, purché rientrino nel proprio oggetto statutario (ovvero accessori e/o affini e/o collegati) e non richiedano oneri aggiuntivi.
- 4.6 L'esercizio del Servizio affidato si svolge nei seguenti Comuni:
1. Capriana
 2. Castello Molina di Fiemme
 3. Cavalese
 4. Panchià
 5. Tesero
 6. Predazzo
 7. Valfioriana
 8. Ville di Fiemme
 9. Ziano di Fiemme
- 4.7 I Comuni di cui al comma precedente costituiscono un unico ambito tariffario in cui è applicata la tariffa corrispettiva unica di bacino ai sensi del Regolamento per la disciplina della Tariffa Corrispettiva.
- 4.8 Al Gestore possono essere altresì affidate le "Attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani" di cui alla Deliberazione 363/2021/R/RIF dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito "ARERA" o "Autorità") quali ad esempio:
- raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche;
 - derattizzazione;
 - disinfestazione zanzare;
 - spazzamento e sgombero della neve;
 - cancellazione scritte vandaliche;
 - defissione di manifesti abusivi;
 - gestione dei servizi igienici pubblici;
 - gestione del verde pubblico;
 - manutenzione delle fontane.

Articolo 5 Durata dell'affidamento

- 5.1 Il presente contratto, già iniziato in data 15.07.2016 in base al contratto di servizio nr. 19/2016, termina in data 31.12.2035.
- 5.2 Il contratto potrà essere rinnovato solo mediante espresso provvedimento degli organi competenti.
- 5.3 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e a tutela della continuità del servizio e della qualità delle prestazioni erogate, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:
- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del Decreto-legge n. 138/11 e dell'art. 19 del D.Lgs 201/2022;
 - b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto della regolazione *pro tempore* vigente, o in caso di oggettivi e insuperabili ritardi nelle procedure di affidamento;
 - c) nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, negli eventuali altri casi previsti dalle Parti.

Titolo II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Articolo 6 Corrispettivo contrattuale

- 6.1 Il corrispettivo relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti, ovvero delle singole attività che lo compongono, è determinato secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente.
- 6.2 Il Gestore, in qualità di gestore della tariffa e rapporto con l'utenza, riceve il corrispettivo tramite l'applicazione alle utenze servite della tariffa unica corrispettiva approvata dai Comuni o da altra autorità competente in base ai Regolamenti, vigenti o modificati, degli enti aderenti.

Articolo 7 Aggiornamento del corrispettivo contrattuale

- 7.1 L'Ente territorialmente competente garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario *pro tempore* vigente, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi dalla regolazione vigente.
- 7.2 Nel rispetto della normativa vigente eventuali revisioni del corrispettivo in corso di affidamento possono essere effettuate su iniziativa delle Parti secondo le modalità di cui ai successivi commi 26.2 e 26.3.

Articolo 8 Piano Economico Finanziario di Affidamento

- 8.1 Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* allegato al presente contratto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale riporta, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa.
- 8.2 Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale e deve comprendere almeno i seguenti elementi:
- a) il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
 - b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio integrato di gestione, ovvero delle singole attività che lo compongono, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - c) le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio integrato di gestione ovvero delle singole attività che lo compongono.
- 8.3 Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* di cui al comma 8.1 deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti

programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 9 Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento

- 9.1 Le Parti, con procedura partecipata, aggiornano il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* di cui all'Articolo 8, nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e per tutta la durata residua dell'affidamento.
- 9.2 Ai fini dell'aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di Affidamento*:
- a) il Gestore elabora lo schema di aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento secondo il metodo tariffario pro tempore vigente e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;
 - b) l'Ente territorialmente competente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al Gestore, valida le informazioni e i dati forniti da quest'ultimo - verificandone la completezza, la coerenza e la congruità - e li integra o li modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
 - c) l'Ente territorialmente competente adotta il Piano Economico Finanziario di Affidamento aggiornato, assicurando la coerenza tra i documenti che lo compongono.
- 9.3 L'Ente territorialmente competente assicura, altresì, che l'aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di Affidamento* effettuato ai sensi del precedente comma 9.2 consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento, secondo criteri di efficienza, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 10 Istanza di riequilibrio economico-finanziario

- 10.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Ente territorialmente competente istanza di riequilibrio.
- 10.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare secondo quanto previsto al successivo Articolo 11, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.
- 10.3 È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Articolo 11 Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

- 11.1 Le eventuali misure di riequilibrio, una volta esperite le azioni previste dalla regolazione tariffaria *pro tempore* vigente per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e nel caso in cui le misure di risanamento attivabili (tese alla razionalizzazione dei costi di gestione, all'aumento delle entrate e al contenimento delle uscite) non siano sufficienti a preservare i *target* di qualità stabiliti, comprendono, di norma:
- a) la revisione degli obiettivi assegnati al Gestore (ove non connessi aspecifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;
 - b) la modifica del perimetro o l'estensione della durata dell'affidamento (ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale), ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto.
- 11.2 Laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, possono essere identificate dalle Parti eventuali ulteriori misure di riequilibrio.

Articolo 12 Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio

- 12.1 L'Ente territorialmente competente decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'Autorità la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio.
- 12.2 L'Autorità verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio determinate dall'Ente

territorialmente competente nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'Autorità può disporre misure cautelari.

Titolo III QUALITA' E TRASPARENZA DEL SERVIZIO

Articolo 13 Obblighi in materia di qualità e trasparenza

- 12.1 Al presente contratto è allegata la Carta della qualità del Gestore relativa al Servizio affidato redatta in conformità alla regolazione pro tempore vigente.
- 12.2 Il Gestore si impegna a perseguire e migliorare gli standard e livelli di qualità previsti dalla regolazione pro tempore vigente.
- 12.3 Il Gestore svolge il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna altresì a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente, nonché quello dei Criteri Ambientali, minimi e/o premianti.

Titolo IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 14 Ulteriori obblighi dell'Ente territorialmente competente e dei Comuni

- 14.1 L'Ente territorialmente competente è obbligato a:
- a) garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio di gestione dei rifiuti urbani adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
 - b) adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio.
- 14.2 I Comuni devono:
- a) procedere rapidamente all'approvazione della tariffa annuale e all'eventuale adeguamento dei Regolamenti Comunali inerenti i servizi disciplinati dal presente contratto;
 - b) segnalare al Gestore disservizi ed inadempienze relativi al servizio erogato o comunque ogni fatto che sia di interesse rilevante per la gestione del servizio stesso;
 - c) fornire al Gestore tutte le informazioni utili per il corretto e regolare svolgimento del servizio in particolare:
 - anagrafe comunale (dati relativi alle emigrazioni, immigrazioni, nascite, decessi, trasferimenti, ecc.);
 - tecnico (planimetrie e dati relativi ai nuovi immobili, ampliamenti, concessioni edilizie, ...);
 - polizia municipale (dati relativi all'attività di controllo e verifica della corretta gestione dei rifiuti da parte dell'utenza);
 - assistenza sociale (per formale individuazione utenti in condizione di povertà – bisogno);
 - ufficio tributi (elenchi contratti acqua/fognatura/depurazione ed eventualmente energia elettrica funzionali ad identificare i movimenti dell'utenza sul territorio);
 - ufficio commercio (licenze commerciali e alberghiere).
 - d) fornire al Gestore tutte le eventuali deleghe o autorizzazioni di propria competenza necessarie per l'espletamento dei servizi previsti dal presente contratto.
- 14.3 I Comuni e la Comunità procederanno, con il coinvolgimento del Gestore e con modalità da definirsi di comune accordo, alla revisione e all'aggiornamento continuo dei contenuti del Regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di applicazione della Tariffa, valutandone la coerenza con le nuove normative e la rispondenza alla concreta disciplina del servizio in atto.

Articolo 15 Ulteriori obblighi del Gestore

- 15.1 Il Gestore è obbligato a:
- a) conseguire gli obiettivi relativi al Servizio affidato individuati dall'Ente territorialmente competente;
 - b) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato, da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'Autorità e assunti dal presente contratto;
 - c) provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel *Piano Economico Finanziario di*

Affidamento, e nell'aggiornamento dello stesso, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione all'intero periodo di affidamento;

- d) trasmettere all'Ente territorialmente competente le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti dell'Autorità;
- e) adempiere agli obblighi statuari del gestore, al fine di consentire ai soci enti locali l'esercizio in forma congiunta sulla Società del controllo, secondo il modello della Società "in house";
- f) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Ente territorialmente competente ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento;
- g) dare tempestiva comunicazione all'Ente territorialmente competente del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni del medesimo Ente territorialmente competente;
- h) restituire all'Ente territorialmente competente e/o ad altro ente concedente, alla scadenza dell'affidamento, tutti i beni strumentali al servizio avuti in uso in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
- i) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dal presente contratto;
- j) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- k) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- l) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto;
- m) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto;
- n) gestire la risoluzione delle controversie con gli utenti.

Titolo V DISCIPLINA DEI CONTROLLI

Articolo 16 Obblighi del Gestore

- 16.1 Il Gestore predispone con cadenza annuale una relazione contenente dati e informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel presente contratto di servizio.
- 16.2 Il Gestore si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso ai luoghi, opere e impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti ai servizi oggetto del presente contratto, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'Articolo 17.
- 16.3 Il Gestore dovrà inoltre assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore a dieci anni successivi a quello della registrazione.
- 16.4 Il Gestore provvede annualmente a redigere e aggiornare l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, distinto almeno nelle seguenti sezioni:
 - beni strumentali di sua proprietà con la specificazione di quelli acquisiti dal gestore uscente;
 - beni strumentali di terzi.

Articolo 17 Programma di controlli

- 17.1 L'Ente territorialmente competente, sulla base delle indicazioni della Conferenza dei Sindaci, predispone annualmente, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 201/22, il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.
- 17.2 Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore all'Autorità e all'Ente territorialmente competente anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione *pro tempore* vigente.
- 17.3 Nell'ambito dei controlli l'Ente territorialmente competente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del servizio.

- 17.4 Il programma di controlli individua l'eventuale soggetto terzo incaricato di svolgere le attività di controllo per conto dell'Ente territorialmente competente.

Articolo 18 Modalità di esecuzione delle attività di controllo

- 18.1 L'Ente territorialmente competente effettua le attività di controllo sulla corretta esecuzione e il rispetto del presente contratto da parte del Gestore in coerenza con il programma di cui all'Articolo 17.

Titolo VI PENALI E SANZIONI

Articolo 19 Penali

- 19.1 In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente contratto, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di comportamento suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi erogati ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente contratto, il Gestore provvede a rimuovere le cause di inadempimento nel più breve tempo possibile.
- 19.2 Alle inadempienze del Gestore di cui al comma 19.1 potranno essere applicate le penali previste nell'allegato X, secondo la procedura ivi indicata.
- 19.3 In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli obblighi e standard di qualità previsti dal presente contratto, ivi compresi gli obblighi e *standard* aggiuntivi rispetto alla regolazione *pro tempore* vigente, si possono applicare al Gestore medesimo, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi sono raccordati con quelli previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente per violazione degli standard corrispondenti.
- 19.4 L'Ente territorialmente competente comunica all'Autorità le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma 19.3, per le successive determinazioni di competenza.
- 19.5 Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il Gestore non ottemperi ai rilievi effettuati dai Comuni questi ultimi avranno la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese della società stessa, i lavori necessari per il regolare svolgimento dei servizi.

Articolo 20 Sanzioni

- 20.1 L'Ente territorialmente competente è tenuto a segnalare all'Autorità, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Articolo 21 Condizioni di risoluzione

- 21.1 Il presente contratto si risolve soltanto qualora:
- a) Il Gestore fallisca o si scioglia, in caso di grave inadempimento del Gestore agli obblighi e standard assunti con il presente contratto, dimostrando grave e reiterata inefficienza, negligenza o imperizia tale da compromettere la realizzazione degli obiettivi o l'efficacia della gestione;
 - b) i Comuni compiano gravi e comprovate inadempienze.
- 21.2 La parte che intende avvalersi della clausola di risoluzione contesta alla controparte l'inadempienza riscontrata intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento. La parte diffidata può presentare controdeduzioni entro 30 giorni dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione di cui sopra.
- 21.3 Qualora la parte non cessi il proprio comportamento inadempiente, ovvero qualora le inadempienze commesse dalla stessa siano molto gravi, la controparte può richiedere la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, in ossequio alle norme contemplate dal codice civile.
- 21.4 La risoluzione del contratto comporta la restituzione ai Comuni ovvero al soggetto indicato dallo stesso dei beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento del servizio pubblico, previa

corresponsione di una equa indennità determinata ai sensi art. 24 comma 4 lett. a) e b) del R.D. 15.10.1925 n. 2578 e dell'art. 13 del DPR 4.10.1986 n. 902.

- 21.5 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, oltre alle norme civilistiche relative al risarcimento del danno, si applicano le disposizioni in materia di formazione dello stato di consistenza dei beni da restituire ed in materia di condizioni di efficienza degli stessi beni.
- 21.6 Le parti inoltre prendono atto che il presente contratto si intende risolto di diritto, qualora la disciplina di cui al contratto in oggetto o la composizione della compagine sociale non risulti più compatibile con le disposizioni normative europee, statali, regionali o provinciali, relative alla gestione del servizio rifiuti e degli appalti dei servizi.
- 21.7 Il Gestore assicura in ogni caso la continuità della gestione dei servizi ad essa affidati, espletandoli nel rispetto del presente contratto anche nei casi di decadenza fino al momento in cui la gestione non sia svolta da altri.
- 21.8 Altre condizioni di risoluzione previste dalla normativa vigente.

Titolo VII CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 22 *Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente*

- 22.1 L'Ente incaricato dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo Gestore almeno dodici mesi prima della scadenza naturale del contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.
- 22.2 Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente.
- 22.3 Ai fini di cui al comma precedente, anche sulla base dell'inventario dei beni strumentali predisposto dal Gestore, il soggetto di cui al comma 22.1 verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al Gestore entrante.
- 22.4 Il soggetto di cui al comma 22.1 dispone l'affidamento al Gestore entrante entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'Autorità le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.
- 22.5 Il soggetto di cui al comma 22.1 individua, con propria deliberazione, il valore di subentro in base ai criteri stabiliti dalla regolazione *pro tempore* vigente, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore entrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore uscente trasmette le informazioni e i dati necessari entro i sei mesi antecedenti alla data di scadenza dell'affidamento; il soggetto di cui al comma 22.1 delibera entro i successivi sessanta giorni e trasmette all'Autorità la propria determinazione per la sua verifica di coerenza regolatoria nell'ambito dei procedimenti di competenza.
- 22.6 A seguito del pagamento del valore di subentro, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con il soggetto di cui al comma 22.3 sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore entrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.
- 22.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse al soggetto di cui al comma 22.1, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del Servizio affidato.
- 22.8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dal soggetto di cui al comma 22.1, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati, unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi; ove

- perduri il mancato pagamento del valore di subentro, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, e trova applicazione il successivo Articolo 24.
- 22.9 In caso di inosservanza delle previsioni di cui ai precedenti commi ad opera di una delle Parti, trovano applicazione le penali indicate nell'allegato X.

Articolo 23 Trattamento del personale

- 23.1 Il Gestore entrante garantisce l'applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.

Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 Garanzie

- 24.1 In materia di garanzie, si applica la normativa *pro tempore* vigente, unitamente alle disposizioni del presente contratto.
- 24.2 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, le disposizioni relative al controllo analogo sulla società partecipata in house providing che i Comuni e la Comunità esercitano sul Gestore in generale, viene espressamente applicato anche al presente contratto. Il Gestore, pertanto, non è tenuto a rilasciare ulteriore garanzia fideiussoria.
- 24.3 La prestazione della garanzia ed il controllo analogo esercitato sul Gestore non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.
- 24.4 Il Gestore assume ogni responsabilità civile, penale e amministrativa, sollevando la Comunità ed i Comuni per eventuali danni a terzi derivanti dalla gestione dei servizi, siano essi esercitati direttamente ovvero attraverso sub affidatari.

Articolo 25 Assicurazioni

- 25.1 Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per
- a) Responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale di 3.000.000,00 €;
 - b) Protezione dei beni strumentali all'esecuzione del servizio contro i rischi di calamità naturali, per il massimale di 3.000.000,00 €.

Articolo 26 Controversie

- 26.1 Ogni controversia che potesse insorgere, relativamente all'espletamento dei servizi affidati ovvero all'interpretazione del presente contratto, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri.
- 26.2 Un componente del collegio sarà nominato dal Gestore, uno dalla Comunità, ed il terzo, con funzioni di Presidente, d'accordo tra le parti.
- 26.3 In difetto di accordo tra le parti, il terzo componente è scelto dal presidente del Tribunale di Trento, il quale nominerà anche l'arbitro che non sia stato nominato da una delle parti, su invito dell'altra, decorsi 20 giorni dall'invito stesso. Il giudizio arbitrale si svolgerà ai sensi dell'art. 810 e seg. Del c.p.c. Il Collegio non è tenuto a osservare alcuna formalità di procedura e le sue decisioni saranno vincolanti e inappellabili per le parti.

Articolo 27 Modalità di aggiornamento e modifica del contratto

- 27.1 Il presente contratto è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o le altre Parti, in particolare al sopravvenire di:
- disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;
 - provvedimenti di regolazione dell'ARERA;
 - provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;
 - modifiche programmate indicate nel presente contratto.

- 27.2 Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori ratione temporis vigenti, è ammessa la modifica del Servizio affidato su impulso delle Parti o di una sola di esse.

Articolo 28 Allegati

- 28.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - del presente contratto:
- a) Deliberazione dell'Ente territorialmente competente e dei comuni relativi alla scelta della forma di gestione e all'affidamento del servizio;
 - b) Carta della qualità del servizio oggetto di affidamento;
 - c) Piano Economico Finanziario di Affidamento;
 - d) Inventario dei beni strumentali;
 - e) Elenco del personale trasferito al gestore entrante;
 - f) Disciplinare tecnico – Regolamento di gestione del servizio

Allegato X - Inadempienze e penalità

Art. 19 - Per la mancata o ritardata esecuzione di obblighi contrattuali, di ordini di servizio, di disposizioni legislative o regolamentari, di ordinanze sindacali, sono stabilite a carico del gestore le seguenti penalità:

Inadempienza	Importo penalità [€]
Mancata effettuazione di servizi anche frazionati	500,00 € per servizio non eseguito e per giorno di ritardo
Mancato rispetto della disponibilità degli automezzi e delle attrezzature, nei tempi e modi definiti dal capitolato	Fino ad un massimo di 100 €/giorno per inadempienza o 150 € per giorno di ritardo per attrezzatura o automezzo
Mancato rispetto della programmazione di esecuzione dei servizi (modalità organizzative e tempi di esecuzione)	500,00 €/giorno complessive per ogni servizio
Mancata effettuazione dell'intero servizio di raccolta Rifiuti Urbani differenziati	100 € per giorno di ritardo ed esecuzione in danno
Contaminazione e/o miscelazione di rifiuti	Da un minimo di € 500,00 a un massimo di € 2.000,00 per ogni contestazione
Omessa raccolta di rifiuti in un tratto stradale o piazza durante un turno di lavoro o raccolta effettuata con spargimento di rifiuti sul suolo pubblico	Da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 250,00 per ogni contestazione
Mancata effettuazione/ritardo dell'intero servizio di spazzamento stradale (se in carico al gestore)	200 € per giorno di ritardo ed esecuzione in danno
Omessa raccolta rifiuti e pulizia dai mercati settimanali se in carico al gestore	150 €/giorno
Omessa effettuazione dei servizi straordinari richiesti tramite pec al gestore	50 €/giorno
Mancato spazzamento stradale se in capo al gestore	50 €/giorno per strada
Mancato adempimento di quanto ordinato dall'Ente a mezzo del suo responsabile	Da un minimo di € 150,00 a un massimo di € 1.500,00 per ogni contestazione

Irregolarità commesse dal personale di servizio nonché per documentato comportamento scorretto verso il pubblico e/o per documentata indisciplina nello svolgimento delle mansioni	Da un minimo di € 500,00 a un massimo di € 1.000,00 per ogni contestazione
Mancato impiego delle divise aziendali	50 €/giorno per dipendente
Inadeguato stato di manutenzione degli automezzi	100 €/al giorno
Mancata attivazione del Call center	50 €/giorno
Inadeguata gestione del centro Comunale di Raccolta Rifiuti	Da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 500,00 / giorno contestazione
Mancata consegna di documentazione amministrativa - contabile (esempio report richiesti, formulari, MUD, documentazione ARERA)	150,00 € per ogni giorno di ritardo

PROCEDURA.

1. Le inadempienze anzidette sono accertate dai Comuni e/o dall'Ente Territorialmente Competente nei tempi e nei modi che riterranno più efficaci.
2. L'Ente Territorialmente contesta le inadempienze e le rispettive penalità al Gestore che potrà, entro cinque giorni, produrre le eventuali memorie giustificative o difensive dell'inadempienza riscontrata.
3. Esaminate le motivazioni del Gestore, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, l'Ente Territorialmente competente esprime il proprio giudizio, quantifica ed eroga la penalità come sopra determinata. L'applicazione della penalità non estingue il diritto di rivalsa dei Comuni e/o CTvF nei confronti del Gestore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali il gestore rimane comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.
4. Le penalità sono commisurate al danno economico e d'immagine dell'Ente, come effettivamente causato dall'operato del gestore.
5. Ferma restando l'applicazione delle penalità sopra descritte, qualora il Gestore non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dall'Ente Territorialmente Competente, questo, a spese del Gestore stesso e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio all'esecuzione di quanto necessario, con addebito delle spese.
6. L'ammontare delle penalità e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno, in caso di mancato pagamento, trattenute dall'Ente sulla rata del canone in scadenza/riscosse coattivamente mediante iscrizione a ruolo. Nel caso in cui i comportamenti degli operatori del Gestore (inefficienza, negligenza, mancata raccolta etc.) contribuiscano al mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, saranno applicabili le penalità di cui sopra.

Art. 22 – Penalità in caso di violazione degli obblighi connessi al subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

Inadempienza	Importo penalità [€]
Mancata messa a disposizione dati e informazioni prodromiche nei termini richiesti (22.2)	100 € per ogni giorno di ritardo/informazioni incomplete
Mancata messa a disposizione dati e informazioni nei termini richiesti nei sei mesi antecedenti scadenza contrattuale (22.5)	100 € per ogni giorno di ritardo/informazioni incomplete
Mancato rispetto obblighi di cui art. 22.7 (passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del personale)	1.000,00 € per ogni soggetto



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA COMUNITA'

NR. 9 DD. 24.03.2016

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventiquattro** mese di **marzo** alle **ore 18.00** nella sala consiliare del Comune di Predazzo, convocato dal Presidente si è riunito il Consiglio della Comunità, con la presenza di:

CONSIGLIERI	presente	assente
BONELLI ROBERTO	X	
BOSIN MARIA	X	
GIACOMELLI ANDREA	X	
GOSS ALBERTO	X	
MALFER MICHELE	X	
PEDOT SANDRO	X	
RIZZOLI GIOVANNI	X	
SANTULIANA OSCAR	X	
SARDAGNA ELISA	X	
TRETTEL ILARIA	X	
VANZETTA FABIO	X	
VARESCO SOFIA	X	
ZANON GIOVANNI	X	

Partecipa alla riunione il Segretario Generale della Comunità dott. MARIO ANDRETTA. Accertato il numero legale degli intervenuti, il **Presidente Giovanni Zanon** invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sotto indicato

OGGETTO: Gestione servizio rifiuti e relativa tariffa. Integrazione convenzione con i Comuni e affido diretto servizio a Fiemme servizi spa

Allegati: 3

- Pubblicata all'albo della Comunità per dieci (10) giorni consecutivi dal **25.03.2016**

- Esecutiva dal **05.04.2016**

Il Segretario generale
dott. Mario Andretta

In precedenza è uscito il consigliere Goss Alberto. I presenti sono 12.

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA'

Premesso che l'art. 13 bis comma 5 della L.p. 3/2006 e s.m., nello stabilire che tra i servizi pubblici a rete di interesse economico che vanno gestiti in ambiti territoriali ottimali, prevede al comma 5 che "...per la fase del ciclo rifiuti corrispondente alla raccolta, l'A.T.O. non può avere dimensioni inferiori rispetto all'area servita da un unico gestore alla data di entrata in vigore di questo articolo...";

Dato atto che i Comuni di Fiemme hanno da tempo proceduto all'approvazione di identici regolamenti sia per la gestione del servizio rifiuti che per la gestione della tariffa e, al fine di assicurare il mantenimento nel tempo della gestione unitaria del servizio rsu e della relativa tariffa su tutti i Comuni di Fiemme, che viene considerata quale bacino unitario di utenza del servizio, hanno stipulato tra loro e con il Comprensorio (ora Comunità per effetto del Decreto Presidente Provincia Autonoma di Trento n. 113 del 25.06.2010, emanato in attuazione dell'art.8 della L.p. 16.6.2006 n. 3), apposita "convenzione per la gestione coordinata del servizio rifiuti e relativa tariffa in valle di Fiemme";

Preso atto che tale convenzione è stata recentemente rinnovata sino al 31.03.2020 per effetto della deliberazione Assemblea Comunità n. 3 del 27.2.2015 ed a seguire di tutti i Consigli comunali di Fiemme, convenzione poi stipulata sub. Rep 23/2015 (prot. 8131/2015);

Ricordato che i Comuni e la Comunità territoriale della val di Fiemme (all'epoca Comprensorio della valle di Fiemme), con atto Notaio dott. Fabio Orlandi Rep. n. 7681 di data 8.6.2004, registrato a Cavalese il 22.06.2004 al n. 4141 S.1 hanno costituito la Fiemme Servizi spa, società interamente pubblica alla quale poi i Comuni hanno affidato direttamente (in house), con singoli contratti di servizio, la gestione dell'intero servizio rifiuti che comprende anche l'applicazione e riscossione della tariffa;

Preso atto che i contratti di servizio in essere dei Comuni hanno scadenza al 31.10.2019 e che tale ravvicinata scadenza non consente alla Società di mettere in atto alcuni importanti investimenti sul servizio rifiuti programmati in accordo con i Comuni, quali ad es. la realizzazione dell'autorimessa a Medoina, e che richiedono tempi di ammortamento incompatibili con la scadenza di cui sopra;

Richiamata in specifico anche la L.p. 6/2004 (disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici) che, all'art. 10 comma 7 lett. d), nel disciplinare i servizi pubblici rientranti nelle materie di competenza provinciale (tra i quali rientra anche il servizio rifiuti), dispone che gli stessi possano essere gestiti affidandoli direttamente, previo apposito contratto di servizio, *a società di capitali a capitale pubblico, a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano*;

Vista la deliberazione n. 8 di data odierna con la quale sono state approvate le modifiche allo Statuto di Fiemme Servizi spa, adeguandolo alle evoluzioni normative e agli orientamenti giurisprudenziali, sia nazionali che comunitari, in materia di ordinamento delle società di servizi pubblici locali e di affidamento dei servizi con il sistema del c.d. "in house providing", che prevedono, tra l'altro, la necessità di garantire statutariamente la soddisfazione del requisito del "controllo analogo" da parte dei soci, da esercitarsi sia in modo congiunto che in modo disgiunto, al fine di garantire agli stessi di esercitare sulla società un effettivo controllo e potere di indirizzo sostanzialmente analogo a quello esercitato sui loro uffici e servizi;

Preso atto altresì che i consolidati orientamenti giurisprudenziali della Corte Costituzionale, della Corte Giustizia Unione Europea, della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato in particolare, ammettono l'ipotesi di un esercizio in forma congiunta del controllo analogo da parte di più enti pubblici soci di una medesima società per azioni, consentono ai medesimi enti soci di disciplinare le modalità di tale esercizio mediante la sottoscrizione di un'apposita convenzione e confermano la possibilità di demandare ad un organo collegiale esterno alla società - in cui siano rappresentati tutti gli enti soci - l'esercizio congiunto del controllo analogo;

Ricordato che stante il disposto di cui all'art. 13 comma 2 lett. b della L.p. 3/2006 e s.m., *qualora il servizio pubblico sia gestito in forma associata tra più enti (come è il nostro caso), l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo che il vigente ordinamento attribuisce agli enti titolari del servizio, spetta: (...) b) a un apposito organo individuato dalla convenzione per la gestione associata nel quale sono rappresentati tutto gli enti titolari del servizio"*;

Ritenuto, per i motivi sopra espressi, di apportare le necessarie modifiche alla convenzione stipulata sub Rep. 23/2015 sopra citata, quali risultanti dall'atto integrativo allegato;

Ravvisata quindi la possibilità di rinnovare l'affidamento diretto (in house) a Fiemme Servizi spa del servizio di gestione rifiuti e relativa tariffa in valle di Fiemme sulla base dello schema di Contratto di servizio allegato;

Richiamato l'art. 10 comma 6 della L.p. 6/2004 e s.m. che prevede che l'erogazione del servizio pubblico sia svolta **dagli** enti *"...previa predisposizione di un piano industriale che dimostri la possibilità di garantire l'equilibrio economico della gestione tenendo conto del bacino di utenza, del piano degli investimenti e dei livelli tariffari previsti, nonché degli altri contenuti dello schema di contratto di servizio"* e dato atto che ai sensi art. 8 comma 19 dello Statuto speciale di autonomia spetta alla Provincia di Trento normare i servizi pubblici locali;

Ritenuto pertanto non applicabile la normativa nazionale di cui all'art. 34 comma 20 del D.L. 18.10.2012 n. 179 e s.m. e di cui all'art. 13 comma 25 bis del D.L. 145/2013;

Vista quindi la relazione di data 3 marzo 2016, allegata, nella quale si dà conto dei motivi della scelta della modalità di affidamento diretto (in house) e che contiene il piano industriale sopra richiamato previa analisi dell'efficienza ed economicità della scelta;

Dato atto che gli atti sopra richiamati sono stati esaminati ed unanimemente condivisi da tutti i Comuni e dalla Comunità territoriale della val di Fiemme, nella apposita riunione della Conferenza dei Sindaci tenutasi a Cavalese il giorno 15 febbraio 2016 e, relativamente alla relazione sopra citata, nella seduta della Conferenza del 4 marzo 2016;

Vista la L.P. 16.06.2006. n. 3 e ss. mm.

Visto lo Statuto della Comunità territoriale della val di Fiemme;

Visto il T.U.L.R. sull'ordinamento dei Comuni della RTAA, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P. Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11;

Visti gli uniti parere favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 56 della L.r. 4.1.1993 n. 1 e s.m.;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri, come da verbale di seduta;

Con l'unanimità dei voti favorevoli, palesemente espressi, il cui esito è stato proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori;

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'atto integrativo alla "Convenzione per la gestione coordinata del servizio rifiuti e relativa tariffa in valle di Fiemme", composto da n. 10 articoli, che allegato al presente provvedimento sub. 1), costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di approvare, e per l'effetto fare propria, la relazione di data 3 marzo 2016, allegata, nella quale si dà conto dei motivi della scelta della modalità di affidamento diretto (in house) e che contiene il piano industriale ex art. 10 della L.p. 6/2004 e s.m., con l'analisi dell'efficienza ed economicità della scelta, composta da n. 24 pagine e 1 allegato, che allegato al presente provvedimento sub. 2), costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, e di conseguenza di prendere atto dell'affido diretto (in house) a Fiemme Servizi spa, da parte dei Comuni di Fiemme, della gestione del servizio rifiuti e relativa tariffa secondo il contratto di servizio allegato sub 3), dando atto che il nuovo contratto di servizio, a seguito della sua stipulazione, sostituirà il contratto di servizio in essere;

3. di pubblicare specificatamente copia della relazione di cui al precedente punto 2) sul sito internet dell'ente;
4. di autorizzare il legale rappresentante dell'Ente alla sottoscrizione degli atti di cui al presente provvedimento.

PARERI DI CUI ALL'ART. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m., parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**.

Cavalese, li 07.03.2016

Il Responsabile Servizio Affari Generali
f.to dott. Mario Andretta

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m., e dell'art. 6 del regolamento di contabilità, parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Cavalese, li 10.03.2016

Il Responsabile Servizio Finanziario
f.to. rag. Donatella Zaopo

Si dà evidenza, a'sensi art. 4 della L.p. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- **opposizione al Comitato Esecutivo**, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- **ricorso giurisdizionale al T.R.G.A.** di Trento entro 60 giorni, a'sensi art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa,
- **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica**, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al **T.R.G.A. di Trento** va proposto entro **30 giorni** e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della repubblica.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Giovanni Zanon

IL SEGRETARIO

dott. Mario Andretta



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITA'

NR. 57 DD. .05.07.2016

L'anno **duemilasedici** il giorno **cinque** mese di **luglio** alle **ore 10.00** nella sede della Comunità di Cavalese, si è riunito il Comitato Esecutivo, con la presenza di:

Zanon
Malfer
Sardagna

Giovanni
Michele
Elisa

Presidente
Vicepresidente
Assessore

PRES.	ASS.
X	
	X
X	

Partecipa alla riunione il Segretario Generale della Comunità **dott. Mario Andretta**.

Accertato il numero legale degli intervenuti, il **Presidente Zanon Giovanni** invita il Comitato Esecutivo a deliberare sull'oggetto suindicato.

OGGETTO: Gestione servizio rifiuti e relativa tariffa. Affidamento diretto del servizio a Fiemme servizi spa per conto dei Comuni di Fiemme.

ALLEGATI: 1

- Dichiarata immediatamente esecutiva a'sensi art. 79 D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L
- Pubblicata all'albo telematico della Comunità sul sito www.albotelematico.tn.it per dieci (10) giorni consecutivi dal **05.07.2016**
- Esecutiva dal **05.07.2016**

Il Segretario generale
dott. Mario Andretta

IL COMITATO ESECUTIVO

Premesso che l'art. 13 bis comma 5 della L.p. 3/2006 e s.m., nello stabilire che tra i servizi pubblici a rete di interesse economico che vanno gestiti in ambiti territoriali ottimali, prevede al comma 5 che "... per la fase del ciclo rifiuti corrispondente alla raccolta, l'A.T.O. non può avere dimensioni inferiori rispetto all'area servita da un unico gestore alla data di entrata in vigore di questo articolo...";

Dato atto che i Comuni di Fiemme hanno da tempo proceduto all'approvazione di identici regolamenti sia per la gestione del servizio rifiuti che per la gestione della tariffa e, al fine di assicurare il mantenimento nel tempo della gestione unitaria del servizio rsu e della relativa tariffa su tutti i Comuni di Fiemme, che viene considerata quale bacino unitario di utenza del servizio, hanno stipulato tra loro e con il Comprensorio (ora Comunità per effetto del Decreto Presidente Provincia Autonoma di Trento n. 113 del 25.06.2010, emanato in attuazione dell'art.8 della L.p.

16.6.2006 n. 3), apposita “convenzione per la gestione coordinata del servizio rifiuti e relativa tariffa in valle di Fiemme”;

Preso atto che tale convenzione è stata recentemente rinnovata sino al 31.03.2020 per effetto della deliberazione Assemblea Comunità n. 3 del 27.2.2015 ed a seguire di tutti i Consigli comunali di Fiemme, convenzione poi stipulata con scrittura privata n. 23 del 24.09.2015 (prot. 8131/2015);

Dato atto altresì che tale convenzione è stata successivamente integrata con apposito “Atto integrativo” approvato con deliberazione Consiglio Comunità n. 9 del 24.3.2016 ed a seguire di tutti i Consigli comunali di Fiemme, convenzione poi stipulata con scrittura privata n. 16 del 3.5.2016 (prot. 4360/2015), e che a sensi art. 8 del citato atto integrativo la durata della convenzione è ora fissata al 31.12.2035;

Ricordato inoltre che i Comuni e la Comunità territoriale della val di fiemme con atto Notaio dott. Fabio Orlandi Rep. n. 7681 di data 8.6.2004, registrato a Cavalese il 22.06.2004 al n. 4141 S.1 hanno costituito la Fiemme Servizi spa, società interamente pubblica, il cui Statuto è stato di recente modificato per effetto della deliberazione Consiglio Comunità n. 8 del 24.3.2016 ed a seguire di tutti i Consigli comunali di Fiemme, Statuto poi approvato, nel testo modificato, con verbale assemblea straordinaria della società di data 28.4.2016 (atto Notaio dott. Giovanni Reina Rep. n. 13149/8994 di data 28.4.2016);

Ricordato che i Comuni di Fiemme hanno a suo tempo affidato direttamente (in house) a Fiemme Servizi spa, con singoli contratti di servizio, la gestione dell'intero servizio rifiuti che comprende anche l'applicazione e riscossione della tariffa, e che tali contratti di servizio hanno scadenza al 31.10.2019;

Preso atto che al fine di consentire alla Società di mettere in atto alcuni importanti investimenti sul servizio rifiuti programmati in accordo con i Comuni, quali ad es. la realizzazione dell'autorimessa a Medoina, la realizzazione del porta a porta spinto, ecc., investimenti che richiedono tempi di ammortamento incompatibili con la scadenza di cui sopra, i Comuni hanno deciso di rinnovare l'affidamento diretto del servizio (in house) a Fiemme Servizi spa sino al 31.12.2035 adottando le rispettive, necessarie, deliberazioni consiliari (agli atti);

Ricordato che stante il disposto di cui all'art. 13 comma 2 lett. b della L.p. 3/2006 e s.m., *qualora il servizio pubblico sia gestito in forma associata tra più enti (come è il nostro caso), l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo che il vigente ordinamento attribuisce agli enti titolari del servizio, spetta: (...) b) a un apposito organo individuato dalla convenzione per la gestione associata nel quale sono rappresentati tutti gli enti titolari del servizio*”;

Dato atto che l'art. 3 del sopra citato Atto integrativo della “Convenzione per la gestione coordinata del servizio rifiuti e relativa tariffa in valle di Fiemme”, approvato da tutti i Consigli Comunali e dal Consiglio della Comunità, dispone pertanto che:

“I Comuni della Valle di Fiemme, anche ai sensi dell'art. 13 co. 2 lett. b) della L.P. 3/2006, individuano la Conferenza dei Sindaci presso la Comunità quale apposito organo deputato alla gestione associata mediante affidamento alla Fiemme Servizi S.p.A. secondo il modello dell'in house providing del servizio pubblico relativo alla raccolta dei rifiuti sul territorio di tutti i Comuni della Valle di Fiemme.

I Comuni pertanto affidano alla Conferenza dei Sindaci presso la Comunità, oltre a quanto già previsto nella Convenzione, il compito di curare ogni attività preordinata alla sottoscrizione del nuovo Contratto di Servizio con la Fiemme Servizi S.p.A. da parte di ciascun Comune nonché della Comunità secondo lo schema di Contratto di affidamento in house del servizio approvato con la liberazione richiamata in premessa nella identificazione dei firmatari.

Spetta alla Conferenza dei Sindaci integrata dal Presidente della Comunità l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo sulla società Fiemme Servizi S.p.A. nonché l'esercizio del c.d. controllo analogo ai sensi di legge e secondo le modalità previste nello Statuto della medesima società ed in particolare all'art. 31-bis dello stesso introdotto a seguito delle modifiche tra loro concordate in data 15.02.2016. Restano in ogni caso ferme le prerogative spettanti a ciascun Comune della Valle di Fiemme ai sensi dello

Statuto e della normativa vigente ai fini dell'esercizio c.d. controllo analogo. Resta inoltre fermo il potere dei Comuni di revocare/modificare il presente Atto Integrativo, di annullare e/o modificare gli atti emanati dalla Conferenza dei Sindaci e di sostituirsi alla Conferenza dei Sindaci, il tutto mediante nuovo atto da sottoscrivere da parte di tutti i medesimi Comuni”;

Dato atto che quanto sopra è avvenuto con gli atti precedentemente richiamati e il requisito del “controllo analogo” da parte dei soci, da esercitarsi sia in modo congiunto che in modo disgiunto, al fine di garantire agli stessi di esercitare sulla società un effettivo controllo e potere di indirizzo sostanzialmente analogo a quello esercitato sui loro uffici e servizi, è disciplinato dal vigente Statuto di Fiemme Servizi spa all'art. 31 bis;

Dato atto che conseguentemente con le rispettive deliberazioni consiliari i Comuni di Fiemme hanno approvato la “Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento in house del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, raccolte differenziate e servizi collegati nei Comuni della Valle di Fiemme e piano industriale ai fini della dimostrazione della sussistenza dell'equilibrio economico della gestione (ex art. 10 comma 6 della L.P. 6/2004)”, disponendo di conseguenza il rinnovo dell'affidamento del servizio rifiuti e relativa tariffa a Fiemme Servizi spa sino al 31.12.2035, approvando anche il relativo schema di nuovo Contratto di servizio da stipulare con la società, che va a sostituire il contratto in essere;

Ricordato che la proposta di modifica dello Statuto, l'atto integrativo alla convenzione, la relazione ex art. art. 10 comma 6 della L.p. 6/2004 e lo schema di nuovo contratto di servizio sono stati concordati ed approvati dalla Conferenza dei Sindaci di Fiemme, allargata al Presidente della Comunità, nella sua riunione del 15 febbraio 2016;

Dato atto che in conseguenza di quanto sopra è ora possibile per la Comunità, a nome della Conferenza dei Sindaci, proprio organo, e quindi dei Comuni di Fiemme, rinnovare l'affidamento diretto (in house) a Fiemme Servizi spa del servizio di gestione rifiuti e relativa tariffa in valle di Fiemme sulla base dello schema di Contratto di servizio allegato, integrato con i riferimenti delle deliberazioni dei Consigli dei Comuni e della Comunità;

Vista la L.P. 16.06.2006. n. 3 e ss. mm.

Visto lo Statuto della Comunità territoriale della val di Fiemme;

Visto il T.U.L.R. sull'ordinamento dei Comuni della RTAA, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P. Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11;

Visti gli uniti parere favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 56 della L.r. 4.1.1993 n. 1 e s.m.;

Con l'unanimità dei voti favorevoli, palesemente espressi

D E L I B E R A

1. di affidare, in nome e per conto della Conferenza dei Sindaci di Fiemme e quindi dei Comuni di Fiemme per le motivazioni espresse in premessa, a Fiemme Servizi spa, con sede legale in Cavalese via Dossi 25, cod. fisc. 01885090223, la gestione integrata del servizio rifiuti come definita dal Regolamento per la gestione dei Rifiuti urbani approvato dai Consigli Comunali ed in vigore alla data odierna e successive modifiche, secondo gli obiettivi che saranno di volta in volta aggiornati, nonché la gestione (accertamento e riscossione) della tariffa rifiuti.
2. di approvare il Contratto di servizio che allegato alla presente sub n. 1 ne costituisce parte integrante e sostanziale, autorizzando il legale rappresentante dell'Ente alla sua sottoscrizione;
3. di dare atto che la durata dell'affidamento del servizio è regolata dall'art. 3 del contratto di cui sopra;
4. di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni della val di Fiemme ed alla società Fiemme Servizi spa per dare corso agli adempimenti conseguenti.

PARERI DI CUI ALL'ART. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m., parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**.

Cavalese, li 29.06.2016

Il Responsabile Servizio Affari Generali
f.to dott. Mario Andretta

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m., e dell'art. 6 del regolamento di contabilità, parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Cavalese, li 05.07.2016

Il Responsabile Servizio Finanziario
f.to. rag. Donatella Zaopo

Si dà evidenza, a'sensi art. 4 della L.p. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- **opposizione al Comitato Esecutivo**, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- **ricorso giurisdizionale al T.R.G.A.** di Trento entro 60 giorni, a'sensi art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa,
- **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica**, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al **T.R.G.A. di Trento** va proposto entro **30 giorni** e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della repubblica.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

**L'ASSESSORE
DESIGNATO**

ing. Elisa Sardagna

IL SEGRETARIO

dott. Mario Andretta

IL PRESIDENTE

Giovanni Zanon



COMUNE di CAPRIANA

PROVINCIA di TRENTO

Verbale di deliberazione N. 10

del Consiglio Comunale

Adunanza di prima (2) convocazione – Seduta pubblica (3).

OGGETTO: Gestione servizio rifiuti e relativa tariffa. Integrazione convenzione con i Comuni e affido diretto servizio a Fiemme servizi S.p.A..

L'anno **duemilasedici**, addì **ventitre** del mese di **marzo** alle ore **20.30** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale:

Presenti i Signori:

- PEDOT SANDRO – **Sindaco**
- BELOTTI FLAVIA
- CAPOVILLA DANIEL
- CAPOVILLA MATTIA
- LAZZERI ROSANNA
- LAZZERI WALTER
- MAZZERBO MERCEDES
- PENONE ALAN
- TAVERNAR FRANCO
- TODESCHI FIORENZA
- ZANIN PATRIZIA
- ZORZI NICOLA

<i>Assenti</i>	
<i>Giust.</i>	<i>Ingiust.</i>

Partecipa il Segretario comunale dott. Alessandro Svaldi. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Pedot Sandro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato posto al nr. 10 dell'Ordine del giorno.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 79 DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 31.03.2016 all'albo pretorio ed informatico ove rimarrà per 10 giorni consecutivi.

Addì, 31.03.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Svaldi dr. Alessandro

Oggetto: gestione servizio rifiuti e relativa tariffa. Integrazione convenzione con i Comuni e affidamento diretto servizio a Fiemme servizi S.p.A..

Premesso

la proposta di deliberazione circa l'integrazione della convenzione Fiemme Servizi S.p.A. / Comuni soci e affidamento diretto servizio;

i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile acquisiti ex art. 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L, come da ultimo modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 nr. 25;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 13 bis comma 5 della L.P. nr. 3/2006 e s.m., nello stabilire che tra i servizi pubblici a rete di interesse economico che vanno gestiti in ambiti territoriali ottimali, prevede al comma 5 che "...per la fase del ciclo rifiuti corrispondente alla raccolta, l'A.T.O. non può avere dimensioni inferiori rispetto all'area servita da un unico gestore alla data di entrata in vigore di questo articolo...";

Dato atto che i Comuni di Fiemme hanno da tempo proceduto all'approvazione di identici regolamenti sia per la gestione del servizio rifiuti che per la gestione della tariffa e, al fine di assicurare il mantenimento nel tempo della gestione unitaria del servizio rsu e della relativa tariffa su tutti i Comuni di Fiemme, che viene considerata quale bacino unitario di utenza del servizio, hanno stipulato tra loro e con il Comprensorio (ora Comunità per effetto del Decreto Presidente Provincia Autonoma di Trento n. 113 del 25.06.2010, emanato in attuazione dell'art.8 della L.p. 16.6.2006 n. 3), apposita "convenzione per la gestione coordinata del servizio rifiuti e relativa tariffa in valle di Fiemme";

Preso atto che tale convenzione è stata recentemente rinnovata sino al 31.03.2020 per effetto della deliberazione Assemblea Comunità nr. 3 del 27.2.2015 ed a seguire di tutti i Consigli comunali di Fiemme, convenzione poi stipulata sub. Rep 23/2015 (prot. 8131/2015) (deliberazione del Consiglio comunale di Capriana nr. 7 dd. 23.03.2015)

Ricordato che i Comuni e la Comunità territoriale della Val di Fiemme (all'epoca Comprensorio della valle di Fiemme), con atto Notaio dott. Fabio Orlandi Rep. n. 7681 di data 8.6.2004, registrato a Cavalese il 22.06.2004 al n. 4141 S.1 hanno costituito la Fiemme Servizi S.p.A., società interamente pubblica alla quale hanno poi affidato direttamente (in house), con singoli contratti di servizio, la gestione dell'intero servizio rifiuti che comprende anche l'applicazione e riscossione della tariffa;

Preso atto che i contratti di servizio in essere hanno scadenza al 31.10.2019 e che tale ravvicinata scadenza non consente alla Società di mettere in atto alcuni importanti investimenti sul servizio rifiuti programmati in accordo con i Comuni, quali ad es. la realizzazione dell'autorimessa a Medoia, e che richiedono tempi di ammortamento incompatibili con la scadenza di cui sopra;

Preso atto del parere di data 18.09.2015 dello Studio Legale Girardi di Trento (agli atti sub. ns. prot. 9062/2015) che, alla luce dell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale sia in ambito comunitario che nazionale, conferma la legittimità e conformità a legge delle c.d. "società in house" e dell'affidamento alle stesse di servizi pubblici locali dell'ente; *

Richiamata in specifico anche la L.P. nr. 6/2004 (disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici) che, all'art. 10 comma 7 lett. d), nel disciplinare i servizi pubblici rientranti nelle materie di competenza provinciale (tra i quali rientra anche il servizio rifiuti), dispone che gli stessi possano essere gestiti affidandoli direttamente, previo apposito contratto di servizio, *a società di capitali a capitale pubblico, a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano*;

Vista la deliberazione nr. 09 di data odierna con la quale sono state approvate le modifiche allo Statuto di Fiemme Servizi S.p.A., adeguandolo alle evoluzioni normative e agli orientamenti giurisprudenziali, sia nazionali che comunitari, in materia di ordinamento delle società di servizi pubblici locali e di affidamento dei servizi con il sistema del c.d. "*in house providing*", che prevedono, tra l'altro, la necessità di garantire statutariamente la soddisfazione del requisito del "controllo analogo" da parte dei soci, da esercitarsi sia in modo congiunto che in modo disgiunto, al fine di garantire agli stessi di esercitare sulla società un effettivo controllo e potere di indirizzo sostanzialmente analogo a quello esercitato sui loro uffici e servizi;

Preso atto altresì che i consolidati orientamenti giurisprudenziali della Corte Costituzionale, della Corte Giustizia Unione Europea, della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato in particolare, ammettono l'ipotesi di un esercizio in forma congiunta del controllo analogo da parte di più enti pubblici soci di una medesima società per azioni, consentono ai medesimi enti soci di disciplinare le modalità di tale esercizio mediante la sottoscrizione di

un'apposita convenzione e confermano la possibilità di demandare ad un organo collegiale esterno alla società - in cui siano rappresentati tutti gli enti soci - l'esercizio congiunto del controllo analogo;

Ricordato che stante il disposto di cui all'art. 13 comma 2 lett. b della L.P. nr. 3/2006 e s.m., *qualora il servizio pubblico sia gestito in forma associata tra più enti* (come è il nostro caso), *l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo che il vigente ordinamento attribuisce agli enti titolari del servizio, spetta: (...) b) a un apposito organo individuato dalla convenzione per la gestione associata nel quale sono rappresentati tutto gli enti titolari del servizio"*;

Ritenuto, per i motivi sopra espressi, di apportare le necessarie modifiche alla convenzione stipulata sub Rep. 23/2015 sopra citata, quali risultanti dall'atto integrativo allegato;

Ravvisata quindi la possibilità di rinnovare l'affidamento diretto (in house) a Fiemme Servizi S.p.A. del servizio di gestione rifiuti e relativa tariffa in valle di Fiemme sulla base dello schema di Contratto di servizio allegato;

Richiamato l'art. 10 comma 6 della L.P. nr. 6/2004 e s.m. che prevede che l'erogazione del servizio pubblico sia svolta dagli enti *"...previa predisposizione di un piano industriale che dimostri la possibilità di garantire l'equilibrio economico della gestione tenendo conto del bacino di utenza, del piano degli investimenti e dei livelli tariffari previsti, nonché degli altri contenuti dello schema di contratto di servizio"* e dato atto che ai sensi art. 8 comma 19 dello Statuto speciale di autonomia spetta alla Provincia di Trento normare i servizi pubblici locali;

Ritenuto pertanto non applicabile la normativa nazionale di cui all'art. 34 comma 20 del D.L. 18.10.2012 n. 179 e s.m. e di cui all'art. 13 comma 25 bis del D.L. 145/2013;

Vista quindi la relazione di data 3 marzo 2016, allegata, nella quale si dà conto dei motivi della scelta della modalità di affidamento diretto (in house) e che contiene il piano industriale sopra richiamato previa analisi dell'efficienza ed economicità della scelta;

Dato atto che gli atti sopra richiamati sono stati esaminati ed unanimemente condivisi da tutti i Comuni e dalla Comunità territoriale della val di Fiemme, nella apposita riunione della Conferenza dei Sindaci tenutasi a Cavalese il giorno 15 febbraio 2016 e, relativamente alla relazione sopra citata, nella seduta della Conferenza del 4 marzo 2016;

Vista la L.P. 16.06.2006. n. 3 e ss. mm.

Visto lo Statuto della Comunità territoriale della Val di Fiemme;

Visto il T.U.L.R. sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentini Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P. Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11;

Dopo dibattito nei termini di cui al processo verbale della seduta;

Su conforme invito del Presidente;

Con voti favorevoli nr. 12, su nr. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano e accertati dal Presidente che, con l'ausilio degli scrutatori precedentemente designati, ne proclama l'esito;

d e l i b e r a

- 1= di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'atto integrativo alla *"Convenzione per la gestione coordinata del servizio rifiuti e relativa tariffa in valle di Fiemme"*, composto da nr. 10 articoli, che allegato al presente provvedimento sub 1), costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 2= di approvare, e per l'effetto fare propria, la relazione di data 3 marzo 2016, allegata, nella quale si dà conto dei motivi della scelta della modalità di affidamento diretto (in house) e che contiene il piano industriale ex art. 10 della L.p. 6/2004 e s.m., con l'analisi dell'efficienza ed economicità della scelta, composta da n. 24 pagine e 1 allegato, che allegata al presente provvedimento sub. 2), costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, e di conseguenza di affidare direttamente (in house) a Fiemme Servizi S.p.A. la gestione del servizio rifiuti e relativa tariffa del Comune secondo il contratto di servizio allegato sub 3), dando atto che il nuovo contratto di servizio, a seguito della sua stipulazione, sostituirà il contratto di servizio in essere;
- 3= di pubblicare specificatamente copia della relazione di cui al precedente punto 2) sul sito internet dell'ente;
- 4= di autorizzare il legale rappresentante dell'Ente alla sottoscrizione degli atti di cui al presente provvedimento;
- 5= di trasmettere la presente deliberazione alla Comunità territoriale della val di Fiemme ed alla società Fiemme Servizi S.p.A. per dare corso agli adempimenti conseguenti;
- 6= di dare atto, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. nr. 23/1992, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, 5° comma del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione T.A.A. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L e s.m.;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 del D.Lvo 02.07.2010 nr. 104;
 - *in alternativa* ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.1.1971 nr. 1199.

IL SINDACO
F.to Pedot Sandro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Alessandro Svaldi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li 23.03.2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Svaldi dr. Alessandro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro 10 giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79 c. 1 del DPRReg 01.02.2005 n. 3/L.

Addi 11 APR 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Svaldi dr. Alessandro

- ☐ La presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 79 c. 4 del DPRReg 01.02.2005 n. 3/L.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Svaldi dr. Alessandro

Deliberazione C.C. nr. 5 dd. 22.03.2016.

Oggetto: Gestione servizio rifiuti e relativa tariffa. Integrazione convenzione con i Comuni e affidamento diretto servizio a Fiemme Servizi S.p.A..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 13 bis comma 5 della L.p. 3/2006 e s.m., nello stabilire che tra i servizi pubblici a rete di interesse economico che vanno gestiti in ambiti territoriali ottimali, prevede al comma 5 che *"...per la fase del ciclo rifiuti corrispondente alla raccolta, l'A.T.O. non può avere dimensioni inferiori rispetto all'area servita da un unico gestore alla data di entrata in vigore di questo articolo..."*.

Dato atto che i Comuni di Fiemme hanno da tempo proceduto all'approvazione di identici regolamenti sia per la gestione del servizio rifiuti che per la gestione della tariffa e, al fine di assicurare il mantenimento nel tempo della gestione unitaria del servizio rsu e della relativa tariffa su tutti i Comuni di Fiemme, che viene considerata quale bacino unitario di utenza del servizio, hanno stipulato tra loro e con il Comprensorio (ora Comunità per effetto del Decreto Presidente Provincia Autonoma di Trento n. 113 del 25.06.2010, emanato in attuazione dell'art.8 della L.p. 16.6.2006 n. 3), apposita "convenzione per la gestione coordinata del servizio rifiuti e relativa tariffa in valle di Fiemme".

Preso atto che tale convenzione è stata recentemente rinnovata sino al 31.03.2020 per effetto della deliberazione Assemblea Comunità n. 3 del 27.2.2015 ed a seguire di tutti i Consigli comunali di Fiemme tra cui quella del Consiglio comunale di Carano (deliberazione nr. 8 del 24.03.2015), convenzione poi stipulata sub. Rep 23/2015 (prot. 8131/2015).

Ricordato che i Comuni e la Comunità territoriale della val di Fiemme (all'epoca Comprensorio della valle di Fiemme), con atto Notaio dott. Fabio Orlandi Rep. n. 7681 di data 8.6.2004, registrato a Cavalese il 22.06.2004 al n. 4141 S.1 hanno costituito la Fiemme Servizi spa, società interamente pubblica alla quale hanno poi affidato direttamente (in house), con singoli contratti di servizio, la gestione dell'intero servizio rifiuti che comprende anche l'applicazione e riscossione della tariffa.

Preso atto che i contratti di servizio in essere hanno scadenza al 31.10.2019 e che tale ravvicinata scadenza non consente alla Società di mettere in atto alcuni importanti investimenti sul servizio rifiuti programmati in accordo con i Comuni, quali ad es. la realizzazione dell'autorimessa a Medoina, e che richiedono tempi di ammortamento incompatibili con la scadenza di cui sopra.

Preso atto del parere di data 18.09.2015 dello Studio Legale Girardi di Trento (agli atti sub. ns. prot. 625/2016) che, alla luce dell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale sia in ambito comunitario che nazionale, conferma la legittimità e conformità a legge delle c.d. "società in house" e dell'affidamento alle stesse di servizi pubblici locali dell'ente.

Richiamata in specifico anche la L.p. 6/2004 (disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici) che, all'art. 10 comma 7 lett. d), nel disciplinare i servizi pubblici rientranti nelle materie di competenza provinciale (tra i quali rientra anche il servizio rifiuti), dispone che gli stessi possano essere gestiti affidandoli direttamente, previo apposito contratto di servizio, a *società di capitali a capitale pubblico, a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano*.

Vista la deliberazione n. 4 di data odierna con la quale sono state approvate le modifiche allo Statuto di Fiemme Servizi spa, adeguandolo alle evoluzioni normative e agli orientamenti giurisprudenziali, sia nazionali che comunitari, in materia di ordinamento delle società di servizi pubblici locali e di affidamento dei servizi con il sistema del c.d. "in house providing", che prevedono, tra l'altro, la necessità di garantire statutariamente la soddisfazione del requisito del "controllo analogo" da parte dei soci, da esercitarsi sia in modo congiunto che in modo disgiunto, al fine di garantire agli stessi di esercitare sulla società un effettivo controllo e potere di indirizzo sostanzialmente analogo a quello esercitato sui loro uffici e servizi.

Preso atto altresì che i consolidati orientamenti giurisprudenziali della Corte Costituzionale, della Corte Giustizia Unione Europea, della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato in particolare, ammettono l'ipotesi di un esercizio in forma congiunta del controllo analogo da parte di

più enti pubblici soci di una medesima società per azioni, consentono ai medesimi enti soci di disciplinare le modalità di tale esercizio mediante la sottoscrizione di un'apposita convenzione e confermano la possibilità di demandare ad un organo collegiale esterno alla società - in cui siano rappresentati tutti gli enti soci - l'esercizio congiunto del controllo analogo.

Ricordato che stante il disposto di cui all'art. 13 comma 2 lett. b della L.p. 3/2006 e s.m., *qualora il servizio pubblico sia gestito in forma associata tra più enti (come è il nostro caso), l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo che il vigente ordinamento attribuisce agli enti titolari del servizio, spetta: (...) b) a un apposito organo individuato dalla convenzione per la gestione associata nel quale sono rappresentati tutto gli enti titolari del servizio*;

Ritenuto, per i motivi sopra espressi, di apportare le necessarie modifiche alla convenzione stipulata sub Rep. 23/2015 sopra citata, quali risultanti dall'atto integrativo allegato.

Ravvisata quindi la possibilità di rinnovare l'affidamento diretto (in house) a Fiemme Servizi S.p.A del servizio di gestione rifiuti e relativa tariffa in valle di Fiemme sulla base dello schema di Contratto di servizio allegato.

Richiamato l'art. 10 comma 6 della L.p. 6/2004 e s.m. che prevede che l'erogazione del servizio pubblico sia svolta dagli enti *"...previa predisposizione di un piano industriale che dimostri la possibilità di garantire l'equilibrio economico della gestione tenendo conto del bacino di utenza, del piano degli investimenti e dei livelli tariffari previsti, nonché degli altri contenuti dello schema di contratto di servizio"* e dato atto che ai sensi art. 8 comma 19 dello Statuto speciale di autonomia spetta alla Provincia di Trento normare i servizi pubblici locali.

Ritenuto pertanto non applicabile la normativa nazionale di cui all'art. 34 comma 20 del D.L. 18.10.2012 n. 179 e s.m. e di cui all'art. 13 comma 25 bis del D.L. 145/2013.

Vista quindi la relazione di data 3 marzo 2016, allegata, nella quale si dà conto dei motivi della scelta della modalità di affidamento diretto (in house) e che contiene il piano industriale sopra richiamato previa analisi dell'efficienza ed economicità della scelta.

Dato atto che gli atti sopra richiamati sono stati esaminati ed unanimemente condivisi da tutti i Comuni e dalla Comunità territoriale della val di Fiemme, nella apposita riunione della Conferenza dei Sindaci tenutasi a Cavalese il giorno 15 febbraio 2016 e, relativamente alla relazione sopra citata, nella seduta della Conferenza del 4 marzo 2016.

Vista la nota di data 7 marzo 2015 del Coordinatore della Conferenza dei Sindaci di Fiemme con cui sono stati inviati gli atti da adottare nei Consigli comunali.

Vista la L.P. 16.06.2006. n. 3 e ss. mm.

Visto il vigente Statuto del Comune di Carano ed in particolare l'art. 61.

Richiamato l'art. 26 comma 3, lettera g), del T.U.L.R. sull'ordinamento dei Comuni della RTAA, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P. Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, che assegna al Consiglio comunale la disciplina generale, l'assunzione e la dismissione dei servizi pubblici locali, la scelta delle relative forme gestionali.

Visti gli uniti pareri espressi, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 04.01.1993 nr. 1, come modificato con la L.R. 15.12.2015 nr. 31, dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento. Sentiti gli interventi dei Consiglieri, come da verbale di seduta.

Con voti favorevoli 11, espressi per alzata di mano dai 11 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'atto integrativo alla "Convenzione per la gestione coordinata del servizio rifiuti e relativa tariffa in valle di Fiemme", composto da n. 10 articoli, che allegato al presente provvedimento sub. 1), costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. Di approvare, e per l'effetto fare propria, la relazione di data 3 marzo 2016, allegata, nella quale si dà conto dei motivi della scelta della modalità di affidamento diretto (in house) e che contiene il piano industriale ex art. 10 della L.p. 6/2004 e s.m., con l'analisi dell'efficienza ed

economicità della scelta, composta da n. 24 pagine e 1 allegato, che allegata al presente provvedimento sub. 2), costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, e di conseguenza di affidare direttamente (in house) a Fiemme Servizi S.p.A la gestione del servizio rifiuti e relativa tariffa del Comune secondo il contratto di servizio allegato sub 3), dando atto che il nuovo contratto di servizio, a seguito della sua stipulazione, sostituirà il contratto di servizio in essere.

3. Di pubblicare specificatamente copia della relazione di cui al precedente punto 2) sul sito internet dell'ente.
4. Di autorizzare il legale rappresentante dell'Ente alla sottoscrizione degli atti di cui al presente provvedimento.
5. Di trasmettere la presente deliberazione alla Comunità territoriale della val di Fiemme ed alla società Fiemme Servizi S.p.A. per dare corso agli adempimenti conseguenti.

Di dare atto che avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art.4 della L.P. 30.11.1992 n° 23 e s.m., è ammessa la presentazione:

- *di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e dell'art. 33 dello Statuto del Comune di Carano;*
- *ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- *in alternativa alla possibilità indicata sopra ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.*

AV/av

\\SRV2008\Anno_Corrente\Ci\Delibere\005 Gestione servizio rifiuti e relativa tariffa. Integrazione convenzione con i Comuni e affido diretto servizio a Fiemme Servizi spa.docx
Segr.



COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE n.

09

del Consiglio comunale

Adunanza di ⁽¹⁾ prima convocazione – Seduta ⁽²⁾ pubblica

OGGETTO: Gestione del servizio rifiuti e relativa tariffa. Integrazione convenzione con la Comunità territoriale e gli altri Comuni di Fiemme. Affidamento diretto del servizio a Fiemme Servizi S.p.a..

L'anno duemilasedici addì diciassette del mese di marzo alle ore 20:30 nella sala consiliare presso la Sede municipale a Castello di Fiemme, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

	Presente	Assente
Larger Marco	☒	☐
Betta Andrea	☒	☐
Canal Andrea	☐	☒
Corradini Dorotea	☒	☐
Dondi Paolo	☒	☐
Endrizzi Massimo	☒	☐
Martignon Daniela	☒	☐
Piazzì Mirella	☒	☐
Pichler Werner	☐	☒
Santuliana Oscar	☒	☐
Tallandini Marco	☐	☒
Ventura Monica	☐	☒
Weber Daniele	☒	☐
Wohlgemuth Lorenzo	☒	☐
Zorzi Fulvio	☒	☐

Assiste il Segretario comunale dott. Renzo Bazzanella.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Marco Larger nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 7 dell'O.d.G..

(1) Prima o seconda – (2) Pubblica o segreta

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
(art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

Certifico Io sottoscritto
Segretario comunale, su
conforme dichiarazione del
Messo, che copia del presente
verbale viene pubblicata il
giorno 21.03.2016 all'albo
informatico ove rimarrà
esposta per 10 giorni
consecutivi.
Addì, 21.03.2016

IL SEGRETARIO

dott. Renzo Bazzanella -

Rto



OGGETTO: Gestione del servizio rifiuti e relativa tariffa. Integrazione convenzione con la Comunità territoriale e gli altri Comuni di Fiemme. Affidamento diretto del servizio a Fiemme Servizi S.p.a..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita l'esposizione del Sindaco relatore;

Premesso che l'art. 13 bis della L.P. 3/2006 e s.m., nello stabilire che tra i servizi pubblici a rete di interesse economico che vanno gestiti in ambiti territoriali ottimali, prevede -al comma 5- che "...per la fase del ciclo rifiuti corrispondente alla raccolta, l'A.T.O. non può avere dimensioni inferiori rispetto all'area servita da un unico gestore alla data di entrata in vigore di questo articolo...";

Dato atto che i Comuni di Fiemme hanno da tempo proceduto all'approvazione di identici regolamenti sia per la gestione del servizio rifiuti che per la gestione della tariffa e, al fine di assicurare il mantenimento nel tempo della gestione unitaria del servizio r.s.u. e della relativa tariffa su tutti i Comuni di Fiemme, che viene considerata quale bacino unitario di utenza del servizio, hanno stipulato tra loro e con il Comprensorio (ora Comunità per effetto del Decreto Presidente Provincia Autonoma di Trento n. 113 del 25.06.2010, emanato in attuazione dell'art. 8 della L.P. 16.6.2006 n. 3), apposita "convenzione per la gestione coordinata del servizio rifiuti e relativa tariffa in valle di Fiemme";

Preso atto che tale convenzione è stata recentemente rinnovata sino al 31.03.2020 per effetto della deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 19.03.2015 e di analoghi provvedimenti adottati dall'Assemblea della Comunità territoriale e dei Consigli degli altri Comuni di Fiemme, convenzione poi stipulata sub. Rep 23/2015 (prot. 8131/2015);

Ricordato che i Comuni e la Comunità territoriale della val di Fiemme (all'epoca Comprensorio della valle di Fiemme), con atto Notaio dott. Fabio Orlandi Rep. n. 7681 di data 8.6.2004, registrato a Cavalese il 22.06.2004 al n. 4141 S.1 hanno costituito la Fiemme Servizi S.p.a., società interamente pubblica, alla quale hanno poi affidato direttamente (in house), con singoli contratti di servizio, la gestione dell'intero servizio rifiuti che comprende anche l'applicazione e riscossione della tariffa;

Preso atto che i contratti di servizio in essere hanno scadenza al 31.10.2019 e che tale ravvicinata scadenza non consente alla Società di mettere in atto alcuni importanti investimenti sul servizio rifiuti programmati in accordo con i Comuni, quali ad es. la realizzazione dell'autorimessa a Medoia, investimenti che richiedono tempi di ammortamento incompatibili con la scadenza di cui sopra;

Preso atto del parere di data 18.09.2015 dello Studio Legale Girardi di Trento (agli atti sub. ns. prot. 64652/2015) che, alla luce dell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale sia in ambito comunitario che nazionale, conferma la legittimità e conformità alla legge delle c.d. "società in house" e dell'affidamento alle stesse di servizi pubblici locali dell'ente;

Richiamata in specifico anche la L.P. 6/2004 (disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici) che, all'art. 10 comma 7 lett. d), nel disciplinare i servizi pubblici rientranti nelle materie di competenza provinciale (tra i quali rientra anche il servizio rifiuti), dispone che gli stessi possano essere gestiti affidandoli direttamente, previo apposito contratto di servizio, a società di capitali a capitale pubblico, a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

Vista la propria deliberazione n. 08 di data odierna, con la quale sono state approvate le modifiche allo Statuto di Fiemme Servizi S.p.a., adeguandolo alle evoluzioni normative ed agli orientamenti giurisprudenziali, sia nazionali che comunitari, in materia di ordinamento delle società di servizi pubblici locali e di affidamento dei servizi con il sistema del c.d. "in house providing", che prevedono, tra l'altro, la necessità di garantire statutariamente la soddisfazione del requisito del "controllo analogo" da parte dei soci, da svolgere sia in modo congiunto che in modo disgiunto, al fine di garantire agli stessi di effettuare sulla società un effettivo controllo e potere di indirizzo sostanzialmente analogo a quello esercitato sui loro uffici e servizi;

Preso atto altresì che i consolidati orientamenti giurisprudenziali della Corte Costituzionale, della Corte Giustizia Unione Europea, della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato in particolare, ammettono l'ipotesi di un esercizio in forma congiunta del controllo analogo da parte di più enti pubblici soci di una medesima società per azioni, consentono ai medesimi enti soci di disciplinare le modalità di tale esercizio mediante la sottoscrizione di un'apposita convenzione e confermano la possibilità di demandare ad un organo collegiale esterno alla società - in cui siano rappresentati tutti gli enti soci - l'esercizio congiunto del controllo analogo;

Ricordato che stante il disposto di cui all'art. 13, comma 2, lett. b) della L.P. 3/2006 e s.m., "qualora il servizio pubblico sia gestito in forma associata tra più enti (com'è nel nostro caso), l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo che il vigente ordinamento attribuisce agli enti titolari del servizio, spetta: (...) b) a un apposito organo individuato dalla convenzione per la gestione associata, nel quale sono rappresentati tutto gli enti titolari del servizio";

Ritenuto, per i motivi sopra espressi, di apportare le necessarie modifiche alla convenzione stipulata sub Rep. 23/2015 sopra citata, quali risultanti dall'atto integrativo allegato;

Ravvisata quindi la possibilità di rinnovare l'affidamento diretto (*in house*) a Fiemme Servizi S.p.a. del servizio di gestione rifiuti e relativa tariffa in Valle di Fiemme sulla base dello schema di contratto di servizio allegato;

Richiamato l'art. 10, comma 6 della L.P. 6/2004 e s.m. che prevede che l'erogazione del servizio pubblico sia svolta dagli enti "...previa predisposizione di un piano industriale che dimostri la possibilità di garantire l'equilibrio economico della gestione tenendo conto del bacino di utenza, del piano degli investimenti e dei livelli tariffari previsti, nonché degli altri contenuti dello schema di contratto di servizio" e dato atto che ai sensi art. 8, comma 19 dello Statuto speciale di autonomia, spetta alla Provincia di Trento normare i servizi pubblici locali;

Ritenuta pertanto non applicabile la normativa nazionale di cui all'art. 34 comma 20 del D.L. 18.10.2012 n. 179 e s.m. e di cui all'art. 13 comma 25 bis del D.L. 145/2013;

Vista la unita relazione di data 3 marzo 2016, nella quale si dà conto dei motivi della scelta della modalità di affidamento diretto (*in house*) e che contiene il piano industriale sopra richiamato previa analisi dell'efficienza ed economicità della scelta;

Dato atto che gli atti sopra richiamati sono stati esaminati ed unanimemente condivisi da tutti i Comuni e dalla Comunità territoriale della val di Fiemme, nella apposita riunione della Conferenza dei Sindaci tenutasi a Cavalese il giorno 15 febbraio 2016 e, relativamente alla relazione sopra citata, nella seduta della Conferenza del 4 marzo 2016;

Sentiti gli interventi come da verbale di seduta;

Dato atto che sono stati espressi favorevolmente il parere di regolarità tecnica da parte del Segretario comunale e quello di regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Ufficio contabilità, bilancio ed economato ex art. 81 T.U.L.L.R.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L e s.m., pareri allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale sub 4);

Visto il T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.;

Visto il vigente Statuto comunale;

Con voti favorevoli 9, contrari =, astenuti 2 (Conss. Martignon Daniela e Wohlgemuth Lorenzo), espressi per alzata di mano, su nr. 11 presenti e votanti, accertati dagli scrutatori preventivamente designati e proclamati dal Sindaco

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'atto integrativo alla "Convenzione per la gestione coordinata del servizio rifiuti e relativa tariffa in Valle di Fiemme", composto da n. 10 articoli, che unito al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale sub 1);
2. di approvare, e per l'effetto fare propria, la relazione di data 3 marzo 2016, nella quale si dà conto dei motivi della scelta della modalità di affidamento diretto (*in house*) e che contiene il piano industriale ex art. 10 della L.P. 6/2004 e s.m., con l'analisi dell'efficienza ed economicità della scelta, composta da n. 24 pagine e 1 allegato, che unita al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale sub 2);
3. di affidare direttamente (*in house*) a Fiemme Servizi S.p.a. la gestione del servizio rifiuti e relativa tariffa del Comune, secondo il contratto di servizio unito alla presente quale parte integrante e sostanziale sub 3), dando atto che il nuovo contratto di servizio, a seguito della sua stipulazione, sostituirà il contratto di servizio in essere;
4. di pubblicare specificatamente copia della relazione di cui all'allegato 2 sul sito internet dell'Ente;
5. di autorizzare il legale rappresentante dell'Ente alla sottoscrizione degli atti di cui al presente provvedimento;
6. di trasmettere la presente deliberazione alla Comunità territoriale della Val di Fiemme ed alla Società Fiemme Servizi S.p.a. per dare corso agli adempimenti conseguenti.

Ati sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm. e dell'art. 35 dello Statuto comunale;

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104.

MAN/RB/rb
SEGR/RAG.



COMUNE DI CAVALESE

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13

OGGETTO: GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI E RELATIVA TARIFFA. INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme e GLI ALTRI COMUNI DI Fiemme. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A Fiemme Servizi – S.p.A. –CAVALESE.

L'anno duemilasedici addì ventisei del mese di Aprile, ad ore 20:30 in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati a termini di regolamento, si è riunito nella sala delle adunanze, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

MARIA ELENA GIANMOENA	Presidente
SILVANO WELPONER	Sindaco
SILVANO SEBER	Consigliere
GIUSEPPINA VANZO	Consigliere
PAOLO GILMOZZI	Consigliere
ORNELLA VANZO	Consigliere
MANSUETO VANZO	Consigliere
PIERO DELLADIO	Consigliere
JNGRID VANZO	Consigliere
MARILENA MASOCCO	Consigliere
FRANCO CHIODI	Consigliere
MICHELE MALFER	Consigliere
LUCA VANZO	Consigliere
MARIO RIZZOLI	Consigliere
TIZIANO BERLANDA	Consigliere
GIUSEPPE PONTRELLI	Consigliere
BRUNA DALPALU'	Consigliere
FRANCO CORSO	Consigliere

Assenti
X
X

Assiste il Segretario Comunale dott. MAURO GIRARDI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Maria Elena Gianmoena, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto sopra specificato

OGGETTO: GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI E RELATIVA TARIFFA. INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME E GLI ALTRI COMUNI DI FIEMME. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A FIEMME SERVIZI – S.P.A. –CAVALESE.

Deliberazione n. 13

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13 bis della L.P. 16.06.2006, n. 3 e ss.mm. che, nello stabilire che i servizi pubblici a rete di interesse economico vanno gestiti in ambiti territoriali ottimali, prevede al comma 5 che per la fase del ciclo rifiuti corrispondente alla raccolta, l'ambito territoriale ottimale (A.T.O.) non può avere dimensioni inferiori rispetto all'area servita da un unico gestore alla data di entrata in vigore del medesimo articolo.

Considerato che i Comuni di Fiemme hanno da tempo proceduto all'approvazione di identici regolamenti sia per la gestione del servizio rifiuti che per la gestione della tariffa e, al fine di assicurare il mantenimento nel tempo della gestione unitaria del servizio RSU e della relativa tariffa su tutti i Comuni della Valle di Fiemme, che viene considerata quale bacino unitario di utenza del servizio, hanno stipulato tra loro e con il Comprensorio (ora Comunità Territoriale della Val di Fiemme), apposita "convenzione per la gestione coordinata del servizio rifiuti e relativa tariffa in valle di Fiemme".

Preso atto che tale convenzione è stata recentemente rinnovata, fino al 31.03.2020 - n. Rep. 23/2015 della Comunità, d.d. 24.09.2015 - sulla scorta delle deliberazioni dei Comuni interessati e della Comunità Territoriale (per il Comune di Cavalese deliberazione del Consiglio comunale n. 17, d.d. 27.07.2015).

Ricordato che i Comuni e la Comunità Territoriale della Val di Fiemme (all'epoca Comprensorio della Valle di Fiemme), con atto del Notaio dott. Fabio Orlandi Rep. n. 7681, d.d. 08.06.2004, registrato a Cavalese il 22.06.2004 al n. 4141 S.1, hanno costituito la Soc. Fiemme Servizi - S.p.A. - Cavalese, società interamente pubblica alla quale hanno poi affidato direttamente ("in house"), con singoli contratti di servizio, la gestione dell'intero servizio rifiuti che comprende anche l'applicazione e riscossione della tariffa.

Preso atto che i contratti di servizio in essere hanno scadenza al 31.10.2019 e che tale ravvicinata scadenza non consente alla Società di mettere in atto alcuni importanti investimenti sul servizio rifiuti programmati in accordo con i Comuni, quali ad es. la realizzazione dell'autorimessa a Medoia, e che richiedono tempi di ammortamento incompatibili con la scadenza di cui sopra.

Richiamata la L.P. 17.06.2004, n. 6 "Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici" che, all'art. 10 comma 7, lett. d), nel disciplinare i servizi pubblici rientranti nelle materie di competenza provinciale (tra i quali rientra anche il servizio rifiuti), dispone che gli stessi possano essere *gestiti affidandoli direttamente, previo apposito contratto di servizio, a società di capitali a capitale pubblico, a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.*

Richiamata la deliberazione consiliare n. 12, d.d. odierna, mediante cui sono state approvate modifiche allo Statuto di Fiemme Servizi - S.p.A. - Cavalese, adeguandolo alle evoluzioni normative e agli orientamenti giurisprudenziali, sia nazionali che comunitari, in materia di ordinamento delle società di servizi pubblici locali e di affidamento dei servizi con il sistema del c.d. "in house providing", che prevedono, tra l'altro, la necessità di garantire statutariamente la soddisfazione del requisito del "controllo analogo" da parte dei soci, da esercitarsi sia in modo congiunto che in modo disgiunto, al fine di garantire agli stessi di esercitare sulla società un effettivo controllo e potere di indirizzo sostanzialmente analogo a quello esercitato sui loro uffici e servizi.

Preso atto altresì che, sulla base anche di consolidati orientamenti giurisprudenziali della Corte Costituzionale, della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, si deve ritenere ammesso l'esercizio in forma congiunta del controllo analogo da parte di più enti pubblici soci di una medesima società per azioni, consentito ai medesimi enti soci di disciplinare le modalità di tale esercizio, mediante la sottoscrizione di un'apposita convenzione e confermata la possibilità di demandare ad un organo collegiale esterno alla società - in cui siano rappresentati tutti gli enti soci - l'esercizio congiunto del controllo analogo.

Ricordato che, secondo il disposto di cui all'art. 13 comma 2, lett. b) della citata L.P. n. 3/2006 e ss.mm., *qualora il servizio pubblico sia gestito in forma associata tra più enti* (come è il caso in argomento), *l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo che il vigente ordinamento attribuisce agli enti titolari del servizio, spetta: (...) b) a un apposito organo individuato dalla convenzione per la gestione associata nel quale sono rappresentati tutto gli enti titolari del servizio.*

Ritenuto, per i motivi sopra espressi, di apportare le necessarie conseguenti modifiche alla convenzione precedentemente stipulata - n. Rep. 23/2015 della Comunità Territoriale della Val di Fiemme sopra citata.

Ritenuta conseguentemente l'opportunità di rinnovare l'affidamento diretto "in house" del servizio di gestione rifiuti e relativa tariffa in Valle di Fiemme a Fiemme Servizi - S.p.A. - Cavalese, sulla base dello schema di contratto di servizio appositamente predisposto.

Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 19 dello Statuto speciale di autonomia, spetta alla Provincia di Trento normare i servizi pubblici locali.

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 10, comma 6, della citata L.P. n.6/2004 e ss.mm., le quali prevedono che l'erogazione del servizio pubblico sia svolta dagli enti *“..previa predisposizione di un piano industriale che dimostri la possibilità di garantire l'equilibrio economico della gestione tenendo conto del bacino di utenza, del piano degli investimenti e dei livelli tariffari previsti, nonché degli altri contenuti dello schema di contratto di servizio”.*

Vista ed esaminata in proposito la relazione, d.d. 3 marzo 2016, nella quale si dà conto delle motivazioni in ordine alla scelta delle modalità di affidamento diretto ("in house") e nella quale è contenuto il piano industriale surrichiamato, previa analisi dell'efficienza ed economicità della scelta.

Appurato che gli atti sopra richiamati sono stati esaminati e condivisi in sede di Conferenza dei Sindaci tenutasi il 15 febbraio 2016 presso la Comunità Territoriale della Val di Fiemme e, relativamente alla relazione suddetta, nella seduta della Conferenza dei Sindaci tenutasi il 4 marzo 2016 sempre presso la Comunità Territoriale della Val di Fiemme.

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm..

Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni di cui all'art. 81 del medesimo T.U., che vengono allegati al presente provvedimento (parere di regolarità tecnico-amministrativa),

Visto lo Statuto comunale.

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 1 (Cons. Giuseppe Pontrelli), su n. 16, Conss. presenti, di cui n. 14 votanti e n. 2 astenuti (Conss. Franco Corso e Bruna Dalpalù), espressi per alzata di mano, il cui esito è stato proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, l'atto integrativo alla "convenzione per la gestione coordinata del servizio rifiuti e relativa tariffa in valle di Fiemme", nel testo che viene allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
2. di approvare e conseguentemente fare propria la relazione d.d. 3 marzo 2016, che viene allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 2), nella quale viene dato conto delle motivazioni in ordine alla scelta delle modalità di affidamento diretto ("in house") e nella quale è contenuto il piano industriale ex art. 10 della L.P. 6/2004 e ss.mm., con analisi dell'efficienza ed economicità della scelta;
3. di affidare conseguentemente, direttamente ("in house") a Fiemme Servizi - S.p.A. - Cavalese la gestione del servizio rifiuti e relativa tariffa del Comune, secondo il contratto di servizio che si approva e viene allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 3), dando atto che il nuovo contratto di servizio, a seguito della sua stipulazione, sostituirà il precedente contratto di servizio in essere;
4. di disporre la pubblicazione della relazione di cui al precedente n. 2 sul sito internet del Comune;
5. di autorizzare il legale rappresentante dell'Ente alla sottoscrizione degli atti di cui al presente provvedimento;
6. di trasmettere la presente deliberazione alla Comunità Territoriale della Val di Fiemme ed a Fiemme Servizi - S.p.A. - Cavalese.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- *opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;*
- *ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.02.07.2010, n. 104;*
- *in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.*

Verbale letto, approvato e sottoscritto come segue :

LA PRESIDENTE
F.to Maria Elena Gianmoena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. MAURO GIRARDI

Il sottoscritto Segretario Comunale, su dichiarazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo comunale dal 27/04/2016 per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 79, del D.P. Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Addì, 27/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. MAURO GIRARDI

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.

Addì, 27/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. MAURO GIRARDI



COMUNE DI DALANO
Provincia di Trento

ORIGINALE
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 10
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI E RELATIVA TARIFFA. INTEGRAZIONE CONVENZIONE CON I COMUNI E AFFIDO DIRETTO SERVIZIO A FIEMME SERVIZI SPA.
-----------------	--

L'anno duemilasedici, addì tredici del mese di aprile alle ore 20.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale composto dai signori:

		ASSENTI
1	ZORZI MATTIA	SINDACO
2	ZENI FERRUCCIO	VICE SINDACO
3	BRAITO ALESSANDRA	CONSIGLIERE
4	BRAITO STEFANO	CONSIGLIERE
5	BROCCATO FLAVIO	CONSIGLIERE
6	DAGOSTIN GIORGIO	CONSIGLIERE
7	DAGOSTIN LORETTA	CONSIGLIERE
8	DAGOSTIN NORMA	CONSIGLIERE
9	DIODA' PAOLO	CONSIGLIERE
10	DIODA' SILVIO	CONSIGLIERE
11	PARTEL ELVIO	CONSIGLIERE
12	RIZZOLI GIOVANNI	CONSIGLIERE
		X

Assiste il Segretario comunale signor BEZ DOTT.SSA EMANUELA

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il sig. DOTT. MATTIA ZORZI, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione del Consiglio comunale n. 10 dd. 13.04.2016

OGGETTO:	GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI E RELATIVA TARIFFA. INTEGRAZIONE CONVENZIONE CON I COMUNI E AFFIDO DIRETTO SERVIZIO A FIEMME SERVIZI SPA.
-----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 13 bis comma 5 della L.p. 3/2006 e s.m., nello stabilire che tra i servizi pubblici a rete di interesse economico che vanno gestiti in ambiti territoriali ottimali, prevede al comma 5 che "...per la fase del ciclo rifiuti corrispondente alla raccolta, l'A.T.O. non può avere dimensioni inferiori rispetto all'area servita da un unico gestore alla data di entrata in vigore di questo articolo...".

Dato atto che i Comuni di Fiemme hanno da tempo proceduto all'approvazione di identici regolamenti sia per la gestione del servizio rifiuti che per la gestione della tariffa e, al fine di assicurare il mantenimento nel tempo della gestione unitaria del servizio rsu e della relativa tariffa su tutti i Comuni di Fiemme, che viene considerata quale bacino unitario di utenza del servizio, hanno stipulato tra loro e con il Comprensorio (ora Comunità per effetto del Decreto Presidente Provincia Autonoma di Trento n. 113 del 25.06.2010, emanato in attuazione dell'art.8 della L.p. 16.6.2006 n. 3), apposita "convenzione per la gestione coordinata del servizio rifiuti e relativa tariffa in valle di Fiemme".

Preso atto che tale convenzione è stata recentemente rinnovata sino al 31.03.2020 per effetto della deliberazione Assemblea Comunità n. 3 del 27.2.2015 ed a seguire di tutti i Consigli comunali di Fiemme, convenzione poi stipulata sub. Rep 23/2015 (prot. 8131/2015);

Ricordato che i Comuni e la Comunità territoriale della val di Fiemme (all'epoca Comprensorio della valle di Fiemme), con atto Notaio dott. Fabio Orlandi Rep. n. 7681 di data 8.6.2004, registrato a Cavalese il 22.06.2004 al n. 4141 S.1 hanno costituito la Fiemme Servizi spa, società interamente pubblica alla quale hanno poi affidato direttamente (in house), con singoli contratti di servizio, la gestione dell'intero servizio rifiuti che comprende anche l'applicazione e riscossione della tariffa.

Preso atto che i contratti di servizio in essere hanno scadenza al 31.10.2019 e che tale ravvicinata scadenza non consente alla Società di mettere in atto alcuni importanti investimenti sul servizio rifiuti programmati in accordo con i Comuni, quali ad es. la realizzazione dell'autorimessa a Medoia, e che richiedono tempi di ammortamento incompatibili con la scadenza di cui sopra;

Preso atto del parere di data 18.09.2015 dello Studio Legale Girardi di Trento, agli atti, che alla luce dell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale sia in ambito comunitario che nazionale conferma la legittimità e conformità a legge delle c.d. "società in house" e dell'affidamento alle stesse dei servizi pubblici locali dell'Ente.

Richiamata in specifico anche la L.p. 6/2004 (disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici) che, all'art. 10 comma 7 lett. d), nel disciplinare i servizi pubblici rientranti nelle materie di competenza provinciale (tra i quali rientra anche il servizio rifiuti), dispone che gli stessi possano essere gestiti affidandoli direttamente, previo apposito contratto di servizio, *a società di capitali a capitale pubblico, a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.*

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 dd. odierna con la quale sono state approvate le modifiche allo Statuto di Fiemme Servizi spa, adeguandolo alle evoluzioni normative e agli orientamenti giurisprudenziali, sia nazionali che comunitari, in materia di ordinamento delle società di servizi pubblici locali e di affidamento dei servizi con il sistema del c.d. "in house providing", che prevedono, tra l'altro, la necessità di garantire statutariamente la soddisfazione del requisito del "controllo analogo" da parte dei soci, da esercitarsi sia in modo congiunto che in modo

disgiunto, al fine di garantire agli stessi di esercitare sulla società un effettivo controllo e potere di indirizzo sostanzialmente analogo a quello esercitato sui loro uffici e servizi.

Preso atto altresì che i consolidati orientamenti giurisprudenziali della Corte Costituzionale, della Corte Giustizia Unione Europea, della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato in particolare, ammettono l'ipotesi di un esercizio in forma congiunta del controllo analogo da parte di più enti pubblici soci di una medesima società per azioni, consentono ai medesimi enti soci di disciplinare le modalità di tale esercizio mediante la sottoscrizione di un'apposita convenzione e confermano la possibilità di demandare ad un organo collegiale esterno alla società - in cui siano rappresentati tutti gli enti soci - l'esercizio congiunto del controllo analogo.

Ricordato che stante il disposto di cui all'art. 13 comma 2 lett. b della L.p. 3/2006 e s.m., *qualora il servizio pubblico sia gestito in forma associata tra più enti (come è il nostro caso), l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo che il vigente ordinamento attribuisce agli enti titolari del servizio, spetta: (...) b) a un apposito organo individuato dalla convenzione per la gestione associata nel quale sono rappresentati tutto gli enti titolari del servizio*".

Ritenuto, per i motivi sopra espressi, di apportare le necessarie modifiche alla convenzione stipulata sub Rep. 23/2015 sopra citata, quali risultanti dall'atto integrativo allegato.

Ravvisata quindi la possibilità di rinnovare l'affidamento diretto (in house) a Fiemme Servizi spa del servizio di gestione rifiuti e relativa tariffa in valle di Fiemme sulla base dello schema di Contratto di servizio allegato.

Richiamato l'art. 10 comma 6 della L.p. 6/2004 e s.m. che prevede che l'erogazione del servizio pubblico sia svolta dagli enti *"..previa predisposizione di un piano industriale che dimostri la possibilità di garantire l'equilibrio economico della gestione tenendo conto del bacino di utenza, del piano degli investimenti e dei livelli tariffari previsti, nonché degli altri contenuti dello schema di contratto di servizio"* e dato atto che ai sensi art. 8 comma 19 dello Statuto speciale di autonomia spetta alla Provincia di Trento normare i servizi pubblici locali.

Ritenuto pertanto non applicabile la normativa nazionale di cui all'art. 34 comma 20 del D.L. 18.10.2012 n. 179 e s.m. e di cui all'art. 13 comma 25 bis del D.L. 145/2013.

Vista quindi la relazione di data 3 marzo 2016, allegata, nella quale si dà conto dei motivi della scelta della modalità di affidamento diretto (in house) e che contiene il piano industriale sopra richiamato previa analisi dell'efficienza ed economicità della scelta.

Dato atto che gli atti sopra richiamati sono stati esaminati ed unanimemente condivisi da tutti i Comuni e dalla Comunità territoriale della val di Fiemme, nella apposita riunione della Conferenza dei Sindaci tenutasi a Cavalese il giorno 15 febbraio 2016 e, relativamente alla relazione sopra citata, nella seduta della Conferenza del 4 marzo 2016.

Vista la L.P. 16.06.2006. n. 3 e ss. mm.

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 56 della L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m.

Visto inoltre il parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai sensi dell'art. 56 della L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m.

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, palesemente espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'atto integrativo alla "Convenzione per la gestione coordinata del servizio rifiuti e relativa tariffa in valle di Fiemme", composto da n. 10 articoli, che allegato al presente provvedimento sub. 1), costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;

2. di approvare, e per l'effetto fare propria, la relazione di data 3 marzo 2016, allegata, nella quale si dà conto dei motivi della scelta della modalità di affidamento diretto (in house) e che contiene il piano industriale ex art. 10 della L.p. 6/2004 e s.m., con l'analisi dell'efficienza ed economicità della scelta, composta da n. 24 pagine e 1 allegato, che allegata al presente provvedimento sub. 2), costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, e di conseguenza di affidare direttamente (in house) a Fiemme Servizi spa la gestione del servizio rifiuti e relativa tariffa del Comune secondo il contratto di servizio allegato sub 3), dando atto che il nuovo contratto di servizio, a seguito della sua stipulazione, sostituirà il contratto di servizio in essere;
3. di pubblicare specificatamente copia della relazione di cui al precedente punto 2) sul sito internet dell'ente;
4. di autorizzare il legale rappresentante dell'Ente alla sottoscrizione degli atti di cui al presente provvedimento;
5. di trasmettere la presente deliberazione alla Comunità territoriale della val di Fiemme ed alla società Fiemme Servizi spa per dare corso agli adempimenti conseguenti;
6. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.L.L.R.R.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrativa ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

PARERI DI CUI ALL'ART. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m., **parere favorevole** in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**.

Daiano, lì 07.04.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bez dott.ssa Emanuela

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi dell'art. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m., e dell'art. 4 del Regolamento di contabilità, **parere favorevole** in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**.

Daiano, lì 07.04.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Bonelli rag. Patrizia

COMUNE DI PANCHIA'
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: Gestione del servizio rifiuti: integrazione della convenzione tra i Comuni e la Comunità territoriale della Val di Fiemme; rinnovo dell'affidamento "in house" a Fiemme servizi s.p.a. della gestione del servizio

L'anno duemilasedici addì quattordici del mese di Aprile alle ore 20,30 nella sala delle riunioni, ed a seguito di regolari avvisi, recapitati a' sensi di Legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i Signori:

	ASSENTI	
	Giust.	Ingiust.
Zorzi Giuseppe		
Paluselli Renzo		
Vinante Katia		
Delladio Katia		
Dellagiacoma Armando	xxx	
Gilmozzi Paola		
Lauton Stefania		xxx
Longo Elena		
Varesco Sofia		
Vinante Omar		
Volcan Michele		
Zeni Alessandro		

Assiste il Segretario Comunale Signor

dott. Dino Defrancesco

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Giuseppe Zorzi nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

Oggetto: Gestione del servizio rifiuti: integrazione della convenzione tra i Comuni e la Comunità territoriale della Val di Fiemme; rinnovo dell'affidamento "in house" a Fiemme servizi s.p.a. della gestione del servizio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'art. 13 bis della l.p. 3/2006 e s.m. prescrive che i servizi pubblici a rete di interesse economico devono essere gestiti in ambito territoriale ottimale il quale, per la fase del ciclo rifiuti corrispondente alla raccolta, non può avere dimensioni inferiori rispetto all'area servita da un unico gestore alla data di entrata in vigore dell'articolo 13 medesimo.

I Comuni di Fiemme hanno da tempo approvato identici regolamenti sia per la gestione del servizio rifiuti che per la gestione della tariffa. Al fine di assicurare il mantenimento nel tempo della gestione unitaria del servizio in Fiemme, che viene considerata bacino unitario di utenza del servizio, i Comuni hanno stipulato tra loro e con il Comprensorio (ora Comunità per effetto del Decreto Presidente Provincia Autonoma di Trento n. 113 del 25.06.2010, emanato in attuazione dell'art.8 della L.p. 16.6.2006 n. 3), apposita "convenzione per la gestione coordinata del servizio rifiuti e relativa tariffa in valle di Fiemme". Tale convenzione è stata recentemente rinnovata sino al 31.03.2020 con deliberazione consiliare n 10 di data 23.03.2015.

I Comuni e la Comunità territoriale della Val di Fiemme (all'epoca Comprensorio della Valle di Fiemme), con atto del Notaio dott. Fabio Orlandi Rep. n. 7681 di data 8.6.2004, registrato a Cavalese il 22.06.2004 al n. 4141 S.1 hanno costituito Fiemme Servizi S.p.a., società interamente pubblica alla quale hanno poi affidato direttamente "in house", con singoli contratti di servizio, la gestione dell'intero servizio rifiuti che comprende anche l'applicazione e riscossione della tariffa.

I contratti di servizio in essere hanno scadenza al 31.10.2019. Tale scadenza non consente alla società di mettere in atto alcuni importanti investimenti sul servizio rifiuti programmati in accordo con i Comuni, quali ad esempio la realizzazione dell'autorimessa a Medoia, che richiedono tempi di ammortamento incompatibili con la scadenza menzionata.

Nel parere legale di data 18.09.2015 dello Studio Legale Girardi di Trento acquisito da Fiemme Servizi s.p.a. trasmesso al Comune di Panchià in data 26.10.2015 al n. 3784 di protocollo, considerato l'attuale quadro normativo e giurisprudenziale sia in ambito comunitario che nazionale è confermata la legittimità delle c.d. "società in house" e dell'affidamento alle stesse di servizi pubblici locali da parte degli enti soci.

La l.p. 6/2004 (disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici) all'art. 10 comma 7 lett. d) dispone che i servizi pubblici possono essere gestiti affidandoli direttamente, previo apposito contratto di servizio, a società di capitali a capitale pubblico, a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

Con deliberazione consiliare n.13 di data odierna sono state approvate le modifiche allo statuto di Fiemme Servizi s.p.a. adeguandolo alle evoluzioni normative e agli orientamenti giurisprudenziali, sia nazionali che comunitari, in materia di ordinamento delle società di servizi pubblici locali e di affidamento dei servizi con il sistema del c.d. "in house providing", che prevedono, tra l'altro, la

necessità di garantire statutariamente la soddisfazione del requisito del "controllo analogo" da parte dei soci.

I consolidati orientamenti giurisprudenziali della Corte Costituzionale, della Corte Giustizia Unione Europea, della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato in particolare, ammettono l'ipotesi di un esercizio in forma congiunta del controllo analogo da parte di più enti pubblici soci di una medesima società per azioni. Consentono agli enti soci di disciplinare le modalità di tale esercizio mediante la sottoscrizione di un'apposita convenzione e ammettono la possibilità di demandare ad un organo collegiale esterno alla società - in cui siano rappresentati tutti gli enti soci - l'esercizio congiunto del controllo analogo.

Ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. b della l.p. 3/2006 e s.m. qualora il servizio pubblico sia gestito in forma associata tra più enti l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo che il vigente ordinamento attribuisce agli enti titolari del servizio, spetta: (...) b) a un apposito organo individuato dalla convenzione per la gestione associata nel quale sono rappresentati tutti gli enti titolari del servizio".

Per i motivi esposti sopra si ritiene opportuno modificare la convenzione stipulata sub Rep. 23/2015 sopra citata, come indicato nell'atto integrativo allegato alla presente deliberazione.

Per quanto sopra esposto è possibile rinnovare l'affidamento diretto "in house" del servizio di gestione rifiuti in Valle a Fiemme Servizi S.p.a.. Il contratto di servizio regolatore dell'affidamento proposto è allegato alla presente deliberazione.

L'art. 10 comma 6 della L.P. 6/2004 e s.m. prevede che l'erogazione del servizio pubblico è svolta dagli enti previa predisposizione di un piano industriale che dimostri la possibilità di garantire l'equilibrio economico della gestione tenendo conto del bacino di utenza, del piano degli investimenti e dei livelli tariffari previsti, nonché degli altri contenuti dello schema di contratto di servizio.

Ai sensi dell'art. 8, comma 19 dello Statuto speciale di autonomia spetta alla Provincia di Trento la competenza legislativa in materia di servizi pubblici locali. Pertanto non è applicabile la normativa statale di cui all'art. 34, comma 20 del D.L. 18.10.2012 n. 179 e s.m. e di cui all'art. 13 comma 25 bis del D.L. 145/2013.

La relazione di data 3 marzo 2016, allegata alla presente deliberazione, dà conto dei motivi della scelta della modalità di affidamento diretto "in house", contiene il piano industriale e l'analisi dell'efficienza e dell'economicità dell'affidamento diretto proposto.

Gli atti sopra richiamati sono stati esaminati ed unanimemente condivisi da tutti i Comuni e dalla Comunità territoriale della Val di Fiemme, nella riunione della Conferenza dei Sindaci tenutasi a Cavalese il giorno 15 febbraio 2016 e, per quanto riguarda la relazione, nella seduta della Conferenza del 4 marzo 2016.

Pertanto, per quanto esposto sopra si propone: 1) di modificare la convenzione stipulata sub rep. 23/2015 come indicato nell'atto integrativo allegato alla presente deliberazione; 2) di approvare la relazione di data 3 marzo 2016 e il contratto di servizio allegati alla presente deliberazione; 3) di rinnovare l'affidamento diretto "in house" del servizio di gestione rifiuti in Valle a Fiemme Servizi s.p.a secondo il contratto di servizio menzionato.

Condivise le motivazioni e le proposte del relatore.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa rilasciato dal responsabile del servizio interessato.

Visto il DPRReg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.

Visto lo Statuto Comunale.

Con 10 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 10 Consiglieri presenti

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa:

1. di approvare l'atto integrativo alla "Convenzione per la gestione coordinata del servizio rifiuti e relativa tariffa in valle di Fiemme", composto da dieci articoli, che allegato al presente provvedimento sub. 1), costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di approvare la relazione di data 3 marzo 2016, allegata, che dà conto dei motivi della scelta della modalità di affidamento diretto "in house" e che contiene il piano industriale ex art. 10 della L.p. 6/2004 e s.m. e l'analisi dell'efficienza ed economicità dell'affidamento diretto a Fiemme Servizi s.p.a., composta da ventiquattro pagine e un allegato, che allegato al presente provvedimento sub. 2), costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di affidare direttamente "in house" a Fiemme Servizi s.p.a. la gestione del servizio rifiuti e relativa tariffa del Comune secondo il contratto di servizio allegato sub 3), dando atto che il nuovo contratto di servizio, a seguito della sua stipulazione, sostituirà il contratto di servizio in essere;
4. di pubblicare la relazione di cui al precedente punto 2) sul sito istituzionale dell'ente;
5. di autorizzare il legale rappresentante dell'Ente alla sottoscrizione degli atti di cui al presente provvedimento;
6. di trasmettere la presente deliberazione alla Comunità territoriale della Val di Fiemme e alla società Fiemme Servizi s.p.a. per dare corso agli adempimenti conseguenti.

=====

Contro la presente deliberazione è possibile presentare ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dal termine della pubblicazione oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.



COMUNE DI PREDAZZO
PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

Verbale di deliberazione n. 8
del CONSIGLIO COMUNALE del 18/04/2016
(Adunanza di prima convocazione/seduta pubblica)

OGGETTO: Gestione servizio rifiuti e relativa tariffa. Integrazione convenzione con i Comuni e affido diretto servizio a Fiemme servizi spa.

L'anno duemilasedici addì diciotto del mese di aprile alle ore 20:30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:

FACCHINI	GIUSEPPE
BOSIN	MARIA
BOSIN	CHIARA
ADERENTI	GIOVANNI
DELLASEGA	LUCIO
MORANDINI	MAURO
BONINSEGNA	FRANCESCA
BONINSEGNA	PAOLO
BONINSEGNA	TERENS
DE MARCO	LUCA
FELICETTI	MARIA GLORIA
GABRIELLI	ANDREA
MICH	LAURA
MORANDINI	GIANCARLO
OSSI	MARIO
VALENTINO	MICAELA

Assenti i signori:

FACCHINI	TIZIANO	Giustificato
GABRIELLI	MASSIMILIANO	Giustificato

Presenti n. 16 Assenti n.2

Assiste il Segretario Comunale URTHALER CLAUDIO

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor
FACCHINI GIUSEPPE

nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al N. 05 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 13 bis comma 5 della L.p. 3/2006 e s.m., nello stabilire che tra i servizi pubblici a rete di interesse economico che vanno gestiti in ambiti territoriali ottimali, prevede al comma 5 che "...per la fase del ciclo rifiuti corrispondente alla raccolta, l'A.T.O. non può avere dimensioni inferiori rispetto all'area servita da un unico gestore alla data di entrata in vigore di questo articolo...";

Dato atto che i Comuni di Fiemme hanno da tempo proceduto all'approvazione di identici regolamenti sia per la gestione del servizio rifiuti che per la gestione della tariffa e, al fine di assicurare il mantenimento nel tempo della gestione unitaria del servizio rsu e della relativa tariffa su tutti i Comuni di Fiemme, che viene considerata quale bacino unitario di utenza del servizio, hanno stipulato tra loro e con il Comprensorio (ora Comunità per effetto del Decreto Presidente Provincia Autonoma di Trento n. 113 del 25.06.2010, emanato in attuazione dell'art.8 della L.p. 16.6.2006 n. 3), apposta "convenzione per la gestione coordinata del servizio rifiuti e relativa tariffa in valle di Fiemme";

Preso atto che tale convenzione è stata recentemente rinnovata sino al 31.03.2020 per effetto della deliberazione Assemblea Comunità n. 3 del 27.2.2015 ed a seguire di tutti i Consigli comunali di Fiemme, convenzione poi stipulata sub. Rep 23/2015 (prot. 8131/2015);

Ricordato che i Comuni e la Comunità territoriale della val di Fiemme (all'epoca Comprensorio della valle di Fiemme), con atto Notaio dott. Fabio Orlandi Rep. n. 7681 di data 8.6.2004, registrato a Cavalese il 22.06.2004 al n. 4141 S.1 hanno costituito la Fiemme Servizi spa, società interamente pubblica alla quale hanno poi affidato direttamente (in house), con singoli contratti di servizio, la gestione dell'intero servizio rifiuti che comprende anche l'applicazione e riscossione della tariffa;

Preso atto che i contratti di servizio in essere hanno scadenza al 31.10.2019 e che tale ravvicinata scadenza non consente alla Società di mettere in atto alcuni importanti investimenti sul servizio rifiuti programmati in accordo con i Comuni, quali ad es. la realizzazione dell'autorimessa a Medoia, e che richiedono tempi di ammortamento incompatibili con la scadenza di cui sopra;

Preso atto del parere di data 18.09.2015 dello Studio Legale Girardi di Trento (agli atti sub. ns. prot. 9062/2015) che, alla luce dell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale sia in ambito comunitario che nazionale, conferma la legittimità e conformità a legge delle c.d. "società in house" e dell'affidamento alle stesse di servizi pubblici locali dell'ente; *

Richiamata in specifico anche la L.p. 6/2004 (disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici) che, all'art. 10 comma 7 lett. d), nel disciplinare i servizi pubblici rientranti nelle materie di competenza provinciale (tra i quali rientra anche il servizio rifiuti), dispone che gli stessi possano essere gestiti affidandoli direttamente, previo apposito contratto di servizio, *a società di capitali a capitale pubblico, a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano*;

Vista la deliberazione n. 7 di data odierna con la quale sono state approvate le modifiche allo Statuto di Fiemme Servizi spa, adeguandolo alle evoluzioni normative e agli orientamenti giurisprudenziali, sia nazionali che comunitari, in materia di ordinamento delle società di servizi pubblici locali e di affidamento dei servizi con il sistema del c.d. "in house providing", che prevedono, tra l'altro, la necessità di garantire statutariamente la soddisfazione del requisito del "controllo analogo" da parte dei soci, da esercitarsi sia in modo congiunto che in modo disgiunto, al fine di garantire agli stessi di esercitare sulla società un effettivo controllo e potere di indirizzo sostanzialmente analogo a quello esercitato sui loro uffici e servizi;

Preso atto altresì che i consolidati orientamenti giurisprudenziali della Corte Costituzionale, della Corte Giustizia Unione Europea, della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato in particolare, ammettono l'ipotesi di un esercizio in forma congiunta del controllo analogo da parte di

più enti pubblici soci di una medesima società per azioni, consentono ai medesimi enti soci di disciplinare le modalità di tale esercizio mediante la sottoscrizione di un'apposita convenzione e confermano la possibilità di demandare ad un organo collegiale esterno alla società - in cui siano rappresentati tutti gli enti soci - l'esercizio congiunto del controllo analogo;

Ricordato che stante il disposto di cui all'art. 13 comma 2 lett. b della L.p. 3/2006 e s.m., qualora il servizio pubblico sia gestito in forma associata tra più enti (come è il nostro caso), l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo che il vigente ordinamento attribuisce agli enti titolari del servizio, spetta: (...) b) a un apposito organo individuato dalla convenzione per la gestione associata nel quale sono rappresentati tutto gli enti titolari del servizio";

Ritenuto, per i motivi sopra espressi, di apportare le necessarie modifiche alla convenzione stipulata sub Rep. 23/2015 sopra citata, quali risultanti dall'atto integrativo allegato;

Ravvisata quindi la possibilità di rinnovare l'affidamento diretto (in house) a Fiemme Servizi spa del servizio di gestione rifiuti e relativa tariffa in valle di Fiemme sulla base dello schema di Contratto di servizio allegato;

Richiamato l'art. 10 comma 6 della L.p. 6/2004 e s.m. che prevede che l'erogazione del servizio pubblico sia svolta dagli enti "...previa predisposizione di un piano industriale che dimostri la possibilità di garantire l'equilibrio economico della gestione tenendo conto del bacino di utenza, del piano degli investimenti e dei livelli tariffari previsti, nonché degli altri contenuti dello schema di contratto di servizio" e dato atto che ai sensi art. 8 comma 19 dello Statuto speciale di autonomia spetta alla Provincia di Trento normare i servizi pubblici locali;

Ritenuto pertanto non applicabile la normativa nazionale di cui all'art. 34 comma 20 del D.L. 18.10.2012 n. 179 e s.m. e di cui all'art. 13 comma 25 bis del D.L. 145/2013;

Vista quindi la relazione di data 3 marzo 2016, allegata, nella quale si dà conto dei motivi della scelta della modalità di affidamento diretto (in house) e che contiene il piano industriale sopra richiamato previa analisi dell'efficienza ed economicità della scelta;

Dato atto che gli atti sopra richiamati sono stati esaminati ed unanimemente condivisi da tutti i Comuni e dalla Comunità territoriale della val di Fiemme, nella apposita riunione della Conferenza dei Sindaci tenutasi a Cavalese il giorno 15 febbraio 2016 e, relativamente alla relazione sopra citata, nella seduta della Conferenza del 4 marzo 2016;

Vista la L.P. 16.06.2006. n. 3 e ss. mm.

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 20/2007 dd. 04.06.2007 e s.m..

Visto il T.U.L.R. sull'ordinamento dei Comuni della RTAA, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P. Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi ex art. 81 del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. n. 3/L, i seguenti pareri favorevoli:

- Per la regolarità tecnico amministrativa, da parte del Responsabile del Servizio Segreteria;
- Per la regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

Con n. 16 voti favorevoli, n. == voti contrari e n. === astenuti, palesemente espressi, il cui esito è stato proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'atto integrativo alla "Convenzione per la gestione coordinata del servizio rifiuti e relativa tariffa in valle di Fiemme", composto da n. 10 articoli, che allegato al presente provvedimento sub. 1), costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di approvare, e per l'effetto fare propria, la relazione di data 3 marzo 2016, allegata, nella quale si dà conto dei motivi della scelta della modalità di affidamento diretto (in house) e che

contiene il piano industriale ex art. 10 della L.p. 6/2004 e s.m., con l'analisi dell'efficienza ed economicità della scelta, composta da n. 24 pagine e 1 allegato, che allegata al presente provvedimento sub. 2), costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, e di conseguenza di affidare direttamente (in house) a Fiemme Servizi spa la gestione del servizio rifiuti e relativa tariffa del Comune secondo il contratto di servizio allegato sub 3), dando atto che il nuovo contratto di servizio, a seguito della sua stipulazione, sostituirà il contratto di servizio in essere;

3. di pubblicare specificatamente copia della relazione di cui al precedente punto 2) sul sito internet dell'ente;
4. di autorizzare il legale rappresentante dell'Ente alla sottoscrizione degli atti di cui al presente provvedimento;
5. di trasmettere la presente deliberazione alla Comunità territoriale della val di Fiemme ed alla società Fiemme Servizi spa per dare corso agli adempimenti conseguenti;
6. di dare evidenza che, avverso la presente deliberazione, sono ammissibili i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

CU/cu

SEGRET./RAG

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.TO (Giuseppe Facchini)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO (Claudio Urthaler)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Predazzo, li 23-04-2016

VISTO: IL SINDACO
(Maria Bosin)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Claudio Urthaler)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 – T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L)

Certifico io sottoscritto segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 23-04-2016 all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Predazzo, li 23-04-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO (Claudio Urthaler)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare opposizioni entro dieci giorni dall'affissione, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 1.2.2005 n. 3/L.

Predazzo, li 04-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Claudio Urthaler)



COMUNE DI TESERO

Registro deliberazioni n. 12 / 2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Gestione del servizio rifiuti: integrazione della convenzione tra i Comuni e la Comunità territoriale della Val di Fiemme; rinnovo dell'affidamento "in house" a Fiemme Servizi s.p.a. della gestione del servizio.

Il giorno venti aprile 2016 alle ore 20.00 nella sala del Consiglio del Municipio di Tesero in seguito a convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito

IL CONSIGLIO COMUNALE

presieduto dal

SINDACO

ELENA CESCHINI

presenti:

**VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE**

**GIOVANNI ZANON
MATTEO DELLADIO
SILVIA VAIA
CORRADO ZANON**

CONSIGLIERI

**LUCIO VARESCO
FABIO CRISTEL
ROBERTO FANTON
MARISA DELLADIO
ALAN BARBOLINI
MICHELE ZANON**

assenti:

**CONSIGLIERE giustificato
CONSIGLIERE giustificato
CONSIGLIERE giustificato
CONSIGLIERE giustificato**

**DANILO VINANTE
INNOCENZA ZANON
ENRICO VOLCAN
DONATO VINANTE**

assiste il

SEGRETARIO COMUNALE

DINO DEFRANCESCO

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto indicato sopra

Oggetto: Gestione del servizio rifiuti: integrazione della convenzione tra i Comuni e la Comunità territoriale della Val di Fiemme; rinnovo dell'affidamento "in house" a Fiemme Servizi s.p.a. della gestione del servizio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'art. 13 bis della l.p. 3/2006 e s.m. prescrive che i servizi pubblici a rete di interesse economico devono essere gestiti in ambito territoriale ottimale il quale, per la fase del ciclo rifiuti corrispondente alla raccolta, non può avere dimensioni inferiori rispetto all'area servita da un unico gestore alla data di entrata in vigore dell'articolo 13 medesimo.

I Comuni di Fiemme hanno da tempo approvato identici regolamenti sia per la gestione del servizio rifiuti che per la gestione della tariffa. Al fine di assicurare il mantenimento nel tempo della gestione unitaria del servizio in Fiemme, che viene considerata bacino unitario di utenza del servizio, i Comuni hanno stipulato tra loro e con il Comprensorio (ora Comunità per effetto del Decreto Presidente Provincia Autonoma di Trento n. 113 del 25.06.2010, emanato in attuazione dell'art.8 della L.p. 16.6.2006 n. 3), apposita "convenzione per la gestione coordinata del servizio rifiuti e relativa tariffa in valle di Fiemme". Tale convenzione è stata recentemente rinnovata sino al 31.03.2020 con deliberazione consiliare n 3 di data 19.03.2015.

I Comuni e la Comunità territoriale della Val di Fiemme (all'epoca Comprensorio della Valle di Fiemme), con atto del Notaio dott. Fabio Orlandi Rep. n. 7681 di data 8.6.2004, registrato a Cavalese il 22.06.2004 al n. 4141 S.1 hanno costituito Fiemme Servizi s.p.a., società interamente pubblica alla quale hanno poi affidato direttamente "in house", con singoli contratti di servizio, la gestione dell'intero servizio rifiuti che comprende anche l'applicazione e riscossione della tariffa.

I contratti di servizio in essere hanno scadenza al 31.10.2019. Tale scadenza non consente alla società di mettere in atto alcuni importanti investimenti sul servizio rifiuti programmati in accordo con i Comuni, quali ad esempio la realizzazione dell'autorimessa a Medoina, che richiedono tempi di ammortamento incompatibili con la scadenza menzionata.

Nel parere legale di data 18.09.2015 dello Studio Legale Girardi di Trento acquisito da Fiemme Servizi s.p.a. trasmesso al Comune di Tesero in data 18.03.2016 al n. 1585 di protocollo, considerato l'attuale quadro normativo e giurisprudenziale sia in ambito comunitario che nazionale è confermata la legittimità delle c.d. "società in house" e dell'affidamento alle stesse di servizi pubblici locali da parte degli enti soci.

La l.p. 6/2004 (disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici) all'art. 10 comma 7 lett. d) dispone che i servizi pubblici possono essere gestiti affidandoli direttamente, previo apposito contratto di servizio, a società di capitali a capitale pubblico, a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un

controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

Con deliberazione consiliare odierna sono state approvate le modifiche allo statuto di Fiemme Servizi s.p.a, adeguandolo alle evoluzioni normative e agli orientamenti giurisprudenziali, sia nazionali che comunitari, in materia di ordinamento delle società di servizi pubblici locali e di affidamento dei servizi con il sistema del c.d. "in house providing", che prevedono, tra l'altro, la necessità di garantire statutariamente la soddisfazione del requisito del "controllo analogo" da parte dei soci.

I consolidati orientamenti giurisprudenziali della Corte Costituzionale, della Corte Giustizia Unione Europea, della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato in particolare, ammettono l'ipotesi di un esercizio in forma congiunta del controllo analogo da parte di più enti pubblici soci di una medesima società per azioni. Consentono agli enti soci di disciplinare le modalità di tale esercizio mediante la sottoscrizione di un'apposita convenzione e ammettono la possibilità di demandare ad un organo collegiale esterno alla società - in cui siano rappresentati tutti gli enti soci - l'esercizio congiunto del controllo analogo.

Ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. b della l.p. 3/2006 e s.m. qualora il servizio pubblico sia gestito in forma associata tra più enti l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo che il vigente ordinamento attribuisce agli enti titolari del servizio, spetta: (...) b) a un apposito organo individuato dalla convenzione per la gestione associata nel quale sono rappresentati tutti gli enti titolari del servizio".

Per i motivi esposti sopra si ritiene opportuno modificare la convenzione stipulata sub Rep. 23/2015 sopra citata, come indicato nell'atto integrativo allegato alla presente deliberazione.

Per quanto sopra esposto è possibile rinnovare l'affidamento diretto "in house" del servizio di gestione rifiuti in Valle a Fiemme Servizi s.p.a.. Il contratto di servizio regolatore dell'affidamento proposto è allegato alla presente deliberazione.

L'art. 10 comma 6 della L.p. 6/2004 e s.m. prevede che l'erogazione del servizio pubblico è svolta dagli enti previa predisposizione di un piano industriale che dimostri la possibilità di garantire l'equilibrio economico della gestione tenendo conto del bacino di utenza, del piano degli investimenti e dei livelli tariffari previsti, nonché degli altri contenuti dello schema di contratto di servizio.

Ai sensi dell'art. 8, comma 19 dello Statuto speciale di autonomia spetta alla Provincia di Trento la competenza legislativa in materia di servizi pubblici locali. Pertanto non è applicabile la normativa statale di cui all'art. 34, comma 20 del D.L. 18.10.2012 n. 179 e s.m. e di cui all'art. 13 comma 25 bis del D.L. 145/2013.

La relazione di data 3 marzo 2016, allegata alla presente deliberazione, dà conto dei motivi della scelta della modalità di affidamento diretto "in house", contiene il piano industriale e l'analisi dell'efficienza e dell'economicità dell'affidamento diretto proposto.

Gli atti sopra richiamati sono stati esaminati ed unanimemente condivisi da tutti i Comuni e dalla Comunità territoriale della Val di Fiemme, nella riunione della Conferenza dei Sindaci tenutasi a

Cavalese il giorno 15 febbraio 2016 e, per quanto riguarda la relazione, nella seduta della Conferenza del 4 marzo 2016.

Pertanto, per quanto esposto sopra si propone: 1) di modificare la convenzione stipulata sub rep. 23/2015 come indicato nell'atto integrativo allegato alla presente deliberazione; 2) di approvare la relazione di data 3 marzo 2016 e il contratto di servizio allegati alla presente deliberazione; 3) di rinnovare l'affidamento diretto "in house" del servizio di gestione rifiuti in Valle a Fiemme Servizi s.p.a secondo il contratto di servizio menzionato.

Condivise le motivazioni e le proposte del relatore.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa rilasciato dal responsabile del servizio interessato.

Visto il DPREg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m..

Visti gli articoli 4 e 27 dello Statuto comunale.

Visto l'articolo 1 bis del Regolamento organico del personale.

Con 11 voti favorevoli, espressi per alzata di mano dagli 11 Consiglieri presenti

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa:

1. Di approvare l'atto integrativo alla "Convenzione per la gestione coordinata del servizio rifiuti e relativa tariffa in valle di Fiemme", composto da dieci articoli, che allegato al presente provvedimento sub. 1), costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. Di approvare la relazione di data 3 marzo 2016, allegata, che dà conto dei motivi della scelta della modalità di affidamento diretto "in house" e che contiene il piano industriale ex art. 10 della L.p. 6/2004 e s.m. e l'analisi dell'efficienza ed economicità dell'affidamento diretto a Fiemme Servizi s.p.a., composta da ventiquattro pagine e un allegato, che allegata al presente provvedimento sub. 2), costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.
3. Di affidare direttamente "in house" a Fiemme Servizi s.p.a. la gestione del servizio rifiuti e relativa tariffa del Comune secondo il contratto di servizio allegato sub 3), dando atto che il nuovo contratto di servizio, a seguito della sua stipulazione, sostituirà il contratto di servizio in essere.
4. Di pubblicare la relazione di cui al precedente punto 2) sul sito istituzionale dell'ente.

5. Di autorizzare il legale rappresentante dell'Ente alla sottoscrizione degli atti di cui al presente provvedimento.
6. Di trasmettere la presente deliberazione alla Comunità territoriale della Val di Fiemme e alla società Fiemme Servizi s.p.a. per dare corso agli adempimenti conseguenti.

=====

Contro la presente deliberazione è possibile presentare ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dal termine della pubblicazione oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.

Determinazione nr. 09 dd. 14.03.2016

Oggetto: gestione servizio rifiuti e relativa tariffa. Integrazione convenzione con i Comuni e affidamento diretto servizio a Fiemme servizi spa.

Premesso

la proposta di deliberazione circa l'integrazione della convenzione Fiemme Servizi spa con i Comuni soci e affidamento diretto servizio;

i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile acquisiti ex art. 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L, come da ultimo modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 nr. 25;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 13 bis, comma 5, della L.P. nr. 3/2006 e s.m., nello stabilire che tra i servizi pubblici a rete di interesse economico che vanno gestiti in ambiti territoriali ottimali, prevede al comma 5 che *"...per la fase del ciclo rifiuti corrispondente alla raccolta, l'A.T.O. non può avere dimensioni inferiori rispetto all'area servita da un unico gestore alla data di entrata in vigore di questo articolo..."*;

Dato atto che i Comuni di Fiemme hanno da tempo proceduto all'approvazione di identici regolamenti sia per la gestione del servizio rifiuti che per la gestione della tariffa e, al fine di assicurare il mantenimento nel tempo della gestione unitaria del servizio rsu e della relativa tariffa su tutti i Comuni di Fiemme, che viene considerata quale bacino unitario di utenza del servizio, hanno stipulato tra loro e con il Comprensorio (ora Comunità per effetto del Decreto Presidente Provincia Autonoma di Trento n. 113 del 25.06.2010, emanato in attuazione dell'art.8 della L.p. 16.6.2006 n. 3), apposita *"convenzione per la gestione coordinata del servizio rifiuti e relativa tariffa in valle di Fiemme"*;

Preso atto che tale convenzione è stata recentemente rinnovata sino al 31.03.2020 per effetto della deliberazione Assemblea Comunità n. 3 del 27.2.2015 ed a seguire di tutti i Consigli comunali di Fiemme, convenzione poi stipulata sub. Rep. 23/2015 (prot. 8131/2015);

Ricordato che i Comuni e la Comunità territoriale della val di Fiemme (all'epoca Comprensorio della Valle di Fiemme), con atto Notaio dott. Fabio Orlandi Rep. n. 7681 di data 8.6.2004, registrato a Cavalese il 22.06.2004 al n. 4141 S.1 hanno costituito la Fiemme Servizi spa, società interamente pubblica alla quale hanno poi affidato direttamente (in house), con singoli contratti di servizio, la gestione dell'intero servizio rifiuti che comprende anche l'applicazione e riscossione della tariffa;

Preso atto che i contratti di servizio in essere hanno scadenza al 31.10.2019 e che tale ravvicinata scadenza non consente alla Società di mettere in atto alcuni importanti investimenti sul servizio rifiuti programmati in accordo con i Comuni, quali ad es. la realizzazione dell'autorimessa a Medoina, e che richiedono tempi di ammortamento incompatibili con la scadenza di cui sopra;

Preso atto del parere di data 18.09.2015 dello Studio Legale Girardi di Trento (agli atti sub. ns. prot. 9062/2015) che, alla luce dell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale sia in ambito comunitario che nazionale, conferma la legittimità e conformità a legge delle c.d. *"società in house"* e dell'affidamento alle stesse di servizi pubblici locali dell'ente;

Richiamata in specifico anche la L.P. nr. 6/2004 (disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici) che, all'art. 10, comma 7, lett. d), nel disciplinare i servizi pubblici rientranti nelle materie di competenza provinciale (tra i quali rientra anche il servizio rifiuti), dispone che gli stessi possano essere gestiti affidandoli direttamente, previo apposito contratto di servizio, *a società di capitali a capitale pubblico, a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano*;

Vista la deliberazione nr. 8 di data odierna con la quale sono state approvate le modifiche allo Statuto di Fiemme Servizi spa, adeguandolo alle evoluzioni normative e agli orientamenti giurisprudenziali, sia nazionali che comunitari, in materia di ordinamento delle società di servizi pubblici locali e di affidamento dei servizi con il sistema del c.d. *"in house providing"*, che prevedono, tra l'altro, la necessità di garantire statutariamente la soddisfazione del requisito del "controllo analogo" da parte dei soci, da esercitarsi sia in modo congiunto che in modo disgiunto, al fine di garantire agli stessi di esercitare sulla società un effettivo controllo e potere di indirizzo sostanzialmente analogo a quello esercitato sui loro uffici e servizi;

Preso atto, altresì, che i consolidati orientamenti giurisprudenziali della Corte Costituzionale, della Corte Giustizia Unione Europea, della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato in particolare, ammettono l'ipotesi di un esercizio in forma congiunta del controllo analogo da parte di più enti pubblici soci di una medesima società per azioni, consentono ai medesimi enti soci di disciplinare le modalità di tale esercizio mediante la sottoscrizione di un'apposita convenzione e confermano la possibilità di demandare ad un organo collegiale esterno alla società - in cui siano rappresentati tutti gli enti soci - l'esercizio congiunto del controllo analogo;

Ricordato che stante il disposto di cui all'art. 13 comma 2 lett. b della L.p. 3/2006 e s.m., *qualora il servizio pubblico sia gestito in forma associata tra più enti* (come è il nostro caso), *l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo che il vigente ordinamento attribuisce agli enti titolari del servizio, spetta: (...) b) a un apposito organo individuato dalla convenzione per la gestione associata nel quale sono rappresentati tutto gli enti titolari del servizio*”;

Ritenuto, per i motivi sopra espressi, di apportare le necessarie modifiche alla convenzione stipulata sub Rep. 23/2015 sopra citata, quali risultanti dall'atto integrativo allegato;

Ravvisata, quindi, la possibilità di rinnovare l'affidamento diretto (in house) a Fiemme Servizi spa del servizio di gestione rifiuti e relativa tariffa in Valle di Fiemme sulla base dello schema di Contratto di servizio allegato;

Richiamato l'art. 10 comma 6 della L.P. nr. 6/2004 e s.m. che prevede che l'erogazione del servizio pubblico sia svolta dagli enti “(...) *previa predisposizione di un piano industriale che dimostri la possibilità di garantire l'equilibrio economico della gestione tenendo conto del bacino di utenza, del piano degli investimenti e dei livelli tariffari previsti, nonché degli altri contenuti dello schema di contratto di servizio*” e dato atto che ai sensi art. 8, comma 19, dello Statuto speciale di autonomia spetta alla Provincia di Trento normare i servizi pubblici locali;

Ritenuto pertanto non applicabile la normativa nazionale di cui all'art. 34 comma 20 del D.L. 18.10.2012 n. 179 e s.m. e di cui all'art. 13 comma 25 bis del D.L. 145/2013;

Vista quindi la relazione di data 3 marzo 2016, allegata, nella quale si dà conto dei motivi della scelta della modalità di affidamento diretto (in house) e che contiene il piano industriale sopra richiamato previa analisi dell'efficienza ed economicità della scelta;

Dato atto che gli atti sopra richiamati sono stati esaminati ed unanimemente condivisi da tutti i Comuni e dalla Comunità territoriale della val di Fiemme, nella apposita riunione della Conferenza dei Sindaci tenutasi a Cavalese il giorno 15 febbraio 2016 e, relativamente alla relazione sopra citata, nella seduta della Conferenza del 4 marzo 2016;

Vista la L.P. 16.06.2006 nr. 3 e ss. mm.

Visto lo Statuto della Comunità territoriale della Val di Fiemme;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione T.A.A., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P. Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 nR. 11;

Dopo di battito nei termini di cui al processo verbale della seduta;

Su conforme invito del Presidente;

Con voti favorevoli 11, su nr. 11 presenti e votanti, espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente che, con l'ausilio degli scrutatori precedentemente designati ne proclama l'esito;

d e l i b e r a

1= di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'atto integrativo alla “*Convenzione per la gestione coordinata del servizio rifiuti e relativa tariffa in valle di Fiemme*”, composto da nr. 10 articoli, che allegato al presente provvedimento sub. 1), costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;

2= di approvare, e per l'effetto fare propria, la relazione di data 3 marzo 2016, allegata, nella quale si dà conto dei motivi della scelta della modalità di affidamento diretto (in house) e che contiene il piano industriale ex art. 10 della L.p. 6/2004 e s.m., con l'analisi dell'efficienza ed economicità della scelta, composta da n. 24 pagine e 1 allegato, che allegato al presente provvedimento sub. 2), costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, e di conseguenza di affidare direttamente (in house) a Fiemme Servizi spa la gestione del servizio rifiuti e relativa tariffa del Comune secondo il contratto di servizio allegato sub 3), dando atto che il nuovo contratto di servizio, a seguito della sua stipulazione, sostituirà il contratto di servizio in essere;

3= di pubblicare specificatamente copia della relazione di cui al precedente punto 2) sul sito internet comunale;;

- 4= di autorizzare il legale rappresentante dell'Ente alla sottoscrizione degli atti di cui al presente provvedimento;
- 5= di trasmettere la presente deliberazione alla Comunità territoriale della Val di Fiemme ed alla società Fiemme Servizi spa per dare corso agli adempimenti conseguenti;
- 6= di dare atto, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. nr. 23/1992, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, 5° comma del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione T.A.A. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L e s.m.;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 del D.Lvo 02.07.2010 nr. 104;
 - *in alternativa* ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.1.1971 nr. 1199.



COMUNE DI VARENA
Provincia di Trento

**COPIA FIEMME
SERVIZI**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 008
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO:

**GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI E RELATIVA TARIFFA.
INTEGRAZIONE CONVENZIONE CON I COMUNI E AFFIDO
DIRETTO SERVIZIO A FIEMME SERVIZI SPA.**

Il giorno **19** del mese di **aprile 2016** alle ore **20.30** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è convocato il Consiglio Comunale composto dai signori:

		Assenti	
		Giust.	Ingiust
1. GIANMOENA PARIDE	SINDACO		
2. BONELLI FLORIANO	VICE SINDACO		
3. DEFRANCESCO MICHELE	CONSIGLIERE		
4. DEFRANCESCO NICOLA	CONSIGLIERE	X	
5. DEFRANCESCO STEFANIA	CONSIGLIERE		
6. DONEI ALEX	CONSIGLIERE		
7. FONTANA GIANCARLO	CONSIGLIERE		
8. GOSS ALBERTO	CONSIGLIERE		
9. MORANDI JENNY	CONSIGLIERE		
10. POLESANA ALEX	CONSIGLIERE		
11. SCARIAN FEDERICA	CONSIGLIERE		
12. SCARIAN SILVIO	CONSIGLIERE		

Assiste il Segretario Comunale
dott.ssa Bez Emanuela

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il dott. Paride Gianmoena nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione del Consiglio comunale n. 8 dd. 19.04.2016

OGGETTO: GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI E RELATIVA TARIFFA. INTEGRAZIONE CONVENZIONE CON I COMUNI E AFFIDO DIRETTO SERVIZIO A FIEMME SERVIZI SPA.

Prima della trattazione del presente provvedimento si assentano dall'aula i Conss. GOSS Alberto e DEFRANCESCO Stefania ai sensi dell'art. 14 del TULLRROC, in quanto dipendente l'uno e Presidente dell'Organismo di Vigilanza l'altra, della Società Fiemme Servizi Srl.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 13 bis comma 5 della L.p. 3/2006 e s.m., nello stabilire che tra i servizi pubblici a rete di interesse economico che vanno gestiti in ambiti territoriali ottimali, prevede al comma 5 che "...per la fase del ciclo rifiuti corrispondente alla raccolta, l'A.T.O. non può avere dimensioni inferiori rispetto all'area servita da un unico gestore alla data di entrata in vigore di questo articolo...";

Dato atto che i Comuni di Fiemme hanno da tempo proceduto all'approvazione di identici regolamenti sia per la gestione del servizio rifiuti che per la gestione della tariffa e, al fine di assicurare il mantenimento nel tempo della gestione unitaria del servizio rsu e della relativa tariffa su tutti i Comuni di Fiemme, che viene considerata quale bacino unitario di utenza del servizio, hanno stipulato tra loro e con il Comprensorio (ora Comunità per effetto del Decreto Presidente Provincia Autonoma di Trento n. 113 del 25.06.2010, emanato in attuazione dell'art.8 della L.p. 16.6.2006 n. 3), apposita "convenzione per la gestione coordinata del servizio rifiuti e relativa tariffa in valle di Fiemme";

Preso atto che tale convenzione è stata recentemente rinnovata sino al 31.03.2020 per effetto della deliberazione Assemblea Comunità n. 3 del 27.2.2015 ed a seguire di tutti i Consigli comunali di Fiemme, convenzione poi stipulata sub. Rep 23/2015 (prot. 8131/2015);

Ricordato che i Comuni e la Comunità territoriale della val di Fiemme (all'epoca Comprensorio della valle di Fiemme), con atto Notaio dott. Fabio Orlandi Rep. n. 7681 di data 8.6.2004, registrato a Cavalese il 22.06.2004 al n. 4141 S.1 hanno costituito la Fiemme Servizi spa, società interamente pubblica alla quale hanno poi affidato direttamente (in house), con singoli contratti di servizio, la gestione dell'intero servizio rifiuti che comprende anche l'applicazione e riscossione della tariffa;

Preso atto che i contratti di servizio in essere hanno scadenza al 31.10.2019 e che tale ravvicinata scadenza non consente alla Società di mettere in atto alcuni importanti investimenti sul servizio rifiuti programmati in accordo con i Comuni, quali ad es. la realizzazione dell'autorimessa a Medoia, e che richiedono tempi di ammortamento incompatibili con la scadenza di cui sopra;

Preso atto del parere di data 18.09.2015 dello Studio Legale Girardi di Trento (agli atti sub. ns. prot. 4820/2015) che, alla luce dell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale sia in ambito comunitario che nazionale, conferma la legittimità e conformità a legge delle c.d. "società in house" e dell'affidamento alle stesse di servizi pubblici locali dell'ente;

Richiamata in specifico anche la L.p. 6/2004 (disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici) che, all'art. 10 comma 7 lett. d), nel disciplinare i servizi pubblici rientranti nelle materie di competenza provinciale (tra i quali rientra anche il servizio rifiuti), dispone che gli stessi possano essere gestiti affidandoli direttamente, previo apposito contratto di servizio, *a società di capitali a capitale pubblico, a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano*;

Vista la deliberazione n. 7 di data odierna con la quale sono state approvate le modifiche allo Statuto di Fiemme Servizi spa, adeguandolo alle evoluzioni normative e agli orientamenti giurisprudenziali, sia nazionali che comunitari, in materia di ordinamento delle società di servizi

pubblici locali e di affidamento dei servizi con il sistema del c.d. "in house providing", che prevedono, tra l'altro, la necessità di garantire statutariamente la soddisfazione del requisito del "controllo analogo" da parte dei soci, da esercitarsi sia in modo congiunto che in modo disgiunto, al fine di garantire agli stessi di esercitare sulla società un effettivo controllo e potere di indirizzo sostanzialmente analogo a quello esercitato sui loro uffici e servizi;

Preso atto altresì che i consolidati orientamenti giurisprudenziali della Corte Costituzionale, della Corte Giustizia Unione Europea, della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato in particolare, ammettono l'ipotesi di un esercizio in forma congiunta del controllo analogo da parte di più enti pubblici soci di una medesima società per azioni, consentono ai medesimi enti soci di disciplinare le modalità di tale esercizio mediante la sottoscrizione di un'apposita convenzione e confermano la possibilità di demandare ad un organo collegiale esterno alla società - in cui siano rappresentati tutti gli enti soci - l'esercizio congiunto del controllo analogo;

Ricordato che stante il disposto di cui all'art. 13 comma 2 lett. b della L.p. 3/2006 e s.m., *qualora il servizio pubblico sia gestito in forma associata tra più enti* (come è il nostro caso), *l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo che il vigente ordinamento attribuisce agli enti titolari del servizio, spetta: (...) b) a un apposito organo individuato dalla convenzione per la gestione associata nel quale sono rappresentati tutto gli enti titolari del servizio*";

Ritenuto, per i motivi sopra espressi, di apportare le necessarie modifiche alla convenzione stipulata sub Rep. 23/2015 sopra citata, quali risultanti dall'atto integrativo allegato;

Ravvisata quindi la possibilità di rinnovare l'affidamento diretto (in house) a Fiemme Servizi spa del servizio di gestione rifiuti e relativa tariffa in valle di Fiemme sulla base dello schema di Contratto di servizio allegato;

Richiamato l'art. 10 comma 6 della L.p. 6/2004 e s.m. che prevede che l'erogazione del servizio pubblico sia svolta dagli enti *"...previa predisposizione di un piano industriale che dimostri la possibilità di garantire l'equilibrio economico della gestione tenendo conto del bacino di utenza, del piano degli investimenti e dei livelli tariffari previsti, nonché degli altri contenuti dello schema di contratto di servizio"* e dato atto che ai sensi art. 8 comma 19 dello Statuto speciale di autonomia spetta alla Provincia di Trento normare i servizi pubblici locali;

Ritenuto pertanto non applicabile la normativa nazionale di cui all'art. 34 comma 20 del D.L. 18.10.2012 n. 179 e s.m. e di cui all'art. 13 comma 25 bis del D.L. 145/2013;

Vista quindi la relazione di data 3 marzo 2016, allegata, nella quale si dà conto dei motivi della scelta della modalità di affidamento diretto (in house) e che contiene il piano industriale sopra richiamato previa analisi dell'efficienza ed economicità della scelta;

Dato atto che gli atti sopra richiamati sono stati esaminati ed unanimemente condivisi da tutti i Comuni e dalla Comunità territoriale della val di Fiemme, nella apposita riunione della Conferenza dei Sindaci tenutasi a Cavalese il giorno 15 febbraio 2016 e, relativamente alla relazione sopra citata, nella seduta della Conferenza del 4 marzo 2016;

Vista la L.P. 16.06.2006. n. 3 e ss. mm.;

Visto lo Statuto del Comune di Varena;

Visto il T.U.L.R. sull'ordinamento dei Comuni della RTAA, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P. Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11;

Visti gli uniti parere favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 56 della L.r. 4.1.1993 n. 1 e s.m.;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri, come da verbale di seduta;

Con n. 8 voti favorevoli, n. == voti contrari e n. 1 astenuto (Scarian Silvio), palesemente espressi, il cui esito è stato proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori;

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'atto integrativo alla "Convenzione per la

gestione coordinata del servizio rifiuti e relativa tariffa in valle di Fiemme”, composto da n. 10 articoli, che allegato al presente provvedimento sub. 1), costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;

2. di approvare, e per l'effetto fare propria, la relazione di data 3 marzo 2016, allegata, nella quale si dà conto dei motivi della scelta della modalità di affidamento diretto (in house) e che contiene il piano industriale ex art. 10 della L.p. 6/2004 e s.m., con l'analisi dell'efficienza ed economicità della scelta, composta da n. 24 pagine e 1 allegato, che allegata al presente provvedimento sub. 2), costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, e di conseguenza di affidare direttamente (in house) a Fiemme Servizi spa la gestione del servizio rifiuti e relativa tariffa del Comune secondo il contratto di servizio allegato sub 3), dando atto che il nuovo contratto di servizio, a seguito della sua stipulazione, sostituirà il contratto di servizio in essere;
3. di pubblicare specificatamente copia della relazione di cui al precedente punto 2) sul sito internet dell'ente;
4. di autorizzare il legale rappresentante dell'Ente alla sottoscrizione degli atti di cui al presente provvedimento;
5. di trasmettere la presente deliberazione alla Comunità territoriale della val di Fiemme ed alla società Fiemme Servizi spa per dare corso agli adempimenti conseguenti;
6. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
 - per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrativa ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

-----OooOO-----

EB/os

PARERI DI CUI ALL'ART. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m., **parere favorevole** in ordine alla REGOLARITA' TECNICA.

Varena, 15.04.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Emanuela Bez

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m., e dell'art. 4 del Regolamento di contabilità, **parere favorevole** in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE.

Varena, 15.04.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****COMUNE DI ZIANO DI FIEMME****TRENTO****C O P I A**☐ Affissa all'Albo Pretorio
il 30/03/2016**Gestione servizio rifiuti e relativa tariffa. Integrazione convenzione con i Comuni e affido diretto servizio a Fiemme Servizi Spa.****Nr. Progr. 7****Data 25/03/2016****Seduta Nr. 1****Adunanza ORDINARIA, Seduta di PRIMA Convocazione in data 25/03/2016 Ore 17:30**

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala delle riunioni, oggi 25/03/2016 alle Ore 17:30 in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
Vanzetta Fabio	SINDACO	Presente
GIACOMUZZI ELENA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Partel Erik	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Sieff Susanna	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Deflorian Maria Chiara	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Vanzetta Maurizio	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Giacomuzzi Genny	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Comini Marzia	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
Zanon Carlo	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
ZORZI ENRICO	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
Vanzetta Nicola	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
GIACOMUZZI PAOLO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Rossi Eros	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
Vanzetta Silvia	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Vanzo Patrizia	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Totale Presenti	12	Totale Assenti 3

Assenti giustificati i signori:

COMINI MARZIA; ZORZI ENRICO; ROSSI EROS

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Urthaler Claudio

In qualità di SINDACO, il Sig. VANZETTA FABIO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 13 bis comma 5 della L.p. 3/2006 e s.m., nello stabilire che tra i servizi pubblici a rete di interesse economico che vanno gestiti in ambiti territoriali ottimali, prevede al comma 5 che "...per la fase del ciclo rifiuti corrispondente alla raccolta, l'A.T.O. non può avere dimensioni inferiori rispetto all'area servita da un unico gestore alla data di entrata in vigore di questo articolo...";

Dato atto che i Comuni di Fiemme hanno da tempo proceduto all'approvazione di identici regolamenti sia per la gestione del servizio rifiuti che per la gestione della tariffa e, al fine di assicurare il mantenimento nel tempo della gestione unitaria del servizio rsu e della relativa tariffa su tutti i Comuni di Fiemme, che viene considerata quale bacino unitario di utenza del servizio, hanno stipulato tra loro e con il Comprensorio (ora Comunità per effetto del Decreto Presidente Provincia Autonoma di Trento n. 113 del 25.06.2010, emanato in attuazione dell'art.8 della L.p. 16.6.2006 n. 3), apposita "convenzione per la gestione coordinata del servizio rifiuti e relativa tariffa in valle di Fiemme";

Preso atto che tale convenzione è stata recentemente rinnovata sino al 31.03.2020 per effetto della deliberazione Assemblea Comunità n. 3 del 27.2.2015 ed a seguire di tutti i Consigli comunali di Fiemme, convenzione poi stipulata sub. Rep 23/2015 (prot. 8131/2015);

Ricordato che i Comuni e la Comunità territoriale della val di Fiemme (all'epoca Comprensorio della valle di Fiemme), con atto Notaio dott. Fabio Orlandi Rep. n. 7681 di data 8.6.2004, registrato a Cavalese il 22.06.2004 al n. 4141 S.1 hanno costituito la Fiemme Servizi spa, società interamente pubblica alla quale hanno poi affidato direttamente (in house), con singoli contratti di servizio, la gestione dell'intero servizio rifiuti che comprende anche l'applicazione e riscossione della tariffa;

Preso atto che i contratti di servizio in essere hanno scadenza al 31.10.2019 e che tale ravvicinata scadenza non consente alla Società di mettere in atto alcuni importanti investimenti sul servizio rifiuti programmati in accordo con i Comuni, quali ad es. la realizzazione dell'autorimessa a Medoina, e che richiedono tempi di ammortamento incompatibili con la scadenza di cui sopra;

Preso atto del parere di data 18.09.2015 dello Studio Legale Girardi di Trento (agli atti sub. ns. prot. 9062/2015) che, alla luce dell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale sia in ambito comunitario che nazionale, conferma la legittimità e conformità a legge delle c.d. "società in house" e dell'affidamento alle stesse di servizi pubblici locali dell'ente;

Richiamata in specifico anche la L.p. 6/2004 (disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici) che, all'art. 10 comma 7 lett. d), nel disciplinare i servizi pubblici rientranti nelle materie di competenza provinciale (tra i quali rientra anche il servizio rifiuti), dispone che gli stessi possano essere gestiti affidandoli direttamente, previo apposito contratto di servizio, *a società di capitali a capitale pubblico, a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano*;

Vista la deliberazione n. 6 di data odierna con la quale sono state approvate le modifiche allo Statuto di Fiemme Servizi spa, adeguandolo alle evoluzioni normative e agli orientamenti giurisprudenziali, sia nazionali che comunitari, in materia di ordinamento delle società di servizi pubblici locali e di affidamento dei servizi con il sistema del c.d. "in house providing", che prevedono, tra l'altro, la necessità di garantire statutariamente la soddisfazione del requisito del "controllo analogo" da parte dei soci, da esercitarsi sia in modo congiunto che in modo disgiunto, al fine di garantire agli stessi di esercitare sulla società un effettivo controllo e potere di indirizzo sostanzialmente analogo a quello esercitato sui loro uffici e servizi;

Preso atto altresì che i consolidati orientamenti giurisprudenziali della Corte Costituzionale, della Corte Giustizia Unione Europea, della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato in particolare, ammettono l'ipotesi di un esercizio in forma congiunta del controllo analogo da parte di più enti pubblici soci di una medesima società per azioni, consentono ai medesimi enti soci di disciplinare le modalità di tale esercizio mediante la sottoscrizione di un'apposita convenzione e

confermano la possibilità di demandare ad un organo collegiale esterno alla società - in cui siano rappresentati tutti gli enti soci - l'esercizio congiunto del controllo analogo;

Ricordato che stante il disposto di cui all'art. 13 comma 2 lett. b della L.p. 3/2006 e s.m., *qualora il servizio pubblico sia gestito in forma associata tra più enti (come è il nostro caso), l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo che il vigente ordinamento attribuisce agli enti titolari del servizio, spetta: (...) b) a un apposito organo individuato dalla convenzione per la gestione associata nel quale sono rappresentati tutto gli enti titolari del servizio*";

Ritenuto, per i motivi sopra espressi, di apportare le necessarie modifiche alla convenzione stipulata sub Rep. 23/2015 sopra citata, quali risultanti dall'atto integrativo allegato;

Ravvisata quindi la possibilità di rinnovare l'affidamento diretto (in house) a Fiemme Servizi spa del servizio di gestione rifiuti e relativa tariffa in valle di Fiemme sulla base dello schema di Contratto di servizio allegato;

Richiamato l'art. 10 comma 6 della L.p. 6/2004 e s.m. che prevede che l'erogazione del servizio pubblico sia svolta dagli enti *"..previa predisposizione di un piano industriale che dimostri la possibilità di garantire l'equilibrio economico della gestione tenendo conto del bacino di utenza, del piano degli investimenti e dei livelli tariffari previsti, nonché degli altri contenuti dello schema di contratto di servizio"* e dato atto che ai sensi art. 8 comma 19 dello Statuto speciale di autonomia spetta alla Provincia di Trento normare i servizi pubblici locali;

Ritenuto pertanto non applicabile la normativa nazionale di cui all'art. 34 comma 20 del D.L. 18.10.2012 n. 179 e s.m. e di cui all'art. 13 comma 25 bis del D.L. 145/2013;

Vista quindi la relazione di data 3 marzo 2016, allegata, nella quale si dà conto dei motivi della scelta della modalità di affidamento diretto (in house) e che contiene il piano industriale sopra richiamato previa analisi dell'efficienza ed economicità della scelta;

Dato atto che gli atti sopra richiamati sono stati esaminati ed unanimemente condivisi da tutti i Comuni e dalla Comunità territoriale della val di Fiemme, nella apposita riunione della Conferenza dei Sindaci tenutasi a Cavalese il giorno 15 febbraio 2016 e, relativamente alla relazione sopra citata, nella seduta della Conferenza del 4 marzo 2016;

Vista la L.P. 16.06.2006. n. 3 e ss. mm.

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 20/2007 dd. 04.06.2007 e s.m..

Visto il T.U.L.R. sull'ordinamento dei Comuni della RTAA, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P. Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi ex art. 81 del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. n. 3/L, i seguenti pareri favorevoli:

- Per la regolarità tecnico amministrativa, da parte del Responsabile del Servizio Segreteria;
- Per la regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

Con n. 12 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti, palesemente espressi, il cui esito è stato proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori;

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'atto integrativo alla "Convenzione per la gestione coordinata del servizio rifiuti e relativa tariffa in valle di Fiemme", composto da n. 10 articoli, che allegato al presente provvedimento sub. 1), costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di approvare, e per l'effetto fare propria, la relazione di data 3 marzo 2016, allegata, nella quale si dà conto dei motivi della scelta della modalità di affidamento diretto (in house) e che contiene il piano industriale ex art. 10 della L.p. 6/2004 e s.m., con l'analisi dell'efficienza ed economicità della scelta, composta da n. 24 pagine e 1 allegato, che allegata al presente provvedimento sub. 2), costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, e di conseguenza di affidare

direttamente (in house) a Fiemme Servizi spa la gestione del servizio rifiuti e relativa tariffa del Comune secondo il contratto di servizio allegato sub 3), dando atto che il nuovo contratto di servizio, a seguito della sua stipulazione, sostituirà il contratto di servizio in essere;

3. di pubblicare specificatamente copia della relazione di cui al precedente punto 2) sul sito internet dell'ente;
4. di autorizzare il legale rappresentante dell'Ente alla sottoscrizione degli atti di cui al presente provvedimento;
5. di trasmettere la presente deliberazione alla Comunità territoriale della val di Fiemme ed alla società Fiemme Servizi spa per dare corso agli adempimenti conseguenti;

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso:

- *opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art.79, comma 5 del Testo unico approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;*
- *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell' art.8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;*
- *ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 2 luglio 2010 n. 104.*



Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani

Fiemme Servizi spa

Gestore integrato servizio di gestione rifiuti urbani

Ambito tariffario dei Comuni della Val di Fiemme

Ente territorialmente competente

**Comunità territoriale
della val di Fiemme**

Ex art. 5 Allegato A Deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 15/2022/R/RIF

Sommario

Premessa	3
<i>La Società</i>	3
<i>I Soci</i>	3
1. Riferimenti Normativi.....	4
2. Principi Fondamentali.....	5
Eguaglianza ed imparzialità	5
Continuità	6
Partecipazione.....	6
Cortesia.....	7
Efficacia ed efficienza.....	7
Rispetto e tutela dell'ambiente	7
3. Certificazioni	8
4. Accessibilità alle informazioni e trasparenza	8
5. Posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori del TQRIF.....	9
6. Servizi erogati	11
Raccolta domiciliare "porta a porta"	11
Raccolta stradale.....	11
Centri di raccolta	12
Servizio di raccolta potenziata	12
Raccolta differenziata dedicata.....	12
Manifestazioni	13
Cambio contenitore.....	13
Servizi di consulenza/educazione ambientale	13
Condizioni di fornitura dei servizi	14
Preventivi.....	14
7. Obblighi di servizio.....	14
7.1 Modalità di attivazione del servizio.....	19
7.2 Modalità per la variazione o cessazione del servizio	20
7.3 Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche	20
7.4 Gestione dei reclami, delle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati	21
7.5 Requisiti dello sportello fisico e online.....	22
7.6 Servizio Telefonico	23
7.7 Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti.....	23
7.8 Servizi di ritiro su chiamata.....	24
7.9 Disservizi.....	25
7.10 Programma delle attività di raccolta e trasporto	26
7.11 Programma delle attività di spazzamento e lavaggio delle strade.....	26
7.12 Sicurezza del servizio di gestione dei rifiuti urbani	27
8 Approvazione della Carta della Qualità del Servizio Integrato di gestione dei rifiuti urbani	27
9 Pubblicazione della Carta della Qualità	27
10 Comunicazione all'ARERA e all'Ente territorialmente	27
11 Aggiornamento e validità della Carta della Qualità	28
Sedi e contatti	28
ALLEGATO 1 - Programma delle attività di raccolta	30
ALLEGATO 2 - Programma delle attività di spazzamento e lavaggio	30

Premessa

La Società

Fiemme Servizi spa è una società a capitale pubblico nata nel 2004 con lo scopo di sviluppare un'azione coordinata ed integrata sul territorio della Valle di Fiemme nell'ambito dei servizi pubblici locali con particolare riguardo alla gestione del ciclo integrale dei rifiuti solidi urbani e alla raccolta differenziata.

La Società è subentrata nel gennaio del 2005 ai Comuni della Val di Fiemme nella gestione della raccolta dei rifiuti. Fiemme Servizi spa si occupa della gestione della raccolta differenziata porta a porta, nonché della programmazione, in accordo con i Comuni, dello spazzamento stradale.

Fiemme Servizi si configura come gestore della TIA e la tariffa applicata in Val di Fiemme Servizi spa è una Tariffa Corrispettiva.

Tra i principi che caratterizzano l'attività della società oltre al miglioramento della raccolta differenziata in termini quantitativi e qualitativi vi è la riduzione della produzione complessiva dei rifiuti degli utenti che si intende conseguire con una costante attività di formazione/informazione rivolta ai cittadini e dedicata in maniera particolare agli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio dei comuni serviti.

La Carta della Qualità del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani è il documento con cui il gestore e l'Ente Territorialmente Competente definiscono i principi e le regole nel rapporto tra i soggetti che erogano i servizi e i cittadini che ne usufruiscono.

La Carta della Qualità definisce quindi un impegno ad assicurare agli utenti un determinato livello delle prestazioni erogate illustrando le caratteristiche dei servizi, gli standard di qualità dei servizi, i diritti degli utenti e le modalità di tutela degli stessi di intesa con le Associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate.

La Carta della Qualità è anche lo strumento per implementare la comunicazione verso gli utenti e permettere agli stessi una maggiore partecipazione al processo di erogazione dei servizi.

Il presente documento è redatto in conformità con la normativa di settore ed in particolare con il Testo Unico per la Regolazione della Qualità del servizio di gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF)¹ e contiene quindi il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori previsti, l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e relativi standard di qualità contrattuale e tecnica, nonché gli standard ulteriori o migliorativi previsti.

I Soci

Fiemme Servizi S.p.A. è una società finanziata con capitale pubblico i cui soci sono:

- Comunità Territoriale della Val di Fiemme;

¹ ARERA - Deliberazione 18 gennaio 2022 15/2022/R/RIF – Allegato A

- Comune di Capriana;
- Comune di Castello Molina di Fiemme;
- Comune di Cavalese;
- Comune di Ville di Fiemme;
- Comune di Panchià;
- Comune di Predazzo;
- Comune di Tesero;
- Comune di Valfloriana;
- Comune di Ziano di Fiemme.

1. Riferimenti Normativi

- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”; all’art. 2 istituisce il Comitato permanente per la Carta dei servizi pubblici e prevede l’introduzione di standard di qualità.
- Decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163 “Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell’efficienza delle pubbliche amministrazioni”, convertito con modificazioni dalla L. 11 luglio 1995, n. 273; all’art. 2 dispone l’emanazione di schemi generali di riferimento di carte di servizi pubblici tramite decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e l’adozione di tali schemi da parte delle pubbliche amministrazioni entro 120 giorni dalla stessa pubblicazione.
- Legge 14 novembre 1995, n.481; affida ad ARERA il compito - tra gli altri - di promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo, nonché di contemperare, nella definizione del sistema tariffario, gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale.
- Decreto Legislativo 6 settembre 2005 , n. 206, armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, riconoscendo ai consumatori ed agli utenti come fondamentali i diritti all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”; in particolare, all’art. 1, comma 461, si prevede l’obbligo per il

soggetto gestore di redigere e pubblicare la Carta dei Servizi in conformità a intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel Contratto di Servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché le modalità di ristoro dell'utenza.

- Legge 24 marzo 2012, n. 27. Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, “Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture”.
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sul Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”; ha assegnato ad ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”.
- Delibera ARERA 18 gennaio 2022 n.15/2022/R/rif sulla Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- Delibera di Giunta Provincia Autonoma di Trento n° 1506 del 26/8/2022 - Artt. 65 e 66 Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.) - Piano provinciale di gestione dei rifiuti - Stralcio per la gestione dei rifiuti urbani - Quinto aggiornamento. Approvazione definitiva.

2. Principi Fondamentali

Il gestore nell'espletamento delle proprie attività si ispira ai seguenti principi fondamentali:

Rispetto delle normative

I servizi e le attività sono gestiti secondo le migliori tecnologie e modalità operative, e comunque nel rispetto delle regole e dei principi previsti dalla legislazione vigente.

Il/i gestore/i garantisce la costante evoluzione delle attività svolte per adeguarsi alle nuove prescrizioni di legge o alle nuove normative.

Eguaglianza ed imparzialità

Fiemme Servizi spa adotta i principi di eguaglianza dei diritti degli utenti, garantendo agli stessi parità di trattamento nell'erogazione dei servizi, nell'ottenimento di informazioni e nel pagamento della tariffa, adottando inoltre eventuali iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze di particolari fasce di utenti come i soggetti diversamente abili, anziani ed appartenenti a fasce sociali deboli.

Il gestore nel rapportarsi con gli utenti si attiene ai principi di obiettività, giustizia ed imparzialità, fornendo il servizio secondo il *Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani* ed il *Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva* approvati dai Soci ed in conformità con quanto previsto dal Piano Provinciale per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e dalla normativa vigente.

Continuità

Fiemme Servizi spa si adopera al fine di garantire ai propri utenti un servizio continuo e regolare e, nel caso di sospensioni o interruzioni del servizio stesso, adotterà tutte le misure e i provvedimenti necessari per ridurre al minimo i tempi di disservizio e i relativi disagi del cittadino.

La raccolta dei rifiuti non viene effettuata durante specifiche festività nazionali, rese note all'utenza attraverso l'eco-calendario e il sito internet aziendale. Anche gli eventuali recuperi sono pubblicizzati attraverso gli stessi mezzi. Viene comunque garantito, previo accordo, il recupero dei contenitori delle grandi utenze non domestiche (ospedale, case di riposo, ecc.), ovvero le utenze con produzione notevole di rifiuto. Gli uffici e i centri di raccolta sono chiusi in occasione delle festività nazionali.

In caso di astensione dal lavoro da parte del proprio personale per scioperi o assemblee sindacali, il gestore garantisce comunque i servizi minimi (servizi di raccolta ad ospedali e case di riposo, servizi richiesti dalle autorità competenti per ragioni di pubblica sicurezza o igienico-sanitarie); viene garantito inoltre il recupero dei servizi non effettuati entro l'arco temporale di un massimo di 5 giorni.

Nel caso di interruzioni indipendenti dalla Società (eventi naturali, cause di forza maggiore, guasti etc.), i disservizi vengono recuperati nel corso di una settimana, arrecando il minor disagio possibile agli utenti e la comunicazione all'utente avverrà anticipatamente in modo da permettere a quest'ultimo di esserne informato.

Partecipazione

Il gestore garantisce la partecipazione del cittadino per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio e alla costante miglìoria dello stesso.

L'utente ha diritto di accesso alle informazioni che lo riguardino secondo le modalità disciplinate dalla normativa vigente, può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni e formulare

suggerimenti per il miglioramento del servizio secondo le modalità definite nella Carta della Qualità del Servizio

Il gestore si impegna a dare riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate anche verificando le informazioni con la collaborazione di altri uffici e attraverso sopralluoghi.

La Società raccoglie periodicamente le valutazioni dell'utente, tiene una banca dati dei disservizi e delle anomalie e monitora costantemente la qualità, l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi.

Chiarezza, Trasparenza e Comprensibilità dei messaggi

Il gestore garantisce, attraverso i propri dipendenti, i mezzi di comunicazione e i punti informativi, trasparenza nelle procedure e nella documentazione, assicurando la piena informazione agli utenti circa le modalità di erogazione dei servizi e prestando particolare attenzione all'utilizzo di un linguaggio chiaro. Il personale addetto al rapporto con l'utenza è tenuto ad utilizzare una terminologia comprensibile alla generalità della cittadinanza, priva di termini specialistici, ponendo la propria attenzione nel rendere comprensibili le procedure ed evitare disagi all'utente.

Tutte le procedure, i documenti ed i punti di contatto con l'utenza sono conformi alle disposizioni normative ed in particolare a quanto disposto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e specificato nella presente Carta della Qualità del servizio.

Cortesia

Il gestore si impegna a curare la cortesia verso l'utente anche attraverso momenti di formazione del personale dipendente. La Società garantisce l'identificazione dei propri dipendenti attraverso cartellino o altre modalità di riconoscimento. A garanzia della trasparenza, l'utente ha sempre il diritto di richiedere le generalità del dipendente con il quale si rapporta, sia personalmente, sia telefonicamente.

Il gestore garantisce procedure amministrative chiare ponendo la massima attenzione nelle comunicazioni scritte e verbali rivolte all'utente

Efficacia ed efficienza

Il gestore adotta le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali ritenute più adeguate al continuo incremento e miglioramento dei servizi e per rispondere alle proprie funzioni. Il servizio deve essere erogato in modo tale da garantire l'efficienza e l'efficacia e per questo Fiemme Servizi spa tiene costantemente aggiornata una banca dati riportante i disservizi, le anomalie riscontrate in fase di raccolta, i risultati ottenuti e le criticità riscontrate.

Rispetto e tutela dell'ambiente

Il gestore si impegna a rispettare l'ambiente nell'esercizio dei servizi offerti, e a garantire la salvaguardia della salute umana e dell'ambiente minimizzando gli impatti delle attività svolte attraverso l'efficienza dei mezzi e degli impianti quotidianamente usati, al controllo delle emissioni e dispersioni nel suolo, nell'aria e nell'acqua con particolare attenzione al trattamento dei rifiuti e la valorizzazione dei materiali riciclabili.

Privacy

Il gestore si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali degli utenti avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Per esercitare i propri diritti, gli utenti possono utilizzare le informazioni ed i recapiti disponibili sul sito web: www.fiemmeservizi.it.

3. Certificazioni

Il gestore opera attraverso sistemi di gestione rispondenti alle norme UNI EN ISO 14001:2015 (ambiente) e UNI ISO 45001:2018 (Salute e Sicurezza sul Lavoro). Tali norme, ad adesione volontaria, prevedono una gestione sistematica di tutti gli aspetti ambientali e della salute e sicurezza sul lavoro, unita ad una definizione degli obiettivi e dei traguardi che l'azienda si pone in tali ambiti.

Fiemme Servizi è registrata EMAS, un riconoscimento pubblico creato dalla Comunità europea che ne conferma la qualità ambientale e garantisce l'attendibilità delle informazioni relative alla sua performance ambientale. Queste informazioni sono aggiornate annualmente e messe a disposizione del pubblico e delle parti interessate attraverso la redazione della Dichiarazione Ambientale.

La società ha aderito inoltre all'accordo volontario di area per favorire lo sviluppo del "Distretto Famiglia" nella Valle di Fiemme. Questo accordo tra organizzazioni operanti a vario titolo sul territorio di Fiemme nasce con l'intento di sviluppare in Valle un percorso di Certificazione territoriale familiare, dando attuazione ai contenuti del "Libro Bianco sulle politiche familiari e per la natalità" approvato già nel 2009 dalla Provincia Autonoma di Trento.

4. Accessibilità alle informazioni e trasparenza

Il gestore è tenuto a predisporre ed a mantenere aggiornata un'apposita sezione del proprio sito internet, facilmente accessibile dalla home page, che presenti almeno i contenuti informativi minimi previsti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) all'art. 3 dell'Allegato A della Deliberazione 31 ottobre 2019 444/2019/R/RIF (TITR) e s.m.i., organizzati in modo tale da favorire la

chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all'ambito territoriale in cui si colloca l'utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni.

Per garantire agli utenti una corretta e costante informazione sulle modifiche procedurali, normative, operative ed in generale sulle richieste e sulle iniziative che lo possano interessare, il gestore utilizza i seguenti strumenti:

Sito internet: www.fiemmeservizi.it

Trasparenza: <https://fiemmeservizi.portaletrasparenza.net/>

Trasparenza servizio Rifiuti: <https://www.fiemmeservizi.it/N/441407/trasparenza-attraverso-siti-internet.php>

Il gestore si impegna a rendere i propri servizi accessibili a tutti gli utenti grazie alla presenza sul territorio dei propri uffici, il sito internet, le linee telefoniche, il servizio di posta elettronica e il portale degli utenti. La Società provvede alla razionalizzazione, alla riduzione e alla semplificazione delle procedure adottate. A tutela dell'utente, il gestore si adopera perché gli adempimenti richiesti al fine dell'erogazione del servizio siano ridotti all'essenziale e predispone una modulistica chiara ed esaustiva che, come tutto il materiale informativo, viene periodicamente rivista, verificata e aggiornata.

5. Posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori del TQRIF

Ai sensi della normativa di settore tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, relativamente agli utenti domestici e non domestici del servizio medesimo sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel Testo Unico per la Regolazione della Qualità del servizio di gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF) emanato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la Deliberazione 18 gennaio 2022 n.15/2022/R/Rif.

Qualora le attività incluse nel servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani siano gestite da soggetti distinti, tali disposizioni si applicano:

- a) al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, per le prestazioni inerenti all'attivazione, variazione o cessazione del servizio, ai reclami, alle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, ai punti di contatto con l'utente, e alle modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti;
- b) al gestore della raccolta e trasporto e al gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade con riferimento al ritiro dei rifiuti su chiamata, agli interventi per disservizi e per la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, alle disposizioni relative alla continuità e regolarità del servizio e alla sicurezza del servizio.

Fiemme Servizi spa si configura come gestore integrato dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e pertanto eroga servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, della tariffa e rapporto con l'utenza.

Ai sensi del TQRIF l'Ente territorialmente competente, identificato con la Comunità della Val di Fiemme, determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori, sulla base del livello qualitativo previsto.

Con Verbale della Conferenza dei sindaci del 11/04/2022, l'Ente Territorialmente Competente ha posizionato la gestione nello SCHEMA REGOLATIVO **SCHEMA I**:

		PREVISIONI DI OBBLIGHI E STRUMENTI DI CONTROLLO IN MATERIA DI QUALITÀ TECNICA (CONTINUITÀ, REGOLARITÀ, E SICUREZZA DEL SERVIZIO)	
		QUALITÀ TECNICA= NO	QUALITÀ TECNICA= SI
PREVISIONI DI OBBLIGHI IN MATERIA DI QUALITÀ CONTRATTUALE	QUALITÀ CONTRATTUALE = NO	SCHEMA I LIVELLO QUALITATIVO MINIMO	SCHEMA II LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO
	QUALITÀ CONTRATTUALE = SI	SCHEMA III LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO	SCHEMA IV LIVELLO QUALITATIVO AVANZATO

L'adozione dello SCHEMA I prevede i seguenti obblighi di servizio definiti dal TQRIF, riportati nel presente documento:

- Adozione e pubblicazione di un'unica Carta della qualità del servizio
- Modalità di attivazione del servizio di cui all'Articolo 6 e all'Articolo 7
- Modalità per la variazione o cessazione del servizio di cui all'Articolo 10 e all'Articolo 11
- Procedura per la gestione dei reclami, delle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, di cui all'Articolo 13, all'Articolo 17 e all'Articolo 18
- Obblighi di servizio telefonico di cui all'Articolo 20 e all'Articolo 22
- Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti di cui al Titolo V (ad eccezione dell'Articolo 28.3)
- Obblighi in materia di servizi di ritiro su chiamata e modalità per l'ottenimento di tali servizi di cui all'Articolo 29 e all'Articolo 30
- Obblighi in materia di disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare di cui all'Articolo 32

- Predisposizione di una mappatura delle diverse aree di raccolta stradale e di prossimità di cui all'Articolo 35.1
- Predisposizione di un Programma delle attività di raccolta e trasporto di cui all'Articolo 35.2
- Predisposizione di un Programma delle attività di spazzamento e lavaggio delle strade di cui all'Articolo 42.1
- Obblighi in materia di sicurezza del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'Articolo 48.

6. Servizi erogati

Raccolta domiciliare “porta a porta”

Il servizio di raccolta, esteso gradualmente a tutti i comuni della Val di Fiemme a partire dal 2005 per le frazioni umido e residuo e nel 2017 per le frazioni imballaggi in plastica e lattine, carta e vetro, si svolge per tutte le utenze (domestiche e non domestiche) secondo le modalità del “porta a porta”. La raccolta e il trasporto dei rifiuti vengono effettuati con mezzi adeguati a garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza. La raccolta è organizzata secondo un calendario prestabilito per ogni Comune della Val di Fiemme, disponibile in formato cartaceo e pdf scaricabile.

Agli utenti vengono consegnati in comodato d'uso gratuito dei contenitori dotati di apposito dispositivo per il riconoscimento automatico e di targhetta esterna identificativa con numerazione univoca e progressiva ad uso esclusivo. Lo standard minimo volumetrico e la cadenza minima di raccolta sono stabiliti dal *Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani*. I possessori di seconde case aventi in comodato d'uso i contenitori singoli possono, qualora impossibilitati ad usufruire del servizio nelle giornate stabilite, ritirare sacchi e cartoncini a perdere per l'esposizione dei rifiuti (Progetto turismo).

Le utenze condominiali possono, in alternativa al servizio singolo e nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento, usufruire di contenitori condominiali, la cui capacità viene stabilita in base al numero degli appartamenti che ne fanno.

Per le utenze non domestiche viene elaborato un prospetto di produzione in base all'attività esercitata che stabilisce la capacità e il numero dei contenitori da dare in dotazione.

Il gestore fornisce presso l'eco-sportello i sacchetti utili alla raccolta differenziata della frazione organica di quella secca non riciclabile e di quella per gli imballaggi di plastica e lattine nel rispetto dei quantitativi massimi stabiliti dal Regolamento.

Raccolta stradale

La raccolta delle pile è garantita dalla presenza sul territorio di contenitori stradali appositi e da contenitori di minori dimensioni posti all'interno delle rivendite di pile e batterie. La raccolta avviene su base bimestrale.

La raccolta dei farmaci scaduti è effettuata tramite posizionamento di adeguati contenitori presso le farmacie e gli ambulatori medici. La raccolta è mensile.

Centri di raccolta

I centri di raccolta sono degli spazi attrezzati e custoditi in cui è possibile conferire tutti i materiali che non possono essere smaltiti attraverso il normale sistema di raccolta. Fiemme Servizi spa gestisce cinque centri di raccolta e precisamente due Centri di Raccolta Zonali (Castello-Molina di Fiemme e Predazzo) e tre Centri di Raccolta Materiali (Daiano, Tesero, Ziano di Fiemme). Gli utenti privati possono fare riferimento a tutti i centri di raccolta, mentre le aziende possono accedere solo ai Centri di Raccolta Zonali previa stipula di un'apposita convenzione. Gli orari e l'elenco dei materiali conferibili sono reperibili sull'eco-calendario, presso gli ecosportelli e sul sito aziendale.

Gli utenti dei Comuni di Valfloriana e Capriana, che per ragioni geografiche non sono prossimi ai centri di raccolta, sono facilitati nel conferimento dei rifiuti domestici pericolosi e dei rifiuti ingombranti in modiche quantità grazie all'attivazione di un servizio alternativo tramite furgone dedicato. Il servizio è regolato secondo un calendario prestabilito e divulgato sul sito internet e sull'eco-calendario. La raccolta dei rifiuti ingombranti ha cadenza mensile, quella dei rifiuti domestici pericolosi è bimestrale.

Servizio di raccolta potenziata

Le utenze non domestiche produttrici di ingenti quantitativi di rifiuto possono richiedere la raccolta delle frazioni tre volte in settimana ad un costo fisso proporzionato alla maggiore frequenza di passaggio e variabile in ragione della capacità dei contenitori in dotazione. Le tariffe sono disponibili agli sportelli e pubblicate sul sito internet aziendale. Il servizio è attivato in tre Comuni: Predazzo, Tesero e Cavalese.

Raccolta differenziata dedicata

Le utenze non domestiche produttrici di rifiuti da imballaggio in cartone possono richiedere un servizio di raccolta dedicato che viene svolto con cadenza settimanale secondo un calendario prestabilito. Il servizio non ha costi extra tariffa per l'utente.

Le grandi utenze non domestiche produttrici di ingenti quantitativi di rifiuti da imballaggio possono richiedere il posizionamento di un container per la raccolta del cartone (in tariffa) e del nylon (extra-tariffa) che viene svuotato a chiamata entro 24-48 ore nei giorni feriali.

Le utenze non domestiche produttrici di oli e grassi alimentari esausti possono usufruire di un servizio di raccolta dedicato. Il servizio si svolge con cadenza bimestrale secondo un calendario prestabilito che viene reso disponibile presso gli eco-sportelli e trasmesso via e-mail a tutte le utenze che necessitino del servizio. Il servizio deve essere prenotato singolarmente ad ogni raccolta e si svolge tramite l'ausilio di

appositi contenitori a tenuta stagna. Il servizio non ha costi aggiuntivi rispetto al normale gettito della tariffa.

Le utenze non domestiche produttrici di toner possono usufruire di un servizio di raccolta dedicato. Il servizio si svolge con cadenza bimestrale secondo un calendario prestabilito che viene reso disponibile presso gli eco-sportelli e trasmesso via e-mail a tutte le utenze che necessitino del servizio. Il servizio deve essere prenotato singolarmente ad ogni raccolta e non ha costi aggiuntivi rispetto al normale gettito della tariffa, purché rientrate nei limiti quantitativi indicati nel modulo di prenotazione.

Manifestazioni

Il gestore fornisce agli organizzatori di manifestazioni e feste adeguati contenitori e sacchetti utili allo smaltimento dei rifiuti. I kit proposti sono tre (piccolo, medio, grande) e la fornitura viene stabilita in base al numero di partecipanti, alla tipologia di manifestazione e all'ipotetico quantitativo di rifiuti che verranno prodotti. Il costo fisso dei kit varia in base ai materiali forniti, mentre la parte variabile è stabilita all'atto della consegna o del ritiro del materiale prodotto o comunque come stabilito dal *Regolamento per la disciplina della Tariffa Corrispettiva*. Il servizio deve essere prenotato all'eco-sportello e concordato con il responsabile del servizio.

Cambio contenitore

L'utente che ritenga la capacità del proprio contenitore sovra o sotto-dimensionata potrà cambiarlo riconsegnando quello in suo possesso al personale dell'eco-sportello. La sostituzione per modifica delle volumetrie è soggetta al pagamento extra tariffa di un diritto fisso a copertura dei maggiori oneri di fornitura e pulizia dei contenitori resi.

Servizi di consulenza/educazione ambientale

Il gestore offre ai propri utenti un servizio di consulenza gratuito a richiesta, anche telefonica, sui seguenti argomenti:

- normativa sui rifiuti;
- registri di carico e scarico, formulari di identificazione;
- iscrizione all'Albo Nazionale dei gestori ambientali – trasporto in conto proprio.

Al fine di favorire l'educazione ambientale, Fiemme Servizi spa interviene negli istituti scolastici proponendo, in accordo con gli educatori, lezioni sulla raccolta differenziata, visite ai centri di raccolta e progetti multi-disciplinari a tema ambientale e sui rifiuti. Allo stesso scopo, partecipa su richiesta a serate informative organizzate da enti e associazioni con interventi mirati (es: compostaggio domestico).

I dati sulla raccolta differenziata e, in generale, i dati sugli standard di servizio, sulla gestione e sulle criticità sono espressi nella *Dichiarazione ambientale*, come anche gli obiettivi di miglioramento. Questi vengono annualmente stabiliti dal Comitato di Direzione e raccolti nel *Programma ambientale*, il quale viene sottoposto agli organi competenti per l'approvazione.

Entro il 31 marzo di ogni anno, Fiemme Servizi spa predispone una relazione sui risultati ottenuti nel precedente esercizio, analizzandoli in rapporto agli standard stabiliti e, qualora questi non siano stati rispettati, la relazione spiega le ragioni dell'inosservanza di quanto stabilito ed enuncia i rimedi proposti.

Condizioni di fornitura dei servizi

Le condizioni di erogazione dei servizi sono stabilite dal *Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani*, mentre le informazioni circa la determinazione dei costi del servizio sono disciplinati dalla *Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva* e sono conformi a quanto previsto dal Testo Unico per la Regolazione della Qualità del servizio di gestione dei Rifiuti Urbani emanato da ARERA. I regolamenti sono disponibili presso la sede e pubblicati sul sito internet aziendale. Le condizioni recepiscono lo spirito della Carta dei Servizi e costituiscono parte integrante dei contratti di fornitura.

Preventivi

I preventivi per operazioni semplici vengono normalmente elaborati in massimo sette giorni, mentre casistiche più complesse che richiedano la verifica sul territorio delle condizioni attraverso sopralluoghi richiedono tempi massimi di quindici/venti giorni. L'utente viene informato nel caso di problematiche che possano influire sul rispetto delle tempistiche del servizio.

7. Obblighi di servizio

Nella presente sezione sono indicati gli obblighi di servizio che il gestore dei servizi di raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio strade e gestore delle tariffe e del rapporto con l'utenza deve rispettare ai sensi della normativa vigente.

Gli obblighi di servizio di seguito definiti rispondono alle disposizioni del Testo Unico per la Regolazione della Qualità del servizio di gestione dei Rifiuti Urbani emanato da ARERA con la Deliberazione 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/Rif relativamente allo schema regolatorio di riferimento, SCHEMA I.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente sezione della Carta della Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti Urbani, si applicano le seguenti definizioni:

- attivazione è l'avvio del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comprende le operazioni di:
 - i. accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento ovvero l'attività di fatturazione);
 - ii. gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center;
 - iii. gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;
 - iv. promozione di campagne ambientali;
 - v. prevenzione della produzione di rifiuti urbani;
- attività di raccolta e trasporto comprende le operazioni di raccolta (svolta secondo diversi modelli di organizzazione del servizio) e di trasporto dei rifiuti urbani verso impianti di trattamento, di smaltimento, di riutilizzo e/o recupero;
- attività di spazzamento e lavaggio delle strade comprende le operazioni di spazzamento - meccanizzato, manuale e misto - e di lavaggio delle strade e del suolo pubblico, svuotamento cestini e raccolta foglie, escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- Autorità è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- Centro di raccolta è la struttura conforme ai requisiti di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008;
- cessazione del servizio è la decadenza dei presupposti per il pagamento della tariffa e la contestuale disattivazione del servizio nel caso di raccolta domiciliare o di raccolta stradale e di prossimità con accesso controllato, a seguito della comunicazione attestante la data in cui è intervenuta tale cessazione;
- contenitore sovra-riempito è il contenitore il cui volume risulta saturato, impedendo ulteriori conferimenti da parte degli utenti;
- D.M. 20 aprile 2017 è il decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 20 aprile 2017;
- d.P.R. 158/99 è il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- data di consegna è la data di consegna all'utente delle attrezzature per la raccolta, quali ad esempio, i mastelli o i sacchetti nel caso di raccolta domiciliare o le tessere di identificazione dell'utente in presenza di contenitori della raccolta stradale/di prossimità ad accesso controllato;
- data di invio è:
 - per le comunicazioni e le richieste inviate tramite fax o servizi postali, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna al servizio postale incaricato dell'inoltro; nel caso in cui il servizio postale non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del gestore;

- per le comunicazioni e le richieste rese disponibili presso sportelli fisici, la data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta;
- per le comunicazioni e le richieste trasmesse per via telematica, la data di inserimento nel sistema informativo del gestore o la data di invio della comunicazione, se trasmessa tramite posta elettronica;
- data di ricevimento è:
 - per le richieste e le comunicazioni inviate tramite fax o servizi postali, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna da parte del servizio postale incaricato dell'inoltro a fronte del rilascio di una ricevuta; nel caso in cui il servizio postale non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del gestore;
 - per le richieste e le comunicazioni ricevute presso sportelli fisici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;
 - per le richieste e le comunicazioni trasmesse per via telefonica o telematica, la data di ricevimento della comunicazione;
- Decreto del Presidente della Repubblica 445/00 è il decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, recante “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
- Decreto Legislativo 116/20 è il decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;
- Decreto Legislativo 152/06 è il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- Decreto-Legge 41/21 è il decreto-legge 22 marzo 2021, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”;
- disservizio è il non corretto svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ovvero dei singoli servizi che lo compongono che provoca disagi all'utente o interruzioni del servizio senza, tuttavia, generare situazioni di pericolo per l'ambiente, le persone, o le cose;
- documento di riscossione è l'avviso o invito di pagamento, oppure la fattura, trasmesso/a all'utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
- Ente di governo dell'Ambito è il soggetto istituito ai sensi del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;
- Ente territorialmente competente è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

- gestione è l'ambito tariffario, ovvero il territorio, comunale o sovra-comunale, sul quale si applica la medesima tariffa (sia essa TARI o tariffa corrispettiva);
- gestore è il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i Comuni che gestiscono in economia. Non sono considerati gestori i meri prestatori d'opera, ossia i soggetti come individuati dall'Ente territorialmente competente che, secondo la normativa di settore, sono stabilmente esclusi dall'obbligo di predisporre il Piano Economico Finanziario;
- gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è il soggetto che eroga i servizi connessi all'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, ivi incluso il Comune che gestisce la suddetta attività in economia;
- gestore della raccolta e trasporto è il soggetto che eroga il servizio di raccolta e trasporto, ivi incluso il Comune che gestisce il suddetto servizio in economia;
- gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade è il soggetto che eroga il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, ivi incluso il Comune che gestisce il suddetto servizio in economia;
- giorno lavorativo è il giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;
- interruzione del servizio è il servizio non effettuato puntualmente rispetto a quanto programmato e non ripristinato entro il tempo di recupero;
- Legge 147/13 è la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)";
- livello o standard generale di qualità è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni da garantire agli utenti;
- MTR-2 è il Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2022-2025, approvato con deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF;
- operatore di centralino: è la persona in grado di raccogliere le informazioni necessarie per attivare il servizio di pronto intervento e di impartire al chiamante le istruzioni per tutelare la sua ed altrui sicurezza;
- prestazione è, laddove non specificato, ogni risposta a reclamo o richiesta scritta, ovvero ogni lavoro o intervento effettuato dal gestore su richiesta;
- Programma delle attività di raccolta e trasporto: documento redatto dal gestore, in coerenza con quanto previsto dal Contratto di servizio, in cui viene riportata la pianificazione del servizio di raccolta e trasporto all'interno della gestione di riferimento;
- Programma delle attività di spazzamento e lavaggio: documento redatto dal gestore, in coerenza con quanto previsto dal Contratto di servizio, in cui viene riportata la pianificazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade all'interno della gestione di riferimento;

- reclamo scritto: è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale l'utente, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'Associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle segnalazioni per disservizi;
- richiesta di attivazione del servizio: è la dichiarazione TARI o la comunicazione/denuncia di attivazione dell'utenza effettuata in regime di tariffa corrispettiva;
- richiesta di variazione e di cessazione del servizio: è la dichiarazione TARI o la comunicazione/denuncia rispettivamente di variazione e di cessazione dell'utenza effettuata in regime di tariffa corrispettiva;
- richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati: è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, anche per via telematica, con la quale l'utente esprime, in relazione ad importi già pagati o per i quali è stata richiesta la rateizzazione, lamentele circa la non correttezza degli importi addebitati;
- rifiuti urbani: sono i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i.;
- TQRIF è il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- segnalazione per disservizio: comunicazione di un disservizio effettuata tramite servizio telefonico, posta inclusa la posta elettronica, o sportello (fisico e online), ove previsto;
- servizio di ritiro dei rifiuti su chiamata è il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani che per natura o dimensione non sono compatibili con le modalità di raccolta domiciliare o stradale e di prossimità adottate ordinariamente nella gestione, quali, ad esempio, i rifiuti ingombranti, i RAEE, sfalci e potature;
- servizio integrato di gestione comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio delle strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;
- servizio telefonico: è il servizio telefonico che permette all'utente di mettersi in contatto con il proprio gestore per richiedere informazioni, segnalare disservizi, prenotare il servizio di ritiro su chiamata, richiedere la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, e per ogni altra prestazione che il gestore rende tramite tale punto di contatto;
- sportello fisico: è un punto di contatto sul territorio, che permette all'utente di inoltrare: reclami, richieste di informazioni, di rettifica e rateizzazione degli importi addebitati, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio. L'utente può altresì prenotare il servizio di ritiro su chiamata,

segnalare disservizi, richiedere la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché ogni altra prestazione che il gestore rende tramite tale punto di contatto;

- sportello online: è la piattaforma web che permette all'utente di inoltrare: reclami, richieste di informazioni, di rettifica e rateizzazione degli importi addebitati, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio. L'utente può altresì prenotare il servizio di ritiro su chiamata, segnalare disservizi, richiedere la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché ogni altra prestazione che il gestore rende tramite tale punto di contatto;
- TARI è la tariffa istituita ai sensi dell'articolo 1, commi 639 e 651, della legge 147/13, comprensiva sia della TARI determinata coi criteri presuntivi indicati nel d.P.R. 158/99 (TARI presuntiva) sia della TARI determinata facendo riferimento ai criteri di calibratura individuale e misurazione delle quantità indicati nel d.P.R. 158/99 (tributo puntuale);
- tariffa corrispettiva è la tariffa istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 668, della legge 147/13;
- tariffazione puntuale è la tariffa corrispettiva o il tributo puntuale istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 651, legge 147/13 ove la TARI sia determinata facendo riferimento ai criteri di calibratura individuale e misurazione delle quantità indicati nel d.P.R. 158/99;
- tempo di recupero è il tempo entro cui il servizio non espletato puntualmente può essere effettuato senza recare una effettiva discontinuità all'utente;
- TTTR: è il Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti, di cui all'Allegato A alla deliberazione 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF;
- utente è la persona fisica o giuridica che è o che sarà intestataria del documento di riscossione;
- utenza è l'immobile o l'area soggetta a tariffazione come definita all'articolo 2, comma 1, lettera c), del D.M. 20 aprile 2017;
- variazione del servizio è la modifica dei presupposti per il pagamento della tariffa. Rientrano nella variazione del servizio anche le fattispecie disciplinate dall'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06.

7.1 *Modalità di attivazione del servizio*

Gli utenti sono tenuti a presentare la richiesta di attivazione/cessazione o variazione del servizio, entro 30 giorni successivi al loro verificarsi, così come previsto dal Regolamento per la disciplina della Tariffa corrispettiva e in linea a quanto previsto dall'art. 6 del TQRIF, il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione del soggetto gestore, scaricabili dal sito internet del gestore www.fiemmeservizi.it.

Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e possono essere inviate al soggetto gestore a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e on line così come previsto dall'art. 19 del TQRIF è il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il gestore provvederà a formulare, in modo chiaro e comprensivo, la risposta alle richieste di attivazione/cessazione/variazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

- a) Il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
- b) Il codice utente e di codice utenza;
- c) La data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, ovvero della tariffa corrispettiva, l'attivazione del servizio.

Le richieste di attivazione/cessazione/variazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente.

7.2 Modalità per la variazione o cessazione del servizio

Le richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere inviate al gestore entro 30 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online così come previsto dall'art. 19 del TQRIF (il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani), compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet del gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici ovvero compilabile online.

Il gestore formula in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio indicando:

- Il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
- Il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;
- La data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della Tariffa Corrispettiva, la variazione o cessazione del servizio.

7.3 Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche

Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al gestore idonea

documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.

La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a. i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f. i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione indicata, il gestore comunica l'esito della verifica all'utente.

L'indirizzo di posta elettronica certificata a cui inviare la comunicazione è fiemmeservizi@securpost.eu.

7.4 Gestione dei reclami, delle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

Il gestore si impegna a rispondere alle richieste e ai reclami scritti con la massima celerità e comunque entro trenta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'utente, conformemente anche a quanto previsto dall'art 14 del TQRIF (il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani). Trascorsi quindici giorni, il gestore è tenuto a comunicare all'utente lo stato di avanzamento della pratica. Tempistiche maggiori sono richieste qualora la pratica necessiti di ulteriori controlli per essere perfezionata e nello specifico nel caso di sopralluoghi presso l'utenza, verifiche negli archivi e presso altri uffici. Compiuti gli accertamenti dovuti, la Società ne comunica l'esito all'utente, specificando, nel caso di irregolarità, i termini di ristoro del pregiudizio arrecato.

Il modulo per il reclamo scritto e per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati è scaricabile dal sito internet del gestore ed è disponibile presso i punti di contatto con l'utente ovvero compilabile on line.

Le modalità di rettifica degli importi non dovuti sono descritte dagli artt. 25 e 26 del Regolamento per la disciplina della Tariffa e sono in linea con quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del TQRIF (Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani).

7.5 *Requisiti dello sportello fisico e online*

Il gestore mette a disposizione uno sportello online, accessibile dalla home page del proprio sito internet, attraverso cui l'utente può richiedere assistenza.

Sono presenti degli sportello fisici a cui l'utente può rivolgersi per chiedere le medesime prestazioni garantite con lo sportello on line e si trovano a Cavalese presso la sede di Fiemme Servizi spa, Predazzo (presso APT), Ziano di Fiemme (presso Municipio) e Tesero (presso Municipio). Gli eco-sportelli periferici permettono la fruizione di tutti i servizi erogati nella sede principale.

Gli orari delle sedi sono disponibili sul sito internet del gestore e stampati sugli eco-calendari come di seguito specificato:

SEDE	LUN	MAR	MER	GIO	VEN
CAVALESE	08.00 – 12.00	08.00 – 12.00	08.00 – 12.00	08.00 – 12.00 14.00 – 16.00	08.00 – 12.00
PREDAZZO	-	08.00 – 12.00	-	-	08.00 – 12.00
TESERO	08.00 – 12.00 (il I° e il III° lunedì del mese)	-	-	-	-
ZIANO DI F.	-	-	08.00 – 12.00 (il I° e il III° mercoledì del mese)	-	-

Gli sportelli potranno essere aperti anche in periodi e orari diversi da quelli indicati e comunque modificati secondo le esigenze riscontrate dal gestore (es: aperture straordinarie per maggiore flusso turistico). Le variazioni che dovessero rendersi necessarie saranno rese note attraverso cartelli posti presso gli sportelli e il sito internet aziendale.

Sono presenti all'esterno degli sportelli di Cavalese e Predazzo dei distributori automatici di sacchetti aperti 24 ore su 24, affinché gli utenti possano rifornirsi in autonomia al momento del bisogno senza dover rispettare gli orari di apertura degli sportelli fisici.

7.6 Servizio Telefonico

L'utente ha il diritto di richiedere telefonicamente e telematicamente tutte le informazioni che lo riguardino. Per facilitare l'utente nello svolgimento delle pratiche, si riportano di seguito le possibili richieste avanzabili attraverso le linee telefoniche, il fax e la posta elettronica:

- chiarimenti sulle fatture di pagamento (bollette) e informazioni sulle tariffe;
- informazioni sulla raccolta (giornate; orari dei CRZ/CRM; orari degli eco sportelli; corretta differenziazione dei rifiuti; segnalazioni di abbandoni sul territorio;
- informazioni sui servizi a pagamento;
- informazioni sui contenitori in uso (controllo dei codici) e numero degli svuotamenti effettuati;
- richiesta di modulistica varia (ritiro oli e grassi alimentari; attivazione rid; ritiro container per la raccolta dedicata);
- richiesta preventivi (preferibile richiesta telematica).

Fiemme Servizi spa garantisce l'accesso alle linee telefoniche dalle 08.30 alle 12.00 dal lunedì al venerdì e dalle 14.00 alle 16.00 dal lunedì al giovedì.

L'utente può altresì consultare tutte le informazioni anagrafiche e sui pagamenti attraverso la registrazione al portale delle utenze/*Webgest*, dal quale è possibile inviare segnalazioni circa eventuali errori nei dati riportati.

7.7 Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti

Le fatture ordinarie per le utenze domestiche e non domestiche vengono emesse generalmente con cadenza semestrale. Anche in presenza di una riscossione annuale, il gestore garantisce all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà dell'utente di pagare in un'unica soluzione. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in 30 giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione, quindi conforme e più favorevole all'utente di quanto indicato nel TQRIF (Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani).

Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di un'ulteriore rateizzazione dei pagamenti per determinate fasce di utenza che presentino disagi economici.

La fattura riporta i dati personali dell'intestatario, i dati dell'utenza, la data di attivazione (e cessazione) del servizio e gli importi corrispondenti ai servizi resi.

Le fatture possono essere pagate a mezzo:

- bollettino freccia/bollettino PAGOPA presso gli sportelli bancari;
- bonifico bancario, indicando nella causale il proprio numero di posizione;
- attivazione dell'addebito permanente su conto corrente bancario e postale, attivabile compilando la relativa modulistica.

E' fatta salva la possibilità che il gestore preveda ulteriori modalità di pagamento in accordo con l'Ente territorialmente competente. Fiemme Servizi prevede che non possa essere addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità di pagamento.

Le variazioni che determinino effetti sul calcolo della tariffa vengono registrate all'atto del loro verificarsi, ma la contabilizzazione avviene all'emissione della prima fattura utile. La fattura non viene elaborata quando i relativi costi superino l'importo dei servizi resi. I rimborsi di somme non dovute vengono contabilizzati nel corso della prima bollettazione utile o effettuati entro 90 giorni dall'istanza dell'utente.

Le fatture per i servizi a richiesta dell'utente (extra-tariffa) vengono emesse a conclusione della pratica.

L'utente che non provvede al pagamento puntuale dei servizi resi riceve un sollecito di pagamento bonario riportante i dati principali della fattura non saldata. Qualora l'utente non provveda al versamento delle somme dovute entro i termini stabiliti, Fiemme Servizi spa provvederà alla riscossione coattiva degli importi, maggiorati dalle spese legali, degli interessi di mora e di tutte gli importi stabiliti dalla normativa vigente.

7.8 *Servizi di ritiro su chiamata*

I rifiuti ingombranti degli utenti privati e rientranti nella disciplina dei rifiuti urbani possono essere smaltiti presso i centri di raccolta senza nessun onere aggiuntivo. Qualora l'utente necessiti di un servizio di raccolta dedicato, potrà richiedere il ritiro a domicilio del rifiuto a pagamento. La richiesta può essere fatta telefonicamente, via e-mail o sullo sportello on line. Il costo per la presa è fisso e comprende il conferimento di due metri cubi di materiale. Il servizio deve essere prenotato personalmente allo sportello o tramite canali informatici e si svolge su appuntamento.

La richiesta da parte dell'utente del servizio di ritiro su chiamata deve contenere le seguenti informazioni obbligatorie:

- a) i dati identificativi dell'utente:

- il nome ed il cognome e il codice fiscale;
 - il codice utente;
 - il codice utenza e l'indirizzo dell'utenza presso cui si richiede il ritiro;
 - il recapito di posta elettronica o telefonico al quale essere eventualmente ricontattato per l'effettuazione del servizio;
- b) i dati relativi ai rifiuti da ritirare e, in particolare, la tipologia e il numero di rifiuti oggetto del ritiro;
- c) per le utenze che beneficiano del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.

La raccolta dei rifiuti ingombranti per le utenze non domestiche può essere prenotata con le stesse modalità riportate sopra. Al costo fisso della presa viene applicato l'eventuale costo per lo smaltimento del materiale, il quale varia in relazione al peso e al codice CER del rifiuto.

I suddetti servizi sono soggetti al pagamento extra tariffa con un costo a carico delle utenze definito dalla Conferenza dei Sindaci ed inferiore al costo effettivo di erogazione del servizio.

Le ramaglie possono essere conferite negli appositi container nei centri di raccolta senza oneri aggiuntivi rispetto al normale gettito della tariffa. L'utente privato che desideri il ritiro a domicilio delle stesse può richiedere il servizio dedicato, pagando un costo fisso per un quantitativo massimo di due metri cubi. Per facilitare la raccolta all'utente possono essere forniti, all'atto della prenotazione allo sportello, dei sacchi (big bag). La raccolta avviene su appuntamento.

Gli utenti non domestici possono usufruire dello stesso servizio secondo le stesse modalità sopra riportate. Eventuali costi aggiuntivi sono applicati in caso di conferimenti superiori rispetto a quanto stabilito dal Regolamento.

7.9 Disservizi

Fiemme Servizi spa si impegna a svolgere un servizio regolare e senza interruzioni su tutto il territorio di competenza nel rispetto della normativa specifica di settore, delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza. La segnalazione per disservizi può essere presentata dall'utente al gestore a mezzo posta, via email, mediante sportello fisico e online tramite il servizio telefonico, conformemente a quanto previsto dal Regolamento e dal TQRIF (Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani).

Di seguito sono riportate le tempistiche di esecuzione dei servizi offerti dalla Società, a seguito di circoscritti disservizi e al netto di eventuali autorizzazioni necessarie agli adempimenti stabiliti dalla legge.

SERVIZIO	TEMPISTICA
----------	------------

Disservizio nella raccolta “porta a porta” per cause imputabili a Fiemme Servizi spa	Entro 48 ore dalla segnalazione
Disservizio nella raccolta “porta a porta” per cause NON imputabili a Fiemme Servizi spa (es: lavori stradali o automobili in sosta che impediscono l’esecuzione del servizio)	Su richiesta nel corso della raccolta successiva
Disservizio nella raccolta “porta a porta” per cause imputabili all’utente	Su richiesta nel corso della raccolta successiva
Ritiro container per la raccolta dedicata	Entro 24-48 ore dalla richiesta nei giorni feriali
Servizi extra tariffa (ingombranti, ramaglie, lavaggio contenitori, cambio o ritiro contenitori oltre i 240 lt)	Entro 5 giorni dalla richiesta
Abbandoni	A chiamata entro 24 ore nei giorni feriali

I servizi programmati con l’utente che non possano essere eseguiti nelle tempistiche stabilite vengono riprogrammati e immediatamente comunicati all’utente.

7.10 Programma delle attività di raccolta e trasporto

Fiemme Servizi predispone un Programma delle attività di raccolta e trasporto da cui è possibile evincere, per ciascuna strada/via della gestione e su base giornaliera, la data e la fascia oraria prevista per lo svolgimento dell’attività e la frazione di rifiuto oggetto di raccolta, consentendo l’individuazione dei servizi espletati puntualmente rispetto a quelli pianificati, anche ai fini della registrazione delle interruzioni.

Il calendario delle raccolte da cui è possibile evincere le informazioni contenute nel programma delle attività di raccolta e trasporto è disponibile sul sito internet del gestore (<https://www.fiemmeservizi.it/calendario-raccolta.php>).

Il Programma delle attività di raccolta e trasporto è riportato in allegato al presente documento.

7.11 Programma delle attività di spazzamento e lavaggio delle strade

Fiemme Servizi svolge l’attività di spazzamento e lavaggio strade, anche in collaborazione con terze parti, predisponendo un programma che tiene conto dei percorsi, orari e frequenze specificamente definiti con i Comuni presso i quali viene svolto il servizio e nel rispetto di quanto stabilito dal *Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani* e dal TQRIF il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Inoltre, Fiemme Servizi spa effettua su richiesta pulizie straordinarie aggiuntive.

Il Programma delle attività di spazzamento e lavaggio è riportato in allegato al presente documento.

7.12 Sicurezza del servizio di gestione dei rifiuti urbani

Fiemme Servizi spa si impegna a svolgere un servizio regolare e senza interruzioni su tutto il territorio di competenza nel rispetto della normativa specifica di settore, delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza. I servizi offerti da Fiemme Servizi spa non rientrano nelle casistiche per cui si applica l'art. 48 del TQRIF relativo alla sicurezza del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

8 Approvazione della Carta della Qualità del Servizio Integrato di gestione dei rifiuti urbani

L'Ente territorialmente competente approva per ogni singola gestione un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

A tale fine la presente carta della Qualità del Servizio Integrato di gestione dei rifiuti urbani è stata condivisa con le seguenti associazioni dei consumatori locali:

Associazione Albergatori Valle di Fiemme - 38037 Predazzo TN
Consorzio albergatori della Valle di Fiemme – 38033 Cavalese
Associazione Artigiani valle di Fiemme - 38033 Cavalese e Predazzo
Confcommercio Trentino - 38037 Predazzo e 38033 Cavalese
Coldiretti - Tesero TN
ADOC del Trentino Trento (38122)
Federconsumatori del Trentino Trento (38121)

Le associazioni NON hanno comunicato integrazioni o inviato modifiche ed integrazioni.

9 Pubblicazione della Carta della Qualità

La Carta della Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani è pubblicata, ai sensi dell'articolo 3 del TTTR, sul sito web del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani al seguente indirizzo:

<https://www.fiemmeservizi.it/N/441407/trasparenza-attraverso-siti-internet.php>

10 Comunicazione all'ARERA e all'Ente territorialmente

Fiemme servizi spa trasmette all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) e alla Comunità di Val di Fiemme una relazione, firmata dal suo legale rappresentante, attestante il rispetto

degli obblighi di servizio di cui alla Tabella 2 dell'Appendice I dell'Allegato A (TQRIF) della Deliberazione 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/Rif.

11 Aggiornamento e validità della Carta della Qualità

La presente Carta della Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ha validità per tutta la durata del contratto di servizio.

La Comunità di Val di Fiemme potrà aggiornare o revisionare i contenuti della Carta della Qualità in relazione a modifiche normative, cambiamenti di tipo tecnico e/o organizzativo, alla modifica dello schema regolatorio di riferimento, ecc..

Qualsiasi tipo di modifica sarà comunicata agli utenti entro un tempo massimo di 30 giorni mediante avviso sul sito internet del gestore del servizio.

Le modifiche sostanziali della Carta della Qualità del servizio, riferite a significative modifiche dei servizi erogati, dovranno essere adeguatamente pubblicizzate in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate.

Non si intendono modifiche sostanziali le modifiche dei servizi che non variano la frequenza e l'intensità di servizio erogato.

Sedi e contatti

Uffici:

SEDE	INDIRIZZO	ORARIO APERTURA AL PUBBLICO	LINEE TELEFONICHE
CAVALESE	Via Dossi, 29	lunedì – venerdì 08.00 -12.00 giovedì 14.00 – 16.00 sabato (se previsto da eco-calendario)	lunedì – venerdì 08.30 – 12.00 lunedì – giovedì 14.00 – 16.00
PREDAZZO	Via Cesare Battisti (dietro APT)	martedì e venerdì 08.00 – 12.00	-
TESERO	Via IV Novembre (c/o Municipio)	lunedì 08.00 – 12.00 (il I° e il III° lunedì del mese)	-

ZIANO DI Fiemme	Piazza Italia (c/o Municipio)	mercoledì 08.00 – 12.00 (il I° e il III° mercoledì del mese)	-
-----------------	-------------------------------	--	---

Centri di raccolta:

PAESE	INDIRIZZO	ORARIO PRIVATI	ORARIO AZIENDE
CASTELLO MOLINA DI FIEMME	Località Medoina	Lunedì – Venerdì 13.30 - 15.30 Sabato 08.00 - 12.00 13.30 – 15.30	Lunedì – Sabato 08.00 - 12.00
PREDAZZO	Località Gac	Martedì e giovedì 08.00 – 12.00 13.30 - 17.30 Sabato 08.00 - 12.00 13.30 – 15.30	Martedì 08.00 - 12.00 Giovedì 08.00 - 12.00 Sabato 08.00 - 12.00
ZIANO DI FIEMME	C/o magazzino comunale	Martedì 10.00 - 12.00 Giovedì 13.30 – 15.30 Venerdì 13.30 - 15.30 Sabato 08.00 – 12.00	-
TESERO	Località Val a Lago di Tesero	Lunedì 13.30 - 15.30 Mercoledì 10.00 - 12.00 Venerdì 13.30 – 15.30 Sabato 08.00 - 12.00 e 13.30 – 15.30	-
DAIANO	Via Straval	Lunedì e Venerdì 10.00 - 12.00 Mercoledì 13.30 – 15.30 Sabato 08.00 - 12.00 13.30 – 15.30	-

Numeri utili e contatti:

TELEFONO	0462 235591
FAX	0462 340720
POSTA ELETTRONICA	info@fiemmeservizi.it
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	fiemmeservizi@securpost.eu
SITO INTERNET	www.fiemmeservizi.it
PORTALE DELLE UTENZE WEBGEST	http://portalefiemme.dbw.ies.it/

ALLEGATO 1 - Programma delle attività di raccolta

ALLEGATO 2 - Programma delle attività di spazzamento e lavaggio

	SECCO	UMIDO	CARTA	VETRO	PLASTICA
Carano	sabato	mercoledì sabato	mercoledì	sabato ogni 15 gg	mercoledì
Capriana	venerdì	mercoledì sabato	martedì	giovedì ogni 15 gg	venerdì
Castello Molina di Fiemme	giovedì	martedì venerdì	giovedì	martedì ogni 15 gg	venerdì
Cavalese	mercoledì	lunedì giovedì	giovedì	venerdì ogni 15 gg	lunedì
Daiano	sabato	mercoledì sabato	mercoledì	giovedì ogni 15 gg	mercoledì
Panchià	venerdì	martedì venerdì	martedì	martedì ogni 15 gg	giovedì
Tesero	sabato	martedì venerdì	venerdì	sabato ogni 15 gg	sabato
Predazzo	lunedì	martedì venerdì	lunedì	venerdì ogni 15 gg	martedì
Valfloriana	venerdì	mercoledì sabato	martedì	giovedì ogni 15 gg	venerdì
Varena	sabato	mercoledì sabato	mercoledì	giovedì ogni 15 gg	mercoledì
Ziano di Fiemme	venerdì	lunedì giovedì	martedì	martedì ogni 15 gg	giovedì

CALENDARIO SPAZZAMENTO MECCANIZZATO 2022								
Asporto ghiaia invernale			Mantenimento programmato			Mantenimento programmato e pulizia autunnale		
P	P	P	P	P	P	P	P	P
MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE
1 m 1 Ziano	1 v 2 Varena	1 d	1 m 7 Cavalese	1 v 5 Varena	1 l	1 g 20 Cavalese	1 s	1 m
2 m 1 Tesero	2 s	2 l 3 Daiano	2 g	2 s	2 m	2 v 1 Predazzo	2 d	2 m 20 Cavalese
3 g 1(2) Cavalese	3 d	3 m 9 Tesero	3 v 4 Ziano	3 d	3 m	3 s	3 l 14 Predazzo	3 g 2 Predazzo
4 v 1 Predazzo	4 l 5 Cast/Mol	4 m 12 Cavalese	4 s	4 l 11 Cast/Mol	4 g	4 d	4 m 7 Tesero	4 v 2 Varena
5 s 1 Capriana	5 m 5 Tesero	5 g 3 Predazzo	5 d	5 m 4 Tesero	5 v	5 l 21 Cavalese	5 m 25(2) Cavalese	5 s 12 Tesero
6 d	6* m 9 Cavalese	6 v 2 Panchià	6 l 5 Carano	6 m 18 Cavalese	6 s	6 m 8 Tesero	6 g 5 Predazzo	6 d
7 l 1 Cast/Mol	7* g 6 Predazzo	7 s	7 l 8 Tesero	7 g 9 Predazzo	7 d	7 m 6 Cast/Mol	7 v 8 Cast/Mol	7 l 1 Ziano
8 m 2 Tesero	8* v 2 Daiano	8 d	8 m 11 Cavalese	8 v 2 Ziano	8 l	8 g 2 Predazzo	8 s	8 m 6 Tesero
9 m 2 Cavalese	9 s 4 Carano	9 l 7 Cast/Mol	9 g 11 Predazzo	9 s	9 m	9 v 1 Ziano	9 d	9 m 25(2) Cavalese
10 g 2 Predazzo	10 d	10 m 3 Ziano	10 v 4 Varena	10 d	10 m	10 s	10 l 13 Cast/Mol	10 g 7 Predazzo
11 v 2 Ziano	11 l 1 Valfloriana	11 m 13 Cavalese	11 s	11 l 6 Carano	11 g	11 d	11 m 3 Carano	11 v 8 Carano
12 s	1 Valfloriana	12 g 4 Predazzo	12 d	12 m 5 Tesero	12 v	12 l 7 Cast/Mol	12 m 26 Cavalese	12 s
13 d	12 m 6 Tesero	13 v 2 Valfloriana	13 l 9 Cast/Mol	13 m 12 Cavalese	13 s	13 m 5 Daiano	13 g 10 Predazzo	13 d
14 l 2 Cast/Mol	13 m 10 Cavalese	14 s	14 m 2 Panchià	14 g 8 Predazzo	14 d	14 m 22 Cavalese	14 v 3 Ziano	14 l 15 Cast/Mol
15 m 3 Tesero	14 g 8 Predazzo	15 d	15 m 8 Cavalese	15 v 3 Capriana	15 l	15 g 3 Predazzo	15 s	15 m 13 Tesero
4 Tesero	15 v 5 Ziano	16 l 4 Carano	16 g 12 Predazzo	16 s	16 m	16 v 7 Carano	16 d	16 m 24 Cavalese
16 m 3 Cavalese	16 s	17 m 10 Tesero	17 v 6 Predazzo	17 d	17 m	17 s	17 l 6 Daiano	17 g 4 Predazzo
4 Cavalese	17 d	18 m 14 Cavalese	18 s	18 l 6 Cast/Mol	18 g	18 d	18 m 10 Tesero	18 v 7 Varena
17 g 3 Predazzo	18 l	19 g 6 Predazzo	19 d	19 m 9 Tesero	19 v	19 l 12 Cast/Mol	19 m 23 Cavalese	19 s
4 Predazzo	19 m 7 Tesero	20 v 3 Varena	20 l 1 Ziano	20 m 8 Cavalese	20 s	20 m 6 Tesero	20 g 3 Predazzo	19 d
18 v 1 Carano	20 m 11 Cavalese	21 s	21 m 11 Tesero	21 g 6 Predazzo	21 d	21 m 23 Cavalese	21 v 2 Panchià	21 l 3 Valfloriana
19 s	21 g 9 Predazzo	22 d	22 m 16 Cavalese	22 v 2 Varena	22 l	22 g 4 Predazzo	22 s	22 m 12 Tesero
20 d	22 v 2 Capriana	23 l 8 Cast/Mol	23 g 13 Predazzo	23 s	23 m	23 v 2 Panchià	23 d	23 m 23 Cavalese
21 l 3 Cast/Mol	23 s	24 m 1 Ziano	24 v 1 Carano	24 d	24 m	24 s 2 Ziano	24 l 14 Cast/Mol	24 g 9 Predazzo
4 Cast/Mol	24 d	25 m 15 Cavalese	25 s	25 l 4 Carano	25 g	25 d	25 m 11 Tesero	25 v 7 Daiano
22 m 2 Carano	25 l	26 g 10 Predazzo	26 d	26 m 10 Tesero	26 v	26 l 13 Cast/Mol	26 m 27 Cavalese	26 s
3 Carano	26 m 8 Tesero	27 v 8 Predazzo	27 l 10 Cast/Mol	27 m 28 Cavalese	27 s	27 m 2 Capriana	27 g 9 Predazzo	27 d
23 m 5(2) Cavalese	27 m 4 Cavalese	28 s	28 m 2 Valfloriana	28 g 5 Predazzo	28 d	28 m 24 Cavalese	28 l 15 Cast/Mol	28 i 15 Cast/Mol
6 Cavalese	28 Cavalese	29 d	29 m 17 Cavalese	29 v 3 Predazzo	29 l	28 Cavalese	28 v 6 Ziano	29 m 12 Tesero
24 g 5 Predazzo	28 g 2 Predazzo	30 l 4 Daiano	28 Cavalese	30 s	30 m	29 g 6 Predazzo	29 s	30 m 28 Cavalese
7 Predazzo	29 v 6 Cast/Mol	31 m 6 Tesero	30 g 3 Predazzo	31 d	31 m 19(2) Cavalese 28 Cavalese	30 v 6 Varena	30 d	3 Predazzo
25 v 1 Daiano	30 s						31 l 15 Cast/Mol	
26 s 3 Ziano								
27 d								
28 l 4 Ziano								
1 Panchià								
29 m 7 Cavalese								
30 m 8 Cavalese								
28 Cavalese								
31 g 1 Varena								



NUMERO	TARGA	MARCA	ALLESTIMENTO	VENDITORE	PORTATA	ALIMENTAZIONE	PROPRIETA'	DATA IMMATRICOLAZIONE
6	EK396JA	IVECO	COMPATTATORE FARID		180	GASOLIO	sì	15/03/2012
7	EK395JA	IVECO	COMPATTATORE FARID		119	GASOLIO	sì	15/03/2012
8	EK394JA	IVECO	COMPATTATORE FARID		119	GASOLIO	sì	15/03/2012
9	ZA622YR	ISUZU	COMPATTATORE ROSSI		50	GASOLIO	sì	15/03/2012
13	EK442JA	ISUZU	BIVASCA NOVARINI		74	GASOLIO	sì	06/04/2012
14	EK469JA	ISUZU	PIANALE MIRANDOLA		50	GASOLIO	nuova targa	03/05/2012
15	PALA	CATERPILLAR				GASOLIO	sì	28/03/2012
16	RAGNO	SOLMEC					sì	
17	EK475JA	IVECO	SCARRABILE		260		sì	19/10/2006
18	BK491XT	IVECO	SCARRABILE		260	GASOLIO	sì	03/04/2000
23	ZA643YR	ISUZU	COMPATTATORE NOVARINI		75	GASOLIO	sì	04/10/2016
24	FG538BR	FIAT	CABINATO (DOBLO)	DIEMMECAR		GASOLIO	sì	29/12/2016
25	FH603YZ	ISUZU	COMPATTATORE		75	GASOLIO	sì	17/05/2017
26	ZA021YP	ISUZU	COMPATTATORE		75	GASOLIO	sì	25/02/2015
27	FL166HC	ISUZU	COMPATTATORE GIOLITO		75	GASOLIO	sì	27/11/2017
28	FL167HC	ISUZU	COMPATTATORE GIOLITO		75	GASOLIO	sì	27/11/2017
29	FL168HC	ISUZU	COMPATTATORE GIOLITO		75	GASOLIO	sì	27/11/2017
30	ZA185TG	ISUZU	COMPATTATORE ROSSI		50	GASOLIO	sì	11/12/2009
31	ZA694YR	ISUZU	COMPATTATORE ROSSI		55	GASOLIO	sì	23/05/2019
32	GA176LE	FIAT	CABINATO (DOBLO)	DIEMMECAR/CECCATO		GASOLIO	sì	30/07/2020
33	ZB292AT	ISUZU	COMPATTATORE PILLA	ECOSOLUZIONI SRL	55	GASOLIO	sì	21/10/2020
34	ZB291AT	ISUZU	COMPATTATORE PILLA	ECOSOLUZIONI SRL	55	GASOLIO	sì	21/10/2020
35	ZB076AW	ROMANITAL NOVASTAR	VASCA RIBALTABILE ROSSI	ROSSI	35	GPL	sì	11/01/2022
36	ZB077AW	ROMANITAL NOVASTAR	VASCA RIBALTABILE ROSSI	ROSSI	35	GPL	sì	11/01/2022
37	GH048KX	ISUZU	VASCA RIBALTABILE LADURNER	LADURNER	55	GASOLIO	sì	25/01/2022
38	GH823AD	ISUZU	PIANALE MIRANDOLA		35	GASOLIO	sì	2012
39	GL865HS	ISUZU	COMPATTATORE ROSSI	ROSSI	55	GASOLIO	sì	11/07/2023
40	GL856HS	ISUZU	SPONDA CASSIANI TECNOLOGIE	CST	35	GASOLIO	sì	21/07/2023
41	GH332KX	ISUZU/PRETTO	VASCA RIBALTABILE NOVARINI	CST	55	GASOLIO	sì	08/04/2024
42	GT977PZ	OPEL	CABINATO (COMBO CARGO)	ALD AUTOMOTIVE		GASOLIO	oleggio lungo ter	28/03/2024
43	GT111ZD	FUSO CANTER	COSTIPATORE NOVARINI	NOVARINI	35	GASOLIO	sì	11/06/2024
44	GT900ZH	ISUZU/PRETTO	VASCA ROSSI	ROSSI	55	GASOLIO	Si	19/07/2024
45	GH399KX	ISUZU/PRETTO	VASCA ROSSI	ROSSI	55	GASOLIO	Si	19/07/2024
46		NR. 60 CONTAINERS						



Fiemme Servizi

Dotazione complessiva di personale per livello
(situazione al 31/12)

	2023*							
	PT fino al 50%		PT oltre il 50%		Tempo Pieno			
	M	F	M	F	M	F	Numero dipendenti	Numero dipendenti rapportato al part-time
Dirigente			1				1	0,7
Livello Q					2		2	2
Livello VI					1		1	1
Livello V				1			1	0,8
Livello IV			2	3	3	1	9	7,85
Livello III	1			2	23	1	27	24,68
Tot	1		3	6	29	2	41	37,03

*comprensivo di personale a tempo non indeterminato



***REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI***



Conferenza Sindaci del 13/06/2016

SOMMARIO

CAPO I – DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI	5
<i>Art. 1 – Oggetto del Regolamento.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 2 – Principi generali</i>	<i>6</i>
<i>Art. 3 – Definizioni.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 4 – Classificazione dei rifiuti</i>	<i>9</i>
<i>Art. 5 – Competenze del Titolare del servizio</i>	<i>10</i>
<i>Art. 6 – Competenze del Soggetto gestore</i>	<i>11</i>
<i>Art. 7 – Competenze del Comune.....</i>	<i>12</i>
CAPO II – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	13
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI	13
<i>Art. 8 – Oggetto del servizio e principi generali.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 9 – La raccolta differenziata.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 10 – Campagne di sensibilizzazione ed informazione</i>	<i>14</i>
<i>Art. 11 – Assimilazione ai rifiuti urbani.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 12 – Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari</i>	<i>17</i>
<i>Art. 13 – Individuazione dei rifiuti urbani cimiteriali.....</i>	<i>18</i>
TITOLO II – GESTIONE OPERATIVA	20
<i>Art. 14 – Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani.....</i>	<i>20</i>
<i>Art. 15 – Standard per la raccolta dei rifiuti urbani mediante contenitori domiciliari.....</i>	<i>21</i>
<i>Art. 16 – Raccolta differenziata porta a porta.....</i>	<i>22</i>
<i>Art. 17 – Esposizione dei contenitori</i>	<i>23</i>
<i>Art. 18 – Raccolta della frazione secca non riciclabile</i>	<i>24</i>
<i>Art. 19 – Raccolta della frazione organica.....</i>	<i>25</i>
<i>Art. 20 – Raccolta dei rifiuti vegetali.....</i>	<i>26</i>
<i>Art. 21 – Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da vetro</i>	<i>26</i>
<i>Art. 22 – Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da plastica-lattine.....</i>	<i>27</i>
<i>Art. 23 – Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da carta e cartone.....</i>	<i>28</i>
<i>Art. 24 – Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da indumenti usati</i>	<i>29</i>
<i>Art. 25 – Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie</i>	<i>30</i>
<i>Art. 26 – Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali</i>	<i>30</i>
<i>Art. 27 – Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico.....</i>	<i>31</i>
<i>Art. 28 – Raccolta rifiuti ingombranti.....</i>	<i>31</i>

<i>Art. 29 – Gestione dei rifiuti cimiteriali.....</i>	<i>32</i>
<i>Art. 30 – Gestione dei rifiuti sanitari assimilati</i>	<i>33</i>
<i>Art. 31 – Autotrattamento domestico della frazione organica e dei rifiuti vegetali</i>	<i>33</i>
<i>Art. 32 – Servizio domiciliare ordinario utenze domestiche</i>	<i>34</i>
<i>Art. 33 – Servizio a pesatura utenze domestiche.....</i>	<i>36</i>
<i>Art. 34 – Servizio ordinario utenze non domestiche</i>	<i>36</i>
<i>Art. 35 – Servizio a pesatura utenze non domestiche.....</i>	<i>38</i>
TITOLO III – NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI	39
<i>Art. 36 – Pulizia del territorio.....</i>	<i>39</i>
<i>Art. 37 – Spazzamento.....</i>	<i>39</i>
<i>Art. 38 – Cestini stradali.....</i>	<i>40</i>
<i>Art. 39 – Pulizia dei mercati</i>	<i>40</i>
<i>Art. 40 – Imbrattamento di aree pubbliche</i>	<i>41</i>
<i>Art. 41 – Aree occupate da esercizi pubblici</i>	<i>41</i>
<i>Art. 42 – Manifestazioni e spettacoli viaggianti</i>	<i>41</i>
<i>Art. 43 – Aree di sosta per nomadi</i>	<i>43</i>
<i>Art. 44 – Pulizia delle aree private</i>	<i>43</i>
<i>Art. 45 – Volantinaggio.....</i>	<i>43</i>
<i>Art. 46 – Altri servizi di pulizia.....</i>	<i>43</i>
<i>Art. 47 – Associazioni di volontariato.....</i>	<i>44</i>
<i>Art. 48 – Tutela igienico-sanitaria degli addetti al servizio</i>	<i>44</i>
CAPO III – CENTRI DI RACCOLTA (CR O CRZ)	45
<i>Art. 49 – Centri di Raccolta (CR o CRZ).....</i>	<i>45</i>
<i>Art. 50 – Addetto al controllo</i>	<i>47</i>
<i>Art. 51 – Accesso ai Centri</i>	<i>48</i>
<i>Art. 52 – Apertura dei Centri</i>	<i>49</i>
<i>Art. 53 – Modalità di conferimento.....</i>	<i>49</i>
<i>Art. 54 – Rimostranze.....</i>	<i>49</i>
CAPO IV – GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI	50
<i>Art. 55 – Oneri dei produttori e dei detentori.....</i>	<i>50</i>
<i>Art. 56 – Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali</i>	<i>50</i>
<i>Art. 57 – Rifiuti speciali da cantieri edili e simili</i>	<i>50</i>
<i>Art. 58 – Servizi integrativi per la raccolta dei rifiuti speciali.....</i>	<i>51</i>
CAPO V – DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI	52

<i>Art. 59 – Divieti.....</i>	<i>52</i>
<i>Art. 60 – Controlli.....</i>	<i>53</i>
<i>Art. 61 – Sanzioni.....</i>	<i>53</i>

CAPO VI – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI 56

<i>Art. 62 – Modalità di funzionamento dei servizi durante la fase di passaggio della raccolta da contenitore stradale al porta a porta.....</i>	<i>56</i>
<i>Art. 63 – Danni e risarcimenti</i>	<i>56</i>
<i>Art. 64 – Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni</i>	<i>56</i>
<i>Art. 65 – Osservanza di altre disposizioni</i>	<i>57</i>
<i>Art. 66 – Entrata in vigore del Regolamento e abrogazione di norme e regolamenti preesistenti</i>	<i>57</i>

CAPO I – DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi dell'articolo 198, comma 2, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, sulla base della L.P. 14.04.1995, n. 5, e delle altre norme provinciali di settore, nonché in conformità alle altre norme vigenti in materia.
2. Sono oggetto del presente Regolamento:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 152/2006;
 - e) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 152/2006, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d), del D.Lgs. 152/2006.
3. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
 - a) ai rifiuti radioattivi;
 - b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - c) alle carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali, paglia, sfalci, potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - d) alle acque di scarico;
 - e) ai materiali esplosivi in disuso.

Art. 2 – Principi generali

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.
2. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "*chi inquina paga*". A tale fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.
4. Il presente Regolamento promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti mediante:
 - a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
 - b) azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
 - c) l'utilizzo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;
 - d) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
 - e) la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.
5. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti deve essere favorita la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
 - la preparazione per il riutilizzo ed il riciclaggio;
 - le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
 - la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
 - l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia.

6. Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti, definita nel comma 1 dell'articolo 179 del D.Lgs. 152/2006, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia, sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.

7. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime previste dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dai piani di settore approvati dalle autorità competenti.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) **produttore:** il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) **detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) **conferimento:** l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal presente Regolamento;
- e) **gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- f) **gestione integrata dei rifiuti:** il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, come definita nel presente articolo, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- g) **Titolare del Servizio:** l'Autorità di governo del servizio che esercita tutte le funzioni di regolamentazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio nel territorio di competenza;
- h) **Soggetto gestore:** il soggetto che effettua la gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia;
- i) **raccolta:** il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- j) **raccolta differenziata:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- k) **raccolta differenziata multimateriale:** la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio vetro-plastica-lattine oppure plastica-lattine) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- l) **spazzamento delle strade:** modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- m) **smaltimento:** qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla

parte IV del D.Lgs. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

- n) **recupero**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'Allegato C della parte IV del D.Lgs. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
- o) **trasporto**: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- p) **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- q) **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- r) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, alle condizioni di cui all'articolo 183, lett. bb), del D.Lgs. 152/2006;
- s) **bonifica**: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio determinati secondo quanto previsto nel titolo V del D.Lgs. 152/2006;
- t) **messa in sicurezza**: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- u) **compost da rifiuti**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica e vegetale dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- v) **apparecchiature elettriche ed elettroniche o AEE**: le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;
- w) **rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o RAEE**: le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e ss.mm.ii, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsene;
- x) **RAEE provenienti dai nuclei domestici**: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici;
- y) **utente**: chiunque occupi o detenga locali o aree scoperte costituenti utenze;

- z) **utenze:** luoghi, locali o aree scoperte, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio di competenza; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti – o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
- aa) **utenze domestiche:** utenze adibite o destinate ad uso di civile abitazione;
- bb) **utenze non domestiche:** utenze adibite o destinate ad usi diversi da utenze domestiche;
- cc) **utenze singole:** utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- dd) **utenze condominiali:** utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un contenitore utilizzato da più utenze;
- ee) **Ambito Territoriale Ottimale:** l'unità territoriale funzionalmente integrata per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti in tutte le sue fasi;
- ff) **concessionari dei servizi:** soggetti individuati dal Soggetto gestore per lo svolgimento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani;
- gg) **Ecosportello:** ufficio ove l'utenza riceve informazioni relative alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti.

Art. 4 – Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) **i rifiuti domestici**, provenienti da locali ed aree adibite ad uso di civile abitazione; vengono ulteriormente distinti in:
 - 1) **rifiuto organico:** rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da: scarti alimentari e di cucina, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
 - 2) **rifiuto secco riciclabile:** rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
 - 3) **rifiuto secco non riciclabile:** rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia;
 - 4) **rifiuto vegetale:** rifiuto proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
 - 5) **rifiuto potenzialmente pericoloso:** pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e/o "F", batterie per auto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;
 - 6) **rifiuto ingombrante:** beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, che per peso e volume non sono conferibili al sistema di raccolta porta a porta;

- b) **i rifiuti assimilati:** i rifiuti provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 11 del presente Regolamento; i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche "RAEE" di origine non domestica ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 11 del presente Regolamento; i rifiuti assimilati sono distinti con le medesime sottocategorie dei rifiuti domestici;
 - c) **i rifiuti provenienti dallo spazzamento** di strade ed aree e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - d) **i rifiuti sanitari:** i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla L. 23.12.1978, n. 833, ed assimilati ai sensi dell'articolo 12 del presente Regolamento;
 - e) **i rifiuti cimiteriali:** i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d) e meglio individuati all'articolo 13 del presente Regolamento.
3. Sono **rifiuti speciali:**
- a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.C.;
 - b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, ad esclusione di quelli di cui alla lettera d) del comma 2 del presente articolo.
4. Sono pericolosi i rifiuti che recano le caratteristiche di cui alla normativa vigente in materia.

Art. 5 – Competenze del Titolare del servizio

1. Al Titolare del Servizio competono le funzioni di governo del servizio. Nell'ambito del presente Regolamento competono in particolare le seguenti attività:

- a) la definizione dei criteri di assimilazione ai rifiuti urbani sulla base dei criteri generali fissati ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
- b) la definizione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti, nonché di gestione differenziata delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
- c) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo II del D.Lgs. n. 152/2006.

Art. 6 – Competenze del Soggetto gestore

1. Al Soggetto gestore competono obbligatoriamente, in regime di privativa, le seguenti attività, alle quali lo stesso può provvedere direttamente o mediante soggetti terzi in conformità al vigente contratto di servizio:

- a) la gestione dei rifiuti urbani (e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento) in tutte le singole fasi;
- b) la gestione dei Centri di Raccolta (CR e CRZ);
- c) la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi quest'ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;
- d) l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
- e) la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio.

2. Il Soggetto gestore inoltre può svolgere la gestione dei rifiuti speciali previa stipula di apposita convenzione in conformità alla previsione di cui all'art. 188, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 152/2006.

3. La privativa non si applica, alle attività di recupero dei rifiuti assimilati agli urbani, i quali pertanto possono essere conferiti a cura del produttore sia al servizio pubblico di raccolta sia a terzi abilitati.

4. Il Soggetto gestore può svolgere le seguenti attività:

- a) lo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, previa stipula di apposita convenzione prevista all'articolo 58 del presente Regolamento;
- b) l'emissione di atti finalizzati a definire quanto segue:
 - l'individuazione delle aree e dei perimetri dei servizi di asporto rifiuti urbani;
 - l'individuazione delle aree di spazzamento;
 - le modalità di conferimento al servizio di raccolta delle varie tipologie di materiali;
 - l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
- c) la consulenza agli uffici tecnici comunali in fase di analisi degli elaborati inerenti gli interventi di lottizzazione e di autorizzazione edilizia per quanto concerne gli spazi necessari alla collocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.

5. Il Soggetto gestore, in accordo con i Comuni, può svolgere le seguenti attività:

- a) l'individuazione e la realizzazione di apposite piazzole ed aree per il posizionamento di contenitori o punti di raccolta dei rifiuti urbani;
- b) l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare;
- c) la definizione dei criteri per la stipula della convenzione prevista dall'articolo 47 del presente Regolamento.

Art. 7 – Competenze del Comune

1. Al Comune competono le seguenti attività:

- a) l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti;
- b) lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti da:
 - depurazione di acque di scarico urbane;
 - impianti comunali di smaltimento dei rifiuti urbani;
 - attività propria dell'amministrazione;
- c) l'emissione di ordinanza, da parte del Responsabile del servizio del Comune, nel caso in cui il proprietario di area privata non provveda al mantenimento decoroso dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private e recintate, ai sensi dell'articolo 44 del presente Regolamento; nel caso di ulteriore inosservanza, il Comune provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;
- d) l'emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO II – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 8 – Oggetto del servizio e principi generali

1. Il presente capo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani indicate all'articolo 4, che devono essere conferite e raccolte nel rispetto delle disposizioni generali e particolari di seguito riportate.
2. La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.
3. Le attività di gestione sono definite nell'osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, il benessere e la sicurezza delle persone;
 - b) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e prevenire ogni rischio di inquinamento o inconvenienti derivanti da rumore ed odori;
 - c) evitare ogni degrado dell'ambiente urbano, rurale o naturale.
4. Il Soggetto gestore, nel rispetto delle competenze definite all'articolo 6 del presente Regolamento, determina le modalità dell'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani.
5. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse; essa pertanto viene effettuata nell'intero ambito territoriale ottimale della Val di Fiemme, comprese le zone sparse; il Soggetto gestore per l'organizzazione dei servizi predispone idonea cartografia dalla quale risultano i servizi resi alle utenze.
6. La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.
7. Il Soggetto gestore o il concessionario del servizio devono provvedere alla pesatura di tutti i rifiuti raccolti nell'ambito territoriale ottimale della Val di Fiemme prima del loro conferimento e/o smaltimento; tale operazione può essere eseguita anche tramite idonei strumenti installati nei mezzi a condizione che sia prodotta, al Soggetto gestore, valida documentazione. E' facoltà del Soggetto gestore svolgere tutti gli accertamenti ritenuti opportuni al fine di accertare le effettive quantità di rifiuto raccolte.

Art. 9 – La raccolta differenziata

1. L'istituzione della raccolta differenziata si conforma ai principi esposti nel precedente articolo 8.

2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si attua su tutto l'ambito territoriale ottimale della Val di Fiemme mediante la raccolta differenziata dei rifiuti con sistema domiciliare ("porta a porta"), con contenitori stradali o nelle altre forme previste per tutte le frazioni specificatamente indicate agli articoli successivi.
3. L'utente deve pertanto obbligatoriamente conferire in modo separato tutti i rifiuti.
4. Il Soggetto gestore stabilisce:
 - a) le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
 - b) le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni;
 - c) le modalità dell'eventuale affidamento agli utenti di contenitori a tipologia particolare.
5. I rifiuti prodotti dalle utenze domestiche devono essere conferiti in contenitori diversi rispetto ai rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche; solo per la frazione secca recuperabile, nei casi di utenze promiscue (domestiche e non domestiche) ove non vi siano le condizioni e gli spazi per dotare le due diverse tipologie di utenze di contenitori separati, sarà possibile utilizzare i medesimi contenitori.
6. Contenitori per la raccolta di specifiche frazioni di rifiuti possono essere collocati, previo consenso del proprietario, per esigenze di pubblica utilità, all'interno di negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, esercizi commerciali, alberghi ed attività produttive in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.
7. I titolari delle attività di cui sopra, nonché i responsabili degli edifici pubblici che accettano la collocazione dei contenitori collaborano con il Soggetto gestore nella diffusione del materiale informativo e comunicano allo stesso ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

Art. 10 – Campagne di sensibilizzazione ed informazione

1. Il Soggetto gestore cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.
2. Periodicamente viene data ampia pubblicità, a mezzo di materiale divulgativo ed informativo, dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti per rendere partecipi i cittadini.
3. Ogni anno il Soggetto gestore distribuisce l'Ecocalendario nel quale vengono riportati i giorni di raccolta delle diverse frazioni di rifiuto.
4. Periodicamente viene distribuito un opuscolo con le indicazioni per il corretto conferimento dei vari materiali, per l'uso e la collocazione dei contenitori. L'opuscolo darà ampia divulgazione dei servizi resi agli Ecosportelli e sugli orari dei Centri di Raccolta attivi nell'ambito territoriale ottimale della Val di Fiemme.
5. Saranno inoltre date indicazioni sulle destinazioni delle diverse frazioni di rifiuto raccolto, sulle motivazioni e sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

Art. 11 – Assimilazione ai rifiuti urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi e i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (“RAEE”) derivanti da utenze non domestiche qualora siano rientranti nei criteri di qualità e quantità riportati ai commi successivi del presente articolo.
2. Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi e i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (“RAEE”) derivanti da utenze non domestiche individuati con uno specifico Codice Europeo del Rifiuto (C.E.R.) riconducibile all’elenco di seguito indicato:

Categoria	
Codice CER	Descrizione
Rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale	
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, the e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa	
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
Rifiuti dell’industria lattiero-casearia	
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
Rifiuti dell’industria dolciaria e della panificazione	
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
Rifiuti da PFFU di inchiostri per stampa	
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
Rifiuti dell’industria fotografica	
09 01 07	pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell’argento
09 01 08	pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell’argento
Rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro	
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
Imballaggi	
15 01 01	imballaggi di carta e cartone
15 01 02	imballaggi di plastica
15 01 03	imballaggi in legno
15 01 04	imballaggi metallici
15 01 05	imballaggi compositi
15 01 06	imballaggi in materiali misti
15 01 07	imballaggi di vetro
15 01 09	imballaggi in materia tessile
Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi	
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
Raccolta differenziata	
20 01 01	carta e cartone
20 01 02	Vetro
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	Abbigliamento
20 01 11	Prodotti tessili
20 01 21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (raggruppamento RAEE R5)
20 01 23*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (raggruppamento RAEE R1)
20 01 25	oli e grassi commestibili
20 01 28	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
20 01 30	detergenti diversi da quelli da cui alla voce 20 01 29
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01

Categoria	
Codice CER	Descrizione
	21e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (raggruppamento RAEE R3)
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 (raggruppamento RAEE R2 e R4)
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39	Plastica
20 01 40	Metalli
Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)	
20 02 01	rifiuti biodegradabili
20 02 02	terra e roccia
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili
Altri rifiuti urbani	
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	rifiuti dei mercati
20 03 07	rifiuti ingombranti
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti (cartucce toner esaurite)

3. L'elenco di cui al comma 2 del presente articolo potrà essere aggiornato dall'organismo competente, che approva altresì l'allegato B) come parte integrante e nel quale sono individuati casi specifici e rifiuti qualitativamente assimilati agli urbani, per i quali le utenze non domestiche possono usufruire dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani.

4. Ai fini della gestione, sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi e i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ("RAEE") derivanti da utenze non domestiche di cui al precedente comma 2 la cui produzione di rifiuti non superi le seguenti quantità annue per singola utenza non domestica:

Frazione omogenea di rifiuto	Quantità centri di raccolta (Mc/giorno)	Quantità (Mc/anno)	Quantità (t/anno)
Rifiuto secco non riciclabile	-	1.000	12
Rifiuti ingombranti non pericolosi	1		0,300
Carta e cartone	1		100
Metallo e ferro	1		100
Vetro	1		100
Plastica	1		100
Plastica-lattine	1		100
Rifiuto organico	1		100
Rifiuto vegetale	1		300
Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche "RAEE" R1	1		0,400 (oppure max 5 pezzi)
Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche "RAEE" R2	1		0,400 (oppure max 5 pezzi)
Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche "RAEE" R3	1		0,200 (oppure max 5 pezzi)
Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche "RAEE" R4	1		0,150 (oppure max 20 pezzi)
Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche "RAEE" R5	1		0,010 (oppure max 20 pezzi)
Altre frazioni omogenee	1		Nei limiti del rifiuto secco non

Frazione omogenea di rifiuto	Quantità centri di raccolta (Mc/giorno)	Quantità (Mc/anno)	Quantità (t/anno)
			riciclabile e della possibilità di avviarle a recupero

5. I limiti di cui al comma precedente si intendono vincolanti per quanto attiene alla produzione non domestica dei rifiuti avviati allo smaltimento in quanto elemento su cui è costruita la Tariffa di Igiene Ambientale. I limiti giornalieri, basati su stime volumetriche, sono definiti sulla capacità del servizio offerto e sono derogabili in seguito ad istantanea verifica di disponibilità di spazi strutturali.

6. Nel caso la produzione non domestica dei rifiuti avviati allo smaltimento ecceda i limiti quantitativi fissati dal presente articolo, il produttore dovrà procedere autonomamente alla gestione di tutti i rifiuti prodotti, comprese quindi le frazioni recuperabili, come rifiuti speciali. In ogni altro caso il servizio all'utenza non potrà essere garantito a decorrere dall'anno successivo con le modalità riservate alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati salvo deroghe per possibilità operative del Soggetto gestore o previa modifica del ciclo produttivo per cui l'utente dimostri di rientrare nei limiti previsti.

7. Le utenze non domestiche dichiarano al momento dell'attivazione dei servizi e con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, la quantità annua e la qualità dei rifiuti prodotti. Qualora siano rispettati i limiti di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo potrà essere erogato il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

8. Le utenze non domestiche non possono accedere ai Centri di Raccolta di cui al Capo III del presente Regolamento per conferire rifiuti diversi dalle frazioni recuperabili, eccezione fatta per i rifiuti ingombranti, fermi restando i criteri di assimilazione di cui al presente articolo.

9. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 152/2006 in materia di imballaggi: in tal senso non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata, e comunque nel rispetto dei criteri indicati nel presente articolo.

10. I rifiuti derivanti dalle attività agricole sono sempre rifiuti speciali, fatta eccezione per quelli provenienti dall'attività di vendita dei prodotti dell'attività agricola che possono essere assimilati ai rifiuti urbani.

11. I rifiuti prodotti da manifestazioni e spettacoli viaggianti che rientrano tra quelli nell'elenco di cui al presente articolo sono sempre assimilati ai rifiuti urbani.

Art. 12 – Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari

1. Ai sensi del precedente articolo 4, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari di seguito elencati ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo:

- a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie;

- c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non pericolosi che per qualità e quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 11 del vigente Regolamento;
- d) i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio della struttura;
- e) i rifiuti provenienti da indumenti monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- g) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi i degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine.

2. I rifiuti sanitari a solo rischio infettivo possono essere assimilati solo previo procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianto di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del medesimo D.P.R.

Art. 13 – Individuazione dei rifiuti urbani cimiteriali

- 1. Ai sensi del precedente articolo 4, sono rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale;
 - b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
 - c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie.
- 2. I rifiuti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:
 - fiori secchi;
 - corone;
 - carta;
 - ceri e lumini;
 - materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
 - materiali derivanti dalle operazioni di sfalcio e potatura delle aree verdi cimiteriali;
 - materiali provenienti dagli uffici e delle strutture annesse.
- 3. I rifiuti cimiteriali di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo, sono costituiti da:
 - assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - resti metallici di casse (ad. es. zinco, piombo).

4. Sono inoltre rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti, murature e simili provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale inerente ad attività di cui al precedente comma 1.

TITOLO II – GESTIONE OPERATIVA

Art. 14 – Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani

1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani sono forniti a cura del Soggetto gestore ad ogni singola utenza ed hanno una capacità compresa tra litri 6 e litri 25.000. L'utilizzo di tali contenitori è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il Soggetto gestore provvederà alla sua sostituzione previa richiesta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell'utenza.
2. Tutti i contenitori per la raccolta domiciliare sono forniti all'utenza in comodato d'uso e da questa devono essere tenuti secondo le regole *“del buon padre di famiglia”*. In particolare non devono essere manomessi e tantomeno imbrattati con adesivi o scritte.
3. Non potrà essere garantito il servizio con contenitori di proprietà dell'utenza o diversi da quelli assegnati.
4. Nel caso di furto il Soggetto gestore procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore fino alla capacità di litri 360; nel caso di furto di contenitori di dimensione maggiore dovrà essere presentata copia di regolare denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.
5. I contenitori devono essere costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili. Detti contenitori hanno un volume tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.
6. I contenitori consegnati all'utenza devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza.
7. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente.
8. I contenitori di capacità inferiore a 240 litri, al momento della cessazione del singolo servizio, devono essere riconsegnati al Soggetto gestore, a cura dell'utente, vuoti e puliti. I contenitori di capacità uguale o superiore a 240 litri sono invece consegnati e ritirati ad cura del Soggetto gestore su richiesta dell'utente.
9. I contenitori, a richiesta delle utenze, possono essere dotati di chiave fornita dal Soggetto gestore, che alla cessazione dell'utenza deve essere riconsegnata.
10. Le sostituzioni di contenitori per modifica delle volumetrie sono soggetti al pagamento di un diritto fisso a copertura dei maggiori oneri di fornitura e di pulizia dei contenitori resi.
11. Il lavaggio dei contenitori deve essere eseguito a cura dell'utenza.

12. Su richiesta delle utenze, potrà essere effettuato il servizio di lavaggio dei contenitori a cura del Soggetto gestore, che sarà svolto nelle giornate programmate e comunicate preventivamente all'utenza e sarà fatturato all'utenza stessa. Il lavaggio verrà eseguito, sui contenitori che gli utenti esporranno con le modalità contenute all'articolo 17 del presente Regolamento, a carico del richiedente previa vuotatura e successiva fatturazione.

Art. 15 – Standard per la raccolta dei rifiuti urbani mediante contenitori domiciliari

1. Per le raccolte istituite mediante contenitori domiciliari gli standard minimi per singola utenza da osservare sono i seguenti:

MATERIALE RACCOLTO	VOLUME MINIMO UTENZA (Litri)	CADENZA MINIMA RACCOLTA
Frazione secca non riciclabile	120	1 volta alla settimana
Frazione organica	25 (+ secchiello sottolavello)	2 volte alla settimana
Vetro	120	1 volta ogni 2 settimane
Imballaggi leggeri (Plastica-Lattine)	120	1 volta alla settimana
Carta	120	1 volta alla settimana

2. Il volume dei contenitori in qualsiasi caso sarà dimensionato in funzione del servizio da rendere alle utenze e, in determinate situazioni, potranno essere utilizzati anche contenitori con volume inferiore al minimo stabilito, con conseguente trasposizione nel metodo di tariffazione. Frequenze diverse, in diminuzione o in aumento, possono essere disposte nei casi dove il maggiore o minore afflusso turistico o il contesto urbanistico lo consentano.

3. In caso in cui il contenitore sia collocato su area accessibile al pubblico, l'utenza potrà richiedere che il contenitore sia munito di chiave.

4. Per utenze condominiali i volumi dei contenitori per ogni singola frazione di rifiuto dovranno di norma garantire i volumi minimi sopra indicati compatibilmente con le dimensioni dei contenitori disponibili.

5. Le utenze potranno comunque essere dotate di contenitori di dimensioni inferiori agli standard indicati al comma 1 del presente articolo purché venga assicurato comunque il rispetto delle norme di cui al presente Regolamento.

6. Per la gestione dei diversi rifiuti urbani vengono servite come utenze singole tutte le unità immobiliari.

7. In deroga a quanto previsto al comma 6 del presente articolo, le nuove utenze potranno usufruire della gestione condominiale per le diverse frazioni di rifiuto urbano solo previa richiesta sottoscritta da tutte le utenze o da soggetto delegato allo scopo. Il Soggetto gestore si riserva comunque la facoltà di fornire i contenitori richiesti in funzione della conformazione urbanistica del territorio al fine di poter garantire il servizio con le modalità indicate al Capo II Titolo II del presente Regolamento. Utenze che utilizzano contenitori condominiali, autorizzate in forza di precedenti disposizioni regolamentari, possono continuare ad usufruire di tale gestione fatto salvo quanto previsto al comma 8 del presente articolo.

8. In caso di evidente difficoltà da parte delle utenze domestiche di utilizzare in modo conforme alle norme previste dal presente Regolamento i contenitori a gestione condominiale di cui al comma precedente, il Soggetto gestore si riserva la possibilità di imporre d'ufficio la conversione della gestione condominiale dei servizi per le diverse frazioni di rifiuto urbano in gestione singola, previa comunicazione scritta all'amministratore condominiale o, in alternativa, a tutte le utenze. Parimenti il Soggetto gestore, qualora ne rilevi la necessità, può attribuire d'ufficio la gestione condominiale ad un insieme di unità immobiliari servite come utenze singole.

Art. 16 – Raccolta differenziata porta a porta

1. I rifiuti devono essere conferiti negli specifici contenitori nel rispetto delle disposizioni previste per le singole frazioni di rifiuto e indicate negli articoli successivi.
2. L'utente è tenuto a tenere chiuso il coperchio dei contenitori qualora gli stessi ne siano provvisti.
3. Il rifiuto non va mai depositato sul suolo.
4. La raccolta differenziata porta a porta viene effettuata con servizio ordinario o con servizio a pesatura.
5. Salvo espressa deroga non potranno essere conferiti nei contenitori per la raccolta rifiuti pressati meccanicamente o pressati in maniera tale da non consentire l'agevole uscita degli stessi all'atto dello svuotamento; in entrambi i casi verrà considerato un conferimento di rifiuti non conformi.
6. Ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata porta a porta, il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti e il rispetto delle norme del presente Regolamento, il Soggetto gestore predisporrà un sistema di controllo, verifica e miglioramento della qualità dei rifiuti urbani. Tale sistema verrà attuato mediante la realizzazione di idonei adesivi di segnalazione in duplice copia, compilabili dall'operatore che effettua il servizio di raccolta e applicabili sulla superficie dei contenitori utilizzati dall'utenza.
7. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, si dovessero riscontrare delle difformità rispetto a quanto previsto nel presente Regolamento, l'operatore potrà compilare l'adesivo di segnalazione e applicarlo sul contenitore per il quale rilevi la difformità o, in alternativa, consegnarlo direttamente all'utente. La seconda copia dell'adesivo compilato dovrà pervenire al Soggetto gestore.

8. La raccolta di materiali difformi o di rifiuti depositati a terra deve essere esplicitamente richiesta al Soggetto gestore, il quale provvederà all'esecuzione del servizio e all'imputazione delle spese relative.

Art. 17 – Esposizione dei contenitori

1. Il servizio di raccolta porta a porta viene svolto normalmente nei giorni lavorativi con le cadenze riportate nell'apposito Ecocalendario che ogni anno dovrà essere predisposto dal Soggetto gestore.

2. I contenitori domiciliari dovranno essere esposti in sicurezza la sera prima del giorno di raccolta indicato nell'Ecocalendario di cui al comma 1 del presente articolo, e mantenuti esposti fino a svuotamento avvenuto.

3. I contenitori dovranno essere esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta individuato. La raccolta viene effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente, o presso punti individuati dal Soggetto gestore dove l'utente colloca il contenitore.

4. I contenitori devono essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.

5. I contenitori dopo lo svuotamento devono poi essere riportati dall'utente entro il confine di proprietà, salvo i casi specifici previsti all'articolo 14, comma 7, del presente Regolamento.

6. Il servizio dovrà essere garantito solo mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; si potrà accedere su aree e/o strade private solo previo il consenso dei proprietari o degli aventi diritto; in quest'ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta.

7. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, si riscontrino difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nell'esposizione dei contenitori, l'operatore potrà utilizzare l'adesivo di segnalazione di cui all'articolo 16.

8. Nei casi di mancata esecuzione dei servizi previsti nei giorni a calendario o con le modalità previste nel presente Regolamento, l'utente che ha esposto correttamente i contenitori secondo le disposizioni sopra descritte, può segnalare tempestivamente il disservizio al Soggetto Gestore. Il Soggetto Gestore provvede al recupero delle mancate raccolte entro le 48 ore dall'avvenuta segnalazione da parte dell'utenza. Le tempistiche per l'esecuzione del recupero comprendono tutti i giorni lavorativi in base al turno settimanale, con esclusione della domenica e degli eventuali altri giorni festivi infrasettimanali. Sono fatte salve le cause di forza maggiore non addebitabili al Soggetto gestore come scioperi, neve, interruzione completa della viabilità, ecc.

9. Per le tipologie di rifiuto ove previsto, anche nel caso di recupero di disservizi, viene effettuata la lettura del transponder.

10. Il Soggetto gestore in collaborazione con i Comuni può definire la tipologia standard di piazzola da realizzare presso ciascuna utenza finalizzata allo stazionamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti in tutte la fasi della raccolta.

Art. 18 – Raccolta della frazione secca non riciclabile

1. La frazione secca non riciclabile non deve essere miscelata con i seguenti rifiuti:
 - a) rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
 - b) rifiuti speciali;
 - c) rifiuti potenzialmente pericolosi;
 - d) rifiuti elencati nell'articolo 185 del D.Lgs. 152/2006, quali, in particolare, i rifiuti radioattivi, i rifiuti risultanti dall'attività di escavazione, le carcasse di animali morti e le materie fecali e le altre sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola, i materiali esplosivi.
2. Il servizio di raccolta della frazione secca non riciclabile viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta viene effettuata porta a porta mediante contenitori idonei di colore verde;
 - b) nel caso l'utente non sia in grado di effettuare il ritiro degli stessi una volta vuotati, solamente in tali situazioni possono essere utilizzati dei sacchi a perdere, di colore diverso da quelli conferibili nei contenitori, definiti e forniti dal Soggetto gestore; tali specifici sacchi potranno essere dotati di apposito dispositivo per il riconoscimento automatico (transponder) che consenta al Soggetto gestore di rilevare e raccogliere i dati inerenti alla tariffazione oppure potranno essere adottati diversi sistemi di tariffazione con modalità definite dal Soggetto gestore;
 - c) i contenitori sono dotati di apposito dispositivo per il riconoscimento automatico (transponder) che consenta al Soggetto gestore di rilevare e raccogliere i dati inerenti alla tariffazione (ad. es. numero di svuotamenti, codice utenza, giornata di esecuzione del servizio, pesata, ecc.) e di targhetta esterna identificativa con numerazione univoca e progressiva del contenitore (matricola);
 - d) su ogni mezzo di raccolta deve essere presente un dispositivo per la lettura all'atto dello svuotamento del trasponder presente sul contenitore, in grado di segnalare anche eventuali errori nella lettura; in tale situazione l'operatore deve rilevare il numero di matricola del contenitore riportandolo su apposito modulo cartaceo da trasmettere al Soggetto gestore quale comunicazione di avvenuto svuotamento;
 - e) la raccolta viene effettuata con periodicità minima settimanale; frequenze diverse, in diminuzione o in aumento, possono essere disposte nei casi dove il maggiore o minore afflusso turistico o il contesto urbanistico lo consentano;
 - f) il materiale deve essere introdotto nel contenitore utilizzando sacchetti trasparenti forniti dal Soggetto gestore;
 - g) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
 - h) l'utente prima dell'introduzione dei rifiuti nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i contenitori medesimi;
 - i) il lavaggio dei contenitori deve essere eseguito a cura dell'utenza; il lavaggio contenitori potrà essere effettuato dal Soggetto gestore, a carico dell'utenza richiedente, previa vuotatura e successiva fatturazione.

3. Qualora il contenitore risulti pieno con coperchio aperto il servizio verrà garantito conteggiando tanti svuotamenti aggiuntivi quanti ne saranno necessari a garantire lo scarico del contenitore.
4. Non viene assicurato il servizio per il materiale depositato a terra; nel caso in cui si provveda alla rimozione del materiale verranno conteggiati tanti svuotamenti aggiuntivi quanti ne saranno necessari per garantire la pulizia.
5. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per il rifiuto secco non riciclabile.
6. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, si riscontrino difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento del rifiuto secco non riciclabile, l'operatore potrà utilizzare l'adesivo di segnalazione di cui all'articolo 16.

Art. 19 – Raccolta della frazione organica

1. Il rifiuto organico è costituito dai rifiuti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), punto 1).
2. Il servizio di raccolta del rifiuto organico viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta porta a porta viene effettuata mediante contenitori di colore marrone;
 - b) nel caso l'utente non sia in grado di effettuare il ritiro degli stessi una volta vuotati, solamente in tali situazioni possono essere utilizzati dei contenitori a perdere, forniti dal Soggetto gestore; tali specifici contenitori potranno essere dotati di apposito dispositivo per il riconoscimento automatico (transponder) che consenta al Soggetto gestore di rilevare e raccogliere i dati inerenti alla tariffazione oppure potranno essere adottati diversi sistemi di tariffazione con modalità definite dal Soggetto gestore;
 - c) i contenitori potranno essere dotati di apposito dispositivo per il riconoscimento automatico (transponder) che consenta al Soggetto gestore di rilevare e raccogliere i dati inerenti alla tariffazione (ad. es. numero di svuotamenti, codice utenza, giornata di esecuzione del servizio, pesata, ecc.) e di targhetta esterna identificativa con numerazione univoca e progressiva del contenitore (matricola);
 - d) su ogni mezzo di raccolta deve essere presente un dispositivo per la lettura all'atto dello svuotamento del transponder presente sul contenitore, in grado di segnalare anche eventuali errori nella lettura; in tale situazione l'operatore deve rilevare il numero di matricola del contenitore riportandolo su apposito modulo cartaceo da trasmettere al Soggetto gestore quale comunicazione di avvenuto svuotamento;
 - e) la raccolta viene effettuata con periodicità bisettimanale; frequenze diverse, in diminuzione o in aumento, possono essere disposte nei casi dove il maggiore o minore afflusso turistico o il contesto urbanistico lo consentano;
 - f) il materiale deve essere introdotto nel contenitore utilizzando sacchetti in materiale compostabile secondo normativa forniti dal Soggetto gestore;
 - g) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
 - h) il lavaggio dei contenitori deve essere eseguito a cura dell'utenza; il lavaggio contenitori potrà essere effettuato dal Soggetto gestore, a carico dell'utenza richiedente, previa vuotatura e successiva fatturazione.

3. Non viene assicurato il servizio per il materiale eccedente le potenzialità del contenitore (che dovrà rimanere con il coperchio chiuso) o depositato a terra; nel caso in cui si provveda alla rimozione del materiale verranno conteggiati tanti svuotamenti aggiuntivi quanti ne saranno necessari per garantire la pulizia.
4. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per il rifiuto organico.
5. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, si riscontrino difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento del rifiuto organico, l'operatore potrà utilizzare l'adesivo di segnalazione di cui all'articolo 16.

Art. 20 – Raccolta dei rifiuti vegetali

1. I rifiuti vegetali sono costituiti dai rifiuti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), punto 4).
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti vegetali viene svolto con conferimento diretto a cura dell'utente ai Centri di Raccolta, con le modalità determinate al Capo III del presente Regolamento, oppure con raccolta a domicilio con costi a carico dell'utente.
3. I rifiuti vegetali devono essere conferiti a cura dell'utente in modo tale da ridurre la volumetria.

Art. 21 – Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da vetro

1. Riguarda la raccolta della frazione secca recuperabile costituita da vetro di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), punto 2). In particolare tali materiali sono costituiti da vetro di qualsiasi natura purché pulito.
2. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da vetro viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta porta a porta viene effettuata mediante contenitori di colore grigio;
 - b) la raccolta viene effettuata con periodicità quindicinale; frequenze diverse, in diminuzione o in aumento, possono essere disposte nei casi dove il maggiore o minore afflusso turistico o il contesto urbanistico lo consentano;
 - c) i contenitori potranno essere dotati di apposito dispositivo per il riconoscimento automatico (transponder) che consenta al Soggetto gestore di rilevare e raccogliere i dati inerenti alla tariffazione (ad. es. numero di svuotamenti, codice utenza, giornata di esecuzione del servizio, pesata, ecc.) e di targhetta esterna identificativa con numerazione univoca e progressiva del contenitore (matricola);
 - d) su ogni mezzo di raccolta deve essere presente un dispositivo per la lettura all'atto dello svuotamento del transponder presente sul contenitore, in grado di segnalare anche eventuali errori nella lettura; in tale situazione l'operatore deve rilevare il numero di matricola del contenitore riportandolo su apposito modulo cartaceo da trasmettere al Soggetto gestore quale comunicazione di avvenuto svuotamento;
 - e) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;

- f) tutto il materiale deve essere introdotto previa opportuna pulizia onde evitare imbrattamento dei contenitori e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare;
- g) il materiale deve essere introdotto nel contenitore sfuso;
- h) il lavaggio dei contenitori deve essere eseguito a cura dell'utenza; il lavaggio contenitori potrà essere effettuato dal Soggetto gestore, a carico dell'utenza richiedente, previa vuotatura e successiva fatturazione.

3. Non viene assicurato il servizio per il materiale eccedente le potenzialità del contenitore (che dovrà rimanere con il coperchio chiuso) o depositato a terra; nel caso in cui si provveda alla rimozione del materiale verranno conteggiati tanti svuotamenti aggiuntivi quanti ne saranno necessari per garantire la pulizia.

4. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei rispettivi contenitori per il rifiuto secco riciclabile costituito da vetro.

5. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, si riscontrino difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento del rifiuto secco riciclabile costituito da vetro, l'operatore potrà utilizzare l'adesivo di segnalazione di cui all'articolo 16.

Art. 22 – Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da plastica-lattine

1. Riguarda la raccolta della frazione secca recuperabile costituita da plastica-lattine di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), punto 2). In particolare tali materiali sono costituiti da:

- imballaggi in plastica vuoti e accuratamente puliti;
- imballaggi in materiale ferroso e non ferroso vuotati e accuratamente puliti che non abbiano contenuto vernici;
- imballaggi in genere in metallo e banda stagnata perfettamente puliti.

2. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da plastica-lattine viene svolto con le seguenti modalità:

- a) la raccolta porta a porta viene effettuata mediante contenitori di colore blu;
- b) nel caso l'utente non disponga degli spazi necessari alla collocazione del contenitore, o non sia in grado di effettuare il ritiro degli stessi una volta vuotati, oppure in caso di comprovata minore produzione di rifiuti, solamente in tali situazioni, possono essere utilizzati dei sacchi a perdere, di colore specifico, definiti e forniti dal Soggetto gestore; tali specifici sacchi potranno essere dotati di apposito dispositivo per il riconoscimento automatico (transponder) che consenta al Soggetto gestore di rilevare e raccogliere i dati inerenti alla tariffazione oppure potranno essere adottati diversi sistemi di tariffazione con modalità definite dal Soggetto gestore;
- c) i contenitori potranno essere dotati di apposito dispositivo per il riconoscimento automatico (transponder) che consenta al Soggetto gestore di rilevare e raccogliere i dati inerenti alla tariffazione (ad. es. numero di svuotamenti, codice utenza, giornata di esecuzione del servizio, pesata, ecc.) e di targhetta esterna identificativa con numerazione univoca e progressiva del contenitore (matricola);
- d) su ogni mezzo di raccolta deve essere presente un dispositivo per la lettura all'atto dello svuotamento del trasponder presente sul contenitore, in grado di segnalare anche eventuali errori nella lettura; in tale situazione l'operatore deve rilevare il numero di matricola del

contenitore riportandolo su apposito modulo cartaceo da trasmettere al Soggetto gestore quale comunicazione di avvenuto svuotamento;

- e) la raccolta viene effettuata con periodicità settimanale; frequenze diverse, in diminuzione o in aumento, possono essere disposte nei casi dove il maggiore o minore afflusso turistico o il contesto urbanistico lo consentano;
- f) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
- g) tutto il materiale deve essere introdotto previa opportuna pulizia onde evitare imbrattamento dei contenitori e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare;
- i) il materiale deve essere introdotto nel contenitore sfuso;
- j) il lavaggio dei contenitori deve essere eseguito a cura dell'utenza; il lavaggio contenitori potrà essere effettuato dal Soggetto gestore, a carico dell'utenza richiedente, previa vuotatura e successiva fatturazione.

3. Qualora il contenitore risulti pieno con coperchio aperto il servizio verrà garantito conteggiando tanti svuotamenti aggiuntivi quanti ne saranno necessari a garantire lo scarico del contenitore.

4. Non viene assicurato il servizio per il materiale depositato a terra; nel caso in cui si provveda alla rimozione del materiale verranno conteggiati tanti svuotamenti aggiuntivi quanti ne saranno necessari per garantire la pulizia.

5. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei rispettivi contenitori per il rifiuto secco riciclabile costituito da plastica-lattine.

6. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, si riscontrino difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento del rifiuto secco riciclabile costituito da plastica-lattine, l'operatore potrà utilizzare l'adesivo di segnalazione di cui all'articolo 16.

Art. 23 – Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da carta e cartone

1. Riguarda la raccolta della frazione secca recuperabile costituita da carta e cartone di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), punto 2).

2. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da carta e cartone viene svolto con le seguenti modalità:

- a) la raccolta porta a porta viene effettuata mediante contenitori di colore giallo;
- b) i contenitori potranno essere dotati di apposito dispositivo per il riconoscimento automatico (transponder) che consenta al Soggetto gestore di rilevare e raccogliere i dati inerenti alla tariffazione (ad. es. numero di svuotamenti, codice utenza, giornata di esecuzione del servizio, pesata, ecc.) e di targhetta esterna identificativa con numerazione univoca e progressiva del contenitore (matricola);
- c) su ogni mezzo di raccolta deve essere presente un dispositivo per la lettura all'atto dello svuotamento del transponder presente sul contenitore, in grado di segnalare anche eventuali errori nella lettura; in tale situazione l'operatore deve rilevare il numero di matricola del contenitore riportandolo su apposito modulo cartaceo da trasmettere al Soggetto gestore quale comunicazione di avvenuto svuotamento;

- d) la raccolta viene effettuata con periodicità settimanale; frequenze diverse, in diminuzione o in aumento, possono essere disposte nei casi dove il maggiore o minore afflusso turistico o il contesto urbanistico lo consentano;
- e) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
- f) il materiale deve essere introdotto nel contenitore sfuso;
- g) il rifiuto deve essere piegato e ridotto in volume;
- h) il materiale deve essere conferito senza materiali o imballaggi di diversa natura;
- k) il lavaggio dei contenitori deve essere eseguito a cura dell'utenza; il lavaggio contenitori potrà essere effettuato dal Soggetto gestore, a carico dell'utenza richiedente, previa vuotatura e successiva fatturazione.

3. Il Soggetto Gestore ha facoltà di attivare un servizio di raccolta a mano del rifiuto secco riciclabile costituito da imballaggi in cartone, svolto con le seguenti modalità:

- a) la raccolta viene effettuata, previa richiesta scritta, solo per le utenze non domestiche con consistenti quantità di cartone, tramite raccolta domiciliare con frequenza minima settimanale;
- b) l'utente deve depositare il rifiuto in un punto concordato all'attivazione del servizio;
- c) l'utente deve assicurarsi che il rifiuto non sia soggetto alle intemperie, al fine di consentire la sua agevole raccolta;
- d) il rifiuto deve essere piegato e ridotto in volume;
- e) unitamente agli imballaggi in cartone non può essere conferita frazione merceologica similare costituita da carta;
- f) il materiale deve essere conferito senza materiali o imballaggi di diversa natura.

4. Non viene assicurato il servizio per il materiale eccedente le potenzialità del contenitore per il rifiuto secco riciclabile costituito da carta e cartone (che dovrà rimanere con il coperchio chiuso) o depositato a terra; nel caso in cui si provveda alla rimozione del materiale verranno conteggiati tanti svuotamenti aggiuntivi quanti ne saranno necessari per garantire la pulizia.

5. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per il rifiuto secco riciclabile costituito da carta e cartone o presso il punto di raccolta per il rifiuto secco riciclabile costituito da imballaggi in cartone.

6. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, si riscontrino difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento del rifiuto secco riciclabile costituito da carta e cartone e imballaggi in cartone, l'operatore potrà utilizzare l'adesivo di segnalazione di cui all'articolo 16.

7. Imballaggi di cartone di dimensioni e volume eccedente l'ordinario servizio di raccolta con contenitori per il rifiuto secco riciclabile costituito da carta e cartone, devono essere conferiti ai Centri di Raccolta con le modalità di cui al Capo III del presente Regolamento.

Art. 24 – Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da indumenti usati

1. Riguarda la raccolta della frazione secca recuperabile costituita da indumenti usati di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), punto 2). In particolare tale frazione è costituita da:

- capi di abbigliamento ancora utilizzabili puliti (i capi non utilizzabili vanno conferiti alla raccolta della frazione secca non riciclabile);
- calzature appaiate ancora utilizzabili e pulite;
- cinture e accessori per l'abbigliamento utilizzabili.

2. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da indumenti usati viene svolto con le seguenti modalità:

- a) conferimento diretto da parte degli utenti ai Centri di Raccolta con le modalità determinate al Capo III del presente Regolamento;
- b) il conferimento dovrà avvenire secondo le disposizioni e le modalità determinate dal Soggetto gestore.

Art. 25 – Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie

1. Riguarda la raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), punto 5). In particolare tali rifiuti sono costituiti da:

- pile a bottone;
- pile varie;
- batterie per attrezzature elettroniche.

2. Il servizio di raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie, viene svolto con le seguenti modalità:

- a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori stradali, oppure con contenitori posti presso i rivenditori dei beni cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (es. negozi, supermercati, ecc.), o tramite apposito mezzo itinerante o presso i Centri di Raccolta;
- b) l'utente deve riporre il rifiuto potenzialmente pericoloso all'interno dell'apposito contenitore;
- c) non possono essere introdotti o riposti a fianco del contenitore accumulatori al piombo che devono essere consegnati al Centro di Raccolta con le modalità indicate al Capo III del presente Regolamento.

3. Il servizio di raccolta viene svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari determinati dal Soggetto gestore.

4. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori deve tenere conto degli indici di densità abitativa e insediativa di ogni singola zona.

5. I contenitori devono essere svuotati dal Soggetto gestore con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi contenitori.

Art. 26 – Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali

1. Riguarda la raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), punto 5). In particolare tali rifiuti sono costituiti da:

- farmaci;
- fiale per iniezioni inutilizzate;
- disinfettanti.

2. Il servizio di raccolta dei rifiuti pericolosi costituita da farmaci e medicinali, viene svolto con le seguenti modalità:

- a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (es. farmacie, ambulatori, ecc.), o tramite apposito mezzo itinerante o presso i Centri di Raccolta;
- b) deve essere introdotto il prodotto, mentre l'imballaggio non imbrattato (pulito) deve essere conferito in modo differenziato con le specifiche modalità individuate nel presente Regolamento;
- c) l'utente deve riporre il rifiuto pericoloso all'interno dell'apposito contenitore.

3. Il servizio di raccolta viene svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari determinati dal Soggetto gestore.

4. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori deve tenere conto degli indici di densità abitativa e insediativa di ogni singola zona.

5. I contenitori dovranno essere svuotati dal Soggetto gestore con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi contenitori.

Art. 27 – Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico

1. Riguarda la raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), punto 5). In particolare tali rifiuti sono costituiti da:

- contenitori etichettati tossico e/o infiammabili contenenti il prodotto;
- contenitori per vernici;
- lampade a scarica;
- oli esausti minerali;
- oli esausti vegetali;
- accumulatori per auto;
- rifiuti elettrici o elettronici classificati come pericolosi.

2. Il servizio di raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico viene svolto con conferimento ad apposito mezzo mobile o ai Centri di Raccolta con le modalità indicate al Capo III del presente Regolamento.

Art. 28 – Raccolta rifiuti ingombranti

1. Riguarda la raccolta dei rifiuti ingombranti non recuperabili di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), punto 6), costituiti da:

- rifiuti della tipologia indicata agli articoli precedenti del presente Regolamento che per dimensioni non possono essere posti nei contenitori forniti alle utenze;
- beni durevoli;
- mobilio;
- sanitari;
- elettrodomestici in genere.

2. Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti viene svolto con conferimento ai Centri di Raccolta con le modalità indicate al Capo III del presente Regolamento, oppure con raccolta a domicilio con costi a carico dell'utente.

3. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o RAEE provenienti da nuclei domestici devono essere consegnati ad un rivenditore in ragione di *“uno contro uno”* contestualmente all'acquisto di un'apparecchiatura di tipologia equivalente, oppure devono essere conferiti così come specificato al precedente comma 2 del presente articolo.

Art. 29 – Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti cimiteriali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), dovranno essere collocati negli appositi contenitori per rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero con le modalità di cui al Capo II, Titolo II, del presente Regolamento.

2. I rifiuti cimiteriali di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c), viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi, devono essere raccolti separatamente e con le necessarie precauzioni.

3. Le operazioni preliminari all'invio ad impianti di smaltimento autorizzati sono quelle di seguito riportate:

- a) dopo la fase di riesumazione, il rifiuto deve essere disinfettato con idoneo prodotto (a base di formaldeide); tale operazione deve essere eseguita su apposito contenitore fornito dal concessionario del servizio. Tale contenitore deve essere a perfetta tenuta stagna;
- b) al termine della disinfezione, personale dell'A.S.L. di competenza, certifica la corretta operazione;
- c) tale rifiuto, con appositi formulari di trasporto, viene avviato ad idoneo impianto di smaltimento.

4. Le operazioni preliminari all'invio ad impianti di termocombustione autorizzati sono quelle di seguito riportate:

- a) dopo la fase di riesumazione il rifiuto deve essere ridotto in parti le cui dimensioni non superino i 50 cm.;
- b) il rifiuto viene riposto in scatoloni delle dimensioni di 50 x 50 x 50 cm. riportanti la dicitura *“Rifiuto Cimiteriale”*;
- c) tale rifiuto, con appositi formulari di trasporto, viene avviato ad impianto di termocombustione;
- d) il materiale ferroso deve essere igienizzato con idoneo prodotto (a base di formaldeide) e posto su contenitore dedicato da inviare a recupero; l'operazione anzidetta deve essere eseguita su apposito contenitore a perfetta tenuta stagna fornito dal concessionario del servizio;

- e) al termine della disinfezione, personale dell'A.S.L. di competenza certifica la corretta operazione.

5. I rifiuti cimiteriali di cui all'articolo 13, comma 4, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

Art. 30 – Gestione dei rifiuti sanitari assimilati

1. I rifiuti di cui all'articolo 12, comma 1, devono essere collocati negli appositi contenitori con le modalità stabilite al Capo II, Titolo II, del presente Regolamento.

2. I rifiuti sanitari di cui all'articolo 12, comma 2, qualora sussistano le condizioni indicate nel medesimo comma, dovranno essere raccolti in appositi contenitori riportanti la dicitura “rifiuti sanitari a solo rischio infettivo”, dovranno essere trasportati con idoneo mezzo che dovrà essere pulito e disinfettato al termine del servizio e smaltiti presso impianti autorizzati.

Art. 31 – Autotrattamento domestico della frazione organica e dei rifiuti vegetali

1. Il corretto autotrattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali mediante la pratica del compostaggio domestico è consentito e favorito, anche attraverso la riduzione della tariffa e l'attivazione di opportuna attività di controllo.

2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico dovrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica e sui rifiuti vegetali prodotti dalla sua utenza.

3. Il compostaggio domestico ai fini della riduzione della tariffa deve essere attuato:

- a) con l'utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.);
- b) con processo controllato;
- c) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione organica e frazione vegetale);
- d) nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di cattivi odori.

4. La pratica del compostaggio domestico, ai fini della riduzione della tariffa, presso le utenze domestiche potrà avvenire solo se le medesime saranno in grado di garantire anche l'utilizzo del prodotto risultante.

5. Nel caso di utenze domestiche condominiali con servizi condominiali la riduzione per la pratica del compostaggio domestico potrà essere concessa solo nel caso in cui tutte le utenze effettuino la pratica anzidetta.

6. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

7. La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.
8. Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - a) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
 - b) assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - c) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
9. Il compostaggio della frazione organica e dei rifiuti vegetali dovrà avvenire secondo le norme tecniche di cui all'allegato A) del presente Regolamento o secondo diverse norme tecniche esistenti.
10. La dichiarazione di autotrattamento del rifiuto organico e/o del rifiuto vegetale, ai fini della riduzione della tariffa, deve essere effettuata dall'utente presentando all'Ecosportello l'apposito modulo approvato dal Soggetto gestore.
11. Gli utenti, ai fini dei benefici della riduzione della tariffa, dovranno restituire i contenitori domiciliari assegnati per la raccolta.

Art. 32 – Servizio domiciliare ordinario utenze domestiche

1. Per la gestione dei rifiuti urbani con raccolta domiciliare vengono servite come utenze singole tutte le unità immobiliari singole o aggregate fino ad un massimo di cinque unità.
2. Gli aggregati immobiliari superiori alle cinque unità sono gestiti come utenze condominiali.
3. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, le utenze potranno usufruire, per le diverse frazioni con raccolta domiciliare, di una gestione condominiale o singola solo previa richiesta sottoscritta da tutte le utenze o da soggetto delegato allo scopo. Il Soggetto gestore si riserva comunque la facoltà di fornire i contenitori richiesti in funzione della conformazione urbanistica del territorio al fine di poter garantire il servizio con le modalità indicate al Capo II, Titolo II del presente Regolamento.
4. Lo standard dei contenitori per le diverse frazioni del rifiuto urbano oggetto di raccolta domiciliare fornito alle utenze singole domestiche è quello indicato all'articolo 15 del presente Regolamento. Per motivate esigenze potranno essere forniti volumi multipli delle singole tipologie fino ad un massimo indicato alla seguente tabella:

<i>MATERIALE RACCOLTO</i>	<i>VOLUME MASSIMO AD UTENZA DOMESTICA SINGOLA (litri)</i>
Frazione secca non riciclabile	240
Frazione organica	50
Vetro	240

<i>MATERIALE RACCOLTO</i>	<i>VOLUME MASSIMO AD UTENZA DOMESTICA SINGOLA (litri)</i>
Imballaggi leggeri (Plastica - Lattine)	240
Carta	240

5. Volumi superiori ai massimi suindicati saranno fatturati all'utenza.
6. La definizione delle dotazioni di contenitori per le utenze condominiali sarà valutata dal Soggetto gestore in funzione delle esigenze del servizio da erogare.
7. Per le utenze condominiali i volumi massimi, per ciascuna tipologia di rifiuto, sono quelli indicati al comma 4 del presente articolo moltiplicati per il numero di utenze afferenti sul contenitore condominiale. Volumi superiori ai massimi così calcolati saranno fatturati alle utenze.
8. La frazione secca non riciclabile proveniente dalle utenze domestiche deve essere conferita negli appositi contenitori in sacchetti chiusi trasparenti, idonei all'uso che ne impediscano la dispersione e l'emanazione di cattivi odori.
9. Il Soggetto gestore fornirà ad ogni singola utenza dotata di contenitori che ne fa richiesta agli Ecosportelli il seguente quantitativo massimo annuo di sacchetti per la frazione secca non riciclabile:

FORNITURA MASSIMA ANNUA SACCHETTI FRAZIONE SECCA NON RICICLABILE - UTENZE DOMESTICHE (30 LITRI)	
Quantità massima fornita per volta all'Ecosportello	50
Per ogni utenza	100

10. Il Soggetto gestore fornirà ad ogni singola utenza dotata di contenitori che ne fa richiesta agli Ecosportelli il seguente quantitativo massimo annuo di sacchetti per la frazione organica:

FORNITURA MASSIMA ANNUA SACCHETTI FRAZIONE ORGANICA - UTENZE DOMESTICHE	
Quantità massima fornita per volta all'Ecosportello	100
Per ogni utenza	300
Per ogni abitante oltre i 4	50

11. La quantità massima di sacchetti fornita per volta all'Ecosportello può essere variata a insindacabile giudizio del Soggetto gestore, in relazione alle disponibilità e ai flussi di utenti presso lo stesso.
12. Quantità eccedenti i valori massimi previsti nelle tabelle sopra riportate saranno fatturate alle singole utenze.

Art. 33 – Servizio a pesatura utenze domestiche

1. Il servizio a pesatura per le utenze domestiche è quel servizio per il quale viene svolta una quantificazione mediante pesatura della frazione di rifiuto raccolto.
2. Il servizio per tutte le altre frazioni di rifiuto, che rimane ordinario, viene svolto con le specifiche modalità previste nel presente Regolamento.
3. Il Soggetto gestore si riserva comunque la facoltà di attivare il servizio indicato al comma 1 del presente articolo in funzione della conformazione urbanistica in cui si trova collocata l'utenza, della possibilità di istituire il servizio e della composizione merceologica del rifiuto.
4. Il servizio di raccolta a pesatura per contenitori della capacità fino a litri 360 viene svolto in un giorno della settimana definito dal Soggetto gestore comunicato all'utenza all'attivazione del medesimo servizio.
5. Il servizio di raccolta a pesatura per contenitori della capacità superiore a litri 360 viene svolto su richiesta inviata al Soggetto gestore; lo svuotamento del contenitore viene effettuato entro le 48 ore successive alla richiesta pervenuta entro le ore 12,00 dei giorni compresi tra il lunedì e venerdì di ogni settimana, esclusi i giorni festivi.
6. La raccolta del rifiuto mediante il servizio oggetto del presente articolo viene svolto dalle ore 8:00 alle ore 18:00.
7. Lo svolgimento del servizio a pesatura alle utenze domestiche, qualora risulti necessario e ove sia logisticamente possibile garantire l'esecuzione del servizio a insindacabile giudizio del Soggetto gestore, avviene previa autorizzazione scritta dell'utente all'accesso nella proprietà privata.
8. Per quanto non specificatamente previsto nel presente articolo, valgono le norme di cui al presente Capo II, Titolo II, del presente Regolamento.

Art. 34 – Servizio ordinario utenze non domestiche

1. Per la gestione dei diversi rifiuti urbani vengono servite come utenze condominiali tutte le unità immobiliari che ne facciano espressa richiesta congiuntamente o mediante soggetto delegato allo scopo. Il Soggetto gestore si riserva comunque la facoltà di fornire i contenitori richiesti in funzione della conformazione urbanistica del territorio al fine di poter garantire il servizio con le modalità indicate al Capo II, Titolo II, del presente Regolamento.
2. Il servizio ordinario è svolto con le modalità indicate per le utenze domestiche.
3. Lo standard dei contenitori per le diverse frazioni del rifiuto urbano fornito alle utenze singole non domestiche è quello indicato all'articolo 15 del presente Regolamento. I volumi effettivi dovranno essere dimensionati in funzione della tipologia di attività e qualora superiori agli standard minimi saranno fatturati all'utenza.
4. La frazione secca non riciclabile proveniente dalle utenze non domestiche deve essere conferita negli appositi contenitori in sacchetti chiusi trasparenti idonei all'uso (della capacità di 30 o 110 litri), che ne impediscano la dispersione e l'emanazione di cattivi odori oppure, nel caso di rifiuto non imbrattante, l'utente potrà conferire il rifiuto sfuso all'interno del contenitore.

5. Il Soggetto gestore fornirà ad ogni singola utenza che ne faccia richiesta agli Ecosportelli il seguente quantitativo massimo annuo di sacchetti per la frazione secca non riciclabile per ogni contenitore a disposizione:

FORNITURA MASSIMA ANNUA SACCHETTI FRAZIONE SECCA NON RICICLABILE – NON DOMESTICHE		
	Quantità sacchetti	
	30 litri	110 litri
Contenitore fino a 120 litri	200	50
Contenitore da 360 litri	600	150
Contenitore da 660 litri	1.200	300
Contenitore da 1.000 litri	1.800	450

6. La fornitura indicata in tabella deve intendersi come quantitativo per una singola tipologia; nel caso l'utenza volesse disporre di tipologie diverse dei sacchetti sopra indicati, il quantitativo da fornire viene proporzionalmente calcolato sulla base dei rapporti espressi sulla tipologia del sacchetto della capacità di litri 30. La quantità di sacchetti fornita per volta all'Ecosportello è stabilita a insindacabile giudizio del Soggetto gestore, in relazione alle disponibilità e ai flussi di utenti presso lo stesso.

7. Quantità eccedenti i valori massimi previsti nella tabella sopra riportata saranno fatturate alle singole utenze.

8. Il Soggetto gestore fornirà ad ogni singola utenza che ne fa richiesta agli Ecosportelli il seguente quantitativo massimo annuo di sacchetti per la frazione organica per ogni contenitore a disposizione:

FORNITURA MASSIMA ANNUA SACCHETTI FRAZIONE ORGANICA – NON DOMESTICHE			
	Quantità sacchetti		
	Sacchetto 10 litri	Sacchetto 50 litri	Fodere
Contenitore 25 litri	300	100	0
Contenitore da 120 litri	1.000	500	Fodere da 120 litri n. 110
Contenitore da 240 litri	2.000	1.000	Fodere da 240 litri n. 110

9. La fornitura indicata in tabella deve intendersi come quantitativo per una singola tipologia; nel caso l'utenza volesse disporre di tipologie diverse dei sacchetti sopra indicati, il quantitativo da fornire viene proporzionalmente calcolato sulla base dei rapporti espressi sulla tipologia del sacchetto della capacità di litri 10. La quantità di sacchetti fornita per volta all'Ecosportello è stabilita a insindacabile giudizio del Soggetto gestore, in relazione alle disponibilità e ai flussi di utenti presso lo stesso.

10. Quantità eccedenti i valori massimi previsti nella tabella sopra riportata saranno fatturate alle singole utenze.

11. La fornitura in unica soluzione di sacchetti allo sportello per una quantità maggiore di quella da dare in unica soluzione deve essere preventivamente concordata. La fornitura superiore delle quantità sopra indicate sarà fatturata all'utenza.

12. I sacchetti non vengono forniti nei casi in cui il contenitore per il rifiuto organico sia utilizzato per rifiuti organici non imbrattanti (es. ortaggi, fiori, verdura).

Art. 35 – Servizio a pesatura utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono servite con servizio a pesatura qualora il servizio preveda la quantificazione con pesata del rifiuto raccolto.

2. Per quanto non specificatamente previsto nel presente articolo, valgono le norme di cui al presente Capo II, Titolo II, del presente Regolamento.

3. Il Soggetto gestore si riserva la facoltà di convertire i servizi a pesatura in servizi ordinari, o viceversa, in funzione della conformazione urbanistica, della possibilità di garantire il servizio, del peso e della composizione merceologica dei rifiuti conferiti dall'utenza, anche in ragione di modifiche delle caratteristiche dei rifiuti conferiti dall'utenza eventualmente intercorse nel tempo.

4. Il servizio di raccolta a pesatura per contenitori della capacità fino a litri 360 viene svolto in un giorno della settimana definito dal Soggetto gestore e comunicato all'utenza all'attivazione del medesimo servizio.

5. Il servizio di raccolta a pesatura per contenitori della capacità superiore a litri 360 viene svolto su richiesta inviata al Soggetto gestore; lo svuotamento del contenitore viene effettuato entro le 48 ore successive alla richiesta pervenuta entro le ore 12.00 dei giorni compresi tra il lunedì e venerdì di ogni settimana, esclusi i giorni festivi.

6. La raccolta del rifiuto mediante il servizio oggetto del presente articolo viene svolto dalle ore 8:00 alle ore 18:00.

7. Lo svolgimento del servizio a pesatura alle utenze non domestiche, qualora risulti necessario e ove sia logisticamente possibile garantire l'esecuzione del servizio a insindacabile giudizio del Soggetto gestore, avviene previa autorizzazione scritta dell'utente all'accesso nella proprietà privata.

TITOLO III – NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 36 – Pulizia del territorio

1. I rifiuti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), provenienti da pulizia del territorio e giacenti su area pubblica vengono raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento tramite il Soggetto gestore.
2. La pulizia e lo smaltimento dei rifiuti indicati al comma 1 del presente articolo è a spese del Comune, per il tramite e previa richiesta scritta al Soggetto gestore, con individuazione del responsabile del fatto ed emissione di ordinanza di rimozione con l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006, provvedendo, ove possibile, in danno dei soggetti obbligati con recupero delle spese.
3. Modeste entità di rifiuto urbano, fino a 0,5 metri cubi, con esclusione di beni durevoli ingombranti e pericolosi, depositati su area pubblica o soggetta ad uso pubblico, sono raccolti ed avviati allo smaltimento a carico del Soggetto gestore.
4. La pulizia dei rifiuti abbandonati vicino ai contenitori per la raccolta porta a porta che stazionano su area pubblica o soggetta ad uso pubblico viene svolta dal Soggetto gestore in danno dei soggetti cui i contenitori sono dati in dotazione, previa esplicita richiesta da parte degli stessi o previa ingiunzione da parte del Comune; il Soggetto gestore provvederà ad imputare le spese relative all'intervento direttamente ai soggetti cui i contenitori sono dati in dotazione.
5. Sono esclusi dal servizio i rifiuti derivanti dalla pulizia delle rive e delle acque di fiumi e torrenti, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli Enti competenti alla gestione dei corsi d'acqua medesimi.

Art. 37 – Spazzamento

1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto su strade ed aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, in funzione delle caratteristiche, del traffico e della relativa destinazione.
2. Le aree spazzate sono individuate dal Comune competente per territorio previo accordo con il Soggetto gestore che garantisce uno standard di 40 metri/abitante anno (abitanti convenzionali rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente).
3. La pulizia delle aree di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati, con interventi programmati.
4. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
5. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da evitare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

6. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono essere svolte nelle fasce orarie in cui il traffico pedonale e veicolare è ridotto.
7. I singoli Comuni, oltre ai servizi di spazzamento concordati e svolti ai sensi dei commi precedenti del presente articolo, possono richiedere al Soggetto gestore lo spazzamento di ulteriori aree o lo svolgimento del servizio in altri periodi dell'anno non programmati; tali servizi saranno fatturati, ai singoli Comuni, ai costi che saranno concordati. In alternativa i Comuni possono provvedere direttamente allo svolgimento dei suindicati servizi suppletivi mediante l'uso di mezzi e personale propri.

Art. 38 – Cestini stradali

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, possono essere installati dei cestini stradali per rifiuti di dimensioni ridotte prodotti dai passanti.
2. Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono stabilite dal Soggetto gestore previo accordo con i Comuni competenti per territorio garantendo una uniformità all'interno dell'ambito territoriale ottimale della Val di Fiemme.
3. I Comuni comunicano al Soggetto gestore la posizione dei contenitori di cui al comma 1 del presente articolo affinché provveda alla programmazione del servizio.
4. I cestini stradali vengono svuotati dal soggetto incaricato dal Soggetto gestore secondo la periodicità necessaria.
5. Il Soggetto gestore, su richiesta dei Comuni, comunica lo stato di conservazione dei cestini stradali; potrà altresì essere fornita dal Soggetto gestore la manutenzione dei cestini stessi su richiesta e a carico del Comune.
6. Il Soggetto gestore, in accordo con i Comuni, potrà mettere in opera cestini stradali definendone la tipologia e uno standard proporzionale al numero degli abitanti.

Art. 39 – Pulizia dei mercati

1. I concessionari e gli occupanti di posti vendita nei mercati, organizzati su aree pubbliche o ad uso pubblico, devono mantenere e lasciare il suolo loro assegnato pulito e privo di rifiuti di ogni genere, raccogliendo quanto proveniente dalla loro attività e consegnandolo separatamente per le diverse frazioni all'incaricato della raccolta con le modalità dallo stesso impartite.
2. Il servizio di cui al comma 1 del presente articolo viene concordato con il Comune competente per territorio e realizzato a spese dello stesso.

Art. 40 – Imbrattamento di aree pubbliche

1. Chi effettua operazioni e/o attività che possono comportare l'imbrattamento di aree pubbliche, o ad uso pubblico, è tenuto a mantenere le stesse, a propria cura e spese, costantemente pulite e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti di alcun genere; lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire secondo le norme previste dal presente Regolamento.
2. Le persone che conducono cani od altri animali per le strade ed aree pubbliche, o ad uso pubblico, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino il suolo con le loro deiezioni; qualora ciò si verifichi, i conduttori degli animali sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni solide, riponendole in sacchetti chiusi nei cestini stradali.
3. Le carcasse di animali giacenti su suolo pubblico e soggetto ad uso pubblico vengono asportate dal gestore dell'area nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Azienda Sanitaria Locale.
4. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di merci e/o materiali lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali o polveri lungo il percorso ed eventualmente intervenire per rimuoverli.
5. Chi transita con veicoli provenienti da luoghi fangosi deve attivare accorgimenti idonei ad evitare l'imbrattamento delle aree pubbliche ed eventualmente procedere alla loro pulizia.

Art. 41 – Aree occupate da esercizi pubblici

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, e i gestori di esercizi pubblici che somministrano beni al dettaglio per il consumo immediato, quali le gelaterie, le pizzerie da asporto, le edicole, le tabaccherie e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del concessionario del servizio. La gestione di tali rifiuti è a carico degli esercizi stessi che vi devono provvedere tramite il Soggetto gestore.
2. I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti, a cura dei gestori di cui al comma 1 del presente articolo, con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
3. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

Art. 42 – Manifestazioni e spettacoli viaggianti

1. In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato dal Comune competente per territorio, è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente richiesti al Soggetto gestore, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

2. Il servizio viene espletato con le modalità individuate al Capo II, Titolo II, del presente Regolamento in funzione della tipologia e della quantità di rifiuto che deve essere raccolto.
3. Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti viene garantito con la dotazione standard minima composta dalle seguenti tipologie di contenitori:

DOTAZIONE STANDARD	
MATERIALE RACCOLTO	TIPOLOGIA CONTENITORE (litri)
Frazione secca non riciclabile	3 contenitori da 1.000
Frazione organica	2 contenitori da 240
Vetro	3 contenitori da 360
Imballaggi leggeri (Plastica - Lattine)	3 contenitore da 1.000
Carta	1 contenitore da 1.000

4. Qualora all'interno della manifestazione fossero attivate iniziative volte alla prevenzione e riduzione dei rifiuti prodotti, il Soggetto Gestore potrà fornire dotazioni di contenitori diverse da quelle descritte al precedente comma.
5. La frequenza di svuotamento viene definita in accordo con gli organizzatori della manifestazione.
6. Al momento dell'attivazione del servizio saranno forniti i seguenti sacchetti:

FORNITURA MASSIMA DI SACCHETTI PER OGNI DOTAZIONE STANDARD	
Sacchetti per la frazione secca non riciclabile	40 sacchetti da 110 litri
Sacchetti per la frazione organica	10 fodere biodegradabili

7. Nel caso di produzioni eccedenti lo standard minimo di cui ai commi precedenti, dovranno essere forniti dei multipli dello standard minimo sopra citato.
8. Gli organizzatori di manifestazioni e i gestori di spettacoli viaggianti hanno l'obbligo di avvalersi del Soggetto gestore per la gestione dei rifiuti, prodotti nell'ambito di tali eventi, che siano ricompresi nell'elenco di cui all'articolo 11, comma 2, del presente Regolamento.
9. Il Soggetto gestore potrà attivare servizi sperimentali al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti prodotti dalle manifestazioni.

Art. 43 – Aree di sosta per nomadi

1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi, secondo le normative vigenti, viene istituito a carico del Comune un servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente Regolamento.

Art. 44 – Pulizia delle aree private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari. In particolare sulle siepi e le alberature prospicienti le aree pubbliche deve essere effettuata regolare manutenzione e gestione nel rispetto delle norme contenute nel Codice Civile.

2. I terreni, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di conservazione.

3. Quanto previsto al comma precedente, comprende le operazioni di sfalcio dell'erba dai terreni incolti e l'asporto dei rifiuti lasciati anche da terzi.

Art. 45 – Volantinaggio

1. E' consentito esclusivamente il volantinaggio a mano.
2. E' fatto obbligo a chiunque distribuisca o riceva volantini e simili di non imbrattare il suolo.

Art. 46 – Altri servizi di pulizia

1. Il Soggetto gestore su richiesta dei Comuni interessati può organizzare i seguenti servizi di igiene ambientale:

- a) espurgo periodico di pozzetti e caditoie delle acque meteoriche di strade ed aree pubbliche;
- b) pulizia periodica di fontane, monumenti pubblici e simili;
- c) manutenzione delle aree verdi comunali; sfalcio periodico dei cigli delle strade comunali e, in genere, delle strade ad uso pubblico;
- d) rimozione dei manifesti affissi abusivamente e pulizia dei muri, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dell'autore dell'illecito;
- e) lavaggio periodico delle pavimentazioni e dei loggiati ad uso pubblico;
- f) pulizia delle aree cimiteriali;
- g) raccolta di siringhe abbandonate in aree pubbliche o private ad uso pubblico;
- h) altri servizi determinati dal Soggetto gestore medesimo.

Art. 47 – Associazioni di volontariato

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Soggetto gestore si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
2. Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere in maniera temporanea e limitata nel tempo alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, previa stipula di convenzione con il Soggetto gestore. Per attività temporanea e limitata nel tempo si intende l'attività di raccolta da parte di un soggetto o di più soggetti fra essi collegati, nel medesimo territorio, per eventi di durata massima di quindici giorni e per un massimo di due ricorrenze all'anno. Le associazioni devono presentare apposita richiesta indicante:
 - a) le modalità di esecuzione della raccolta stessa;
 - b) le tipologie di materiali da raccogliere e la loro destinazione;
 - c) i mezzi utilizzati per garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro da effettuare,
 - d) il periodo di raccolta.
3. Le stesse possono altresì partecipare ad iniziative organizzate dal Soggetto gestore e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.
4. La gestione dei rifiuti urbani eseguita in forma organizzata e continuativa nel tempo è riservata al Soggetto gestore, fatta salva la facoltà di affidamento anche ad associazioni di volontariato nei termini di legge e secondo criteri che tengano in considerazione la qualità del servizio, l'economicità e i benefici sociali dell'affidamento.

Art. 48 – Tutela igienico-sanitaria degli addetti al servizio

1. Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di gestione dei rifiuti sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Gli addetti devono essere dotati di idonei indumenti e dei necessari dispositivi di protezione individuale, e devono essere sottoposti ai trattamenti e controlli sanitari previsti per legge.

CAPO III – CENTRI DI RACCOLTA (CR O CRZ)

Art. 49 – Centri di Raccolta (CR o CRZ)

1. I Centri di Raccolta, comunemente denominati “CR”, sono costituiti da aree presidiate ed allestite a servizio di bacini comunali o sovracomunali ove possono essere raccolti in maniera differenziata rifiuti urbani e assimilati mediante raggruppamento per frazioni omogenee.
2. I Centri di Raccolta Zonali, comunemente denominati “CRZ” sono costituiti da aree presidiate ed allestite a servizio di bacini sovracomunali ove possono essere conferiti rifiuti speciali.
3. La raccolta presso tali Centri potrà riguardare frazioni di rifiuti già comprese nel servizio nonché particolari tipi di rifiuto, come in seguito specificato, per i quali non si prevedono servizi distribuiti nel territorio in relazione alle loro particolari caratteristiche quali-quantitative.
4. Per alcune tipologie di rifiuti per le quali risulti difficoltoso all’utente il conferimento presso i Centri, potrà essere previsto un eventuale servizio di raccolta domiciliare.
5. La dislocazione, gli orari di apertura e i servizi dei Centri saranno stabiliti con atto del Soggetto gestore e comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità.
6. I Centri hanno come obiettivo quello di promuovere, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a recuperare dai rifiuti materiali ed energia.
7. Le tipologie dei rifiuti potenzialmente raccogliibili presso i Centri di Raccolta sono indicate su apposita segnaletica esposta all’ingresso dei medesimi, e comprendono:

	MATERIALE	CODICE CER
1.	toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche)	08 03 18
2.	imballaggi in carta e cartone	15 01 01
3.	imballaggi in plastica	15 01 02
4.	imballaggi in legno	15 01 03
5.	imballaggi in metallo	15 01 04
6.	imballaggi in materiali compositi	15 01 05
7.	imballaggi in materiali misti	15 01 06
8.	imballaggi in vetro	15 01 07
9.	imballaggi in materia tessile	15 01 09
10.	contenitori T/FC	15 01 10* e 15 01 11*
11.	pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)	16 01 03
12.	filtri olio	16 01 07*
13.	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche)	16 02 16
14.	gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico)	16 05 04* e 16 05 05
15.	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche,	17 01 07

	MATERIALE	CODICE CER
	diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	
16.	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 09 04
17.	rifiuti di carta e cartone	20 01 01
18.	rifiuti in vetro	20 01 02
19.	frazione organica umida	20 01 08 e 20 03 02
20.	abiti e prodotti tessili	20 01 10 e 20 01 11
21.	solventi	20 01 13*
22.	acidi	20 01 14*
23.	sostanze alcaline	20 01 15*
24.	prodotti fotochimici	20 01 17*
25.	pesticidi	20 01 19*
26.	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20 01 21*
27.	rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36
28.	oli e grassi commestibili	20 01 25
29.	oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti	20 01 26*
30.	vernici, inchiostri, adesivi e resine	20 01 27* e 20 01 28
31.	detergenti contenenti sostanze pericolose	20 01 29*
32.	detergenti diversi da quelli al punto precedente	20 01 30
33.	farmaci	20 01 31* e 20 01 32
34.	batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche)	20 01 33*
35.	batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*	20 01 34
36.	rifiuti legnosi	20 01 37* e 20 01 38
37.	rifiuti plastici	20 01 39
38.	rifiuti metallici	20 01 40
39.	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche)	20 01 41
40.	sfalci e potature	20 02 01
41.	terra e roccia	20 02 02
42.	altri rifiuti non biodegradabili	20 02 03
43.	ingombranti	20 03 07
44.	cartucce toner esaurite	20 03 99
45.	altri rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dell'art. 11 del presente Regolamento	

8. Presso i Centri di Raccolta Zonali sono potenzialmente conferibili ulteriori tipologie di rifiuti sulla base delle autorizzazioni rilasciate dal Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali della Provincia Autonoma di Trento.

9. Nel caso in cui i Centri non comprendano contenitori per il conferimento separato delle tipologie sopracitate, il conferimento di tali rifiuti da parte dell'utenza dovrà avvenire presso altri Centri dotati degli specifici contenitori.

10. Il Soggetto gestore ha facoltà di introdurre o modificare in qualsiasi momento le tipologie e le modalità di raccolta dei rifiuti effettuate ai Centri in conformità alle disposizioni autorizzative.

11. Il Soggetto gestore può individuare spazi presso i centri di raccolta per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo.

12. Il Soggetto gestore può individuare apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili.

13. Il Soggetto gestore può altresì individuare spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dal Soggetto gestore medesimo.

Art. 50 – Addetto al controllo

1. L'addetto al controllo dei Centri è incaricato di un pubblico servizio e pertanto non è contestabile a motivo dell'applicazione delle presenti norme. L'addetto deve essere munito di cartellino di identificazione visibile agli utenti e deve svolgere tutte le mansioni indicate dal Soggetto gestore, in particolare:

- accertare la compatibilità dei rifiuti conferiti da parte delle utenze con le tipologie per cui il centro è autorizzato;
- contabilizzare i rifiuti in ingresso, sulla base di stime in assenza di pesatura, per quanto concerne le sole utenze non domestiche;
- assistere l'utente nelle fasi di deposito dei rifiuti per tipologie omogenee secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza;
- respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti per l'accesso ai Centri, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti all'articolo 49 o in difformità alle norme del presente Regolamento;
- verificare la presenza sui recipienti fissi e mobili di apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
- rimuovere giornalmente i rifiuti che si dovessero trovare all'esterno degli scarrabili/platee o all'esterno del Centro;
- contabilizzare i rifiuti in uscita sulla base di stime in assenza di pesatura;
- controllare, e nei corrispondenti casi completare, la documentazione prevista dalla norma per il trasporto dei rifiuti;
- effettuare la manutenzione ordinaria e il mantenimento della pulizia dei Centri e delle attrezzature ivi utilizzate;
- compilare i registri di manutenzione e quant'altro indicato dal Soggetto gestore;

- controllare l'osservanza del presente Regolamento;
- segnalare qualsiasi abuso al Soggetto gestore.

2. In caso di emergenza l'addetto al controllo avviserà il Soggetto gestore che potrà ordinare la chiusura del Centro previa apposizione all'ingresso di idoneo avviso.

Art. 51 – Accesso ai Centri

1. Il servizio di conferimento dei rifiuti urbani e assimilati presso i Centri di Raccolta è eseguito rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche in forma diretta o attraverso il Soggetto Gestore.
2. Possono accedere ai Centri di Raccolta esclusivamente le utenze presenti nell'ambito territoriale ottimale della Val di Fiemme. Gli utenti medesimi potranno essere dotati di apposito tesserino identificativo fornito dal Soggetto gestore.
3. Non sono ammessi al conferimento dei rifiuti urbani e assimilati gli utenti provenienti da Comuni diversi da quelli facenti parte dell'ambito territoriale ottimale della Val di Fiemme. Diversamente solo previa stipula di apposita convenzione e a condizione che i Centri di Raccolta Zonali siano tecnicamente in grado di soddisfare le esigenze del servizio integrativo in questione.
4. Qualora vengano istituiti servizi integrativi per la raccolta di rifiuti speciali costituiti da materiali accettabili presso i Centri di Raccolta Zonali, i produttori degli stessi potranno conferirli previa stipula dell'apposita convenzione di cui all'articolo 58, così come potranno richiedere servizi di raccolta dedicati presso il luogo di produzione.
5. Le utenze non domestiche potranno conferire i loro rifiuti assimilati agli urbani presso i Centri di Raccolta previa autorizzazione rilasciata dal Soggetto gestore che ha la facoltà di determinare con proprio provvedimento modalità tecniche specifiche di conferimento e le modalità con le quali le utenze non domestiche dovranno partecipare alla spesa dei Centri in funzione della tipologia, della quantità di rifiuto conferita e del periodo di durata dell'autorizzazione al conferimento.
6. Le utenze non domestiche potranno conferire ai Centri di Raccolta esclusivamente le tipologie di rifiuti riportate nell'apposita autorizzazione rilasciata dal Soggetto gestore su richiesta dell'utente, nel rispetto dei criteri di assimilazione di cui all'articolo 11 del presente Regolamento e alle norme del presente Capo III e solo qualora abbiano attivato il servizio per lo smaltimento della frazione secca non riciclabile.
7. Le utenze non domestiche e le manifestazioni collettive potranno conferire i rifiuti assimilati da loro prodotti presso i Centri di Raccolta nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti richiedendo al Soggetto gestore il rilascio di un provvedimento specifico una tantum che avrà validità concordata.
8. Non potranno essere conferiti ai Centri i rifiuti per cui è attivata una apposita raccolta domiciliare con contenitore e relativa tariffazione a svuotamento, ad eccezione di determinate tipologie di rifiuti recuperabili per le quali il Soggetto gestore adotti modalità applicative della Tariffa che lo permettano.

9. Potranno essere conferiti ai Centri di Raccolta rifiuti ingombranti non recuperabili aventi dimensioni eccezionali e che non possano, con semplici operazioni, essere ridotti di volume in modo tale da poter essere inseriti nel contenitore del secco non riciclabile in dotazione.

10. Non potranno essere conferiti ai Centri di Raccolta in qualità di rifiuti urbani i rifiuti di giardinaggio e i rifiuti da costruzione e demolizione provenienti da attività eseguite da terzi secondo quanto già stabilito al comma 1. E' facoltà del Soggetto gestore fissare limiti di conferimento e modalità di partecipazione alla spesa dei Centri per i rifiuti da costruzione e demolizione ancorché provenienti da interventi eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione.

Art. 52 – Apertura dei Centri

1. I rifiuti possono essere conferiti nei giorni e negli orari stabiliti dal Soggetto gestore ed esposti all'ingresso dei Centri.
2. E' fatta salva la facoltà del Soggetto gestore di modificare temporaneamente gli orari di cui al comma precedente previa affissione di apposito avviso all'ingresso dei Centri stessi; tale facoltà è subordinata a situazioni di comprovata necessità per la quale il servizio non può essere erogato.
3. I Centri rimangono chiusi nei giorni festivi.

Art. 53 – Modalità di conferimento

1. L'utente che intende conferire rifiuti ai Centri di Raccolta deve qualificarsi, qualora richiesto dall'addetto al controllo, tramite l'esibizione di idonea documentazione di identificazione o apposita tessera fornita dal Soggetto gestore, e dovrà dichiarare la tipologia e la provenienza dei rifiuti conferiti.
2. I rifiuti devono essere scaricati direttamente negli appositi contenitori a cura dell'utente; qualora l'utente si presentasse con rifiuti di diverse tipologie mescolati tra loro, dovrà provvedere alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata. Qualora per determinati materiali non sia prevista la raccolta presso un Centro, questi devono essere conferiti in altro Centro in cui la raccolta sia attivata.
3. Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori; l'utente deve evitare l'imbrattamento del suolo durante le operazioni di scarico.
4. Devono essere rispettate tutte le disposizioni impartite dall'addetto al controllo.
5. E' consentito l'accesso contemporaneo ai Centri di un numero di utenti tale da permettere il controllo da parte dell'addetto.

Art. 54 – Rimostranze

1. Eventuali reclami da parte delle utenze devono essere rivolti al Soggetto gestore.

CAPO IV – GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Art. 55 – Oneri dei produttori e dei detentori

1. Ai sensi dell'articolo 188 del D.Lgs. 152/2006, allo smaltimento dei rifiuti speciali sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.
2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
 - a) autosmaltimento dei rifiuti;
 - b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
 - d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 56 – Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali

1. I rifiuti speciali sono caratterizzati e classificati, ai fini dello smaltimento o recupero, a cura e spese del produttore e/o detentore, anche mediante relazioni descrittive ed analisi chimico-fisiche, tossicologiche e merceologiche.

Art. 57 – Rifiuti speciali da cantieri edili e simili

1. Lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da cantieri edili e simili è a carico dell'esecutore dei lavori che vi provvede in conformità alla normativa vigente.
2. I rifiuti speciali derivanti dall'attività di demolizione, costruzione e scavo devono essere preferibilmente riutilizzati come materiali di riempimento e/o sottofondi; i soggetti che intendono reimpiegare i suddetti rifiuti devono attenersi alle disposizioni vigenti in materia.
3. Il Soggetto gestore, negli ambiti di propria competenza, per la realizzazione di opere pubbliche e per la loro manutenzione favorisce il riutilizzo di idonei materiali inerti provenienti dal recupero.
4. Il Soggetto gestore promuove e favorisce il recupero e riutilizzo dei materiali inerti, per gli usi di cui al D.M. 05.02.1998.
5. Il Soggetto gestore può agevolare la raccolta dei rifiuti speciali provenienti da cantieri edili mediante l'attivazione di un servizio, a prezzi convenzionati, fornito da soggetti che recuperano tale tipologia di rifiuto.

Art. 58 – Servizi integrativi per la raccolta dei rifiuti speciali

1. Qualora vengano istituiti servizi integrativi di gestione dei rifiuti speciali, il produttore e il Soggetto gestore stipulano una apposita convenzione secondo lo schema approvato dal Soggetto gestore.
2. La convenzione, oltre ai dati relativi al Soggetto gestore, deve contenere le seguenti informazioni e documenti:
 - a) per il soggetto produttore di rifiuti:
 - l'individuazione anagrafica e fiscale completa;
 - la localizzazione della sede operativa dove si producono i rifiuti;
 - le certificazioni tecniche, complete di analisi chimico-fisiche e merceologiche, di cui al precedente articolo 56;
 - la quantità di rifiuti prodotti;
 - la descrizione delle modalità di conferimento dei rifiuti;
 - copia di eventuali autorizzazioni per svolgere le fasi preventive (stoccaggio provvisorio, pretrattamento, trasporto, ecc.);
 - b) per il Soggetto gestore:
 - l'individuazione anagrafica e fiscale completa;
 - l'evidenziazione delle fasi di gestione dei rifiuti in questione;
 - l'evidenziazione delle fasi di gestione eventualmente affidate dal soggetto smaltitore a terzi, con l'individuazione dei medesimi come sopra;
 - gli estremi di identificazione delle autorizzazioni del Soggetto Gestore relative a tutte le fasi di gestione del rifiuto;
 - c) le modalità di esecuzione del servizio;
 - d) il richiamo all'obbligo della tenuta dei registri, dei formulari di cui alle vigenti norme, per il produttore e il Soggetto Gestore, ognuno nell'ambito dei rispettivi obblighi e competenze;
 - e) le modalità di effettuazione di controlli periodici sulla quantità e qualità dei rifiuti prodotti rispetto a quanto inizialmente certificato;
 - f) le modalità di misura, contabilizzazione e pagamento nonché le modalità di applicazione della revisione del corrispettivo;
 - g) la durata della convenzione ed altre norme integrative.
3. L'importo relativo al servizio oggetto di convenzione viene stabilito dal Soggetto gestore e deve essere tale da coprire almeno i costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento del servizio.
4. Copia della convenzione dovrà essere esibita a richiesta degli Enti competenti al controllo.

CAPO V – DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 59 – Divieti

1. Sono vietati:

- a) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
- b) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio, ovvero presso gli impianti di recupero o smaltimento;
- c) l'esposizione di contenitori domiciliari lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti dal Soggetto gestore;
- d) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
- e) l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza per lo smaltimento dei rifiuti;
- f) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- g) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
- h) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
- i) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- j) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
- k) il conferimento al servizio pubblico della frazione secca non riciclabile sciolta o in sacchetti non trasparenti (ad eccezione dei casi specifici previsti dal presente Regolamento);
- l) il conferimento al servizio pubblico della frazione organica sciolta o in sacchetti in materiale non compostabile secondo normativa (ad eccezione dei casi specifici previsti dal presente Regolamento);
- m) il conferimento della frazione secca recuperabile composta da vetro, carta e plastica-lattine mediante l'uso di sacchetti (ad eccezione dei casi specifici previsti dal presente Regolamento);
- n) la combustione di qualunque tipo di rifiuto (ad eccezione dei casi specifici previsti dalla normativa vigente in materia);
- o) l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori;
- p) lo scarico di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
- q) l'insudiciamento da parte dei cani o di altri animali di suolo pubblico o ad uso pubblico;
- r) il conferimento al servizio di raccolta di animali morti;
- s) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- t) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione rifiuti;

- u) il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nell'ambito territoriale ottimale della Val di Fiemme.

2. Presso i Centri di Raccolta sono vietati:

- a) l'abbandono di rifiuti all'esterno dei Centri stessi;
- b) il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
- c) il conferimento di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati;
- d) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati;
- e) il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nell'ambito territoriale ottimale della Val di Fiemme;
- f) il conferimento di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- g) il danneggiamento delle strutture dei Centri stessi;
- h) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo del Centro di Raccolta.

Art. 60 – Controlli

1. Fatte salve le competenze degli enti preposti per legge al controllo, il Soggetto gestore attiva la vigilanza per il rispetto del presente Regolamento accertando le violazioni amministrative previste dal presente Regolamento e dal successivo articolo 61.
2. I controlli sono effettuati da personale del Soggetto gestore che allo scopo è incaricato di pubblico servizio; durante l'accertamento tale personale redige apposito verbale che viene trasmesso al Comune competente per territorio per l'irrogazione della sanzione indicata al comma 1 del presente articolo.
3. Il personale preposto al controllo è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente Regolamento.

Art. 61 – Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. n. 152/2006 o da altre norme specifiche in materia, comprese le fattispecie individuate al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera a), dell'articolo 58 ove compatibili, a norma del disposto dell'art. 16 della Legge 16.01.2003, n. 3, di modifica della Legge 18.08.2000, n. 267, sono punite con le sanzioni amministrative determinate come segue ai sensi delle norme stabilite dalla Legge 24.11.1981, n. 689:

Rif. Art. 59	Violazione	Importo (Euro)	
		Minimo	Massimo
1-b)	la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio, o presso impianti	50,00	500,00
1-c)	l'esposizione di rifiuti e contenitori oggetto di raccolta domiciliare al di	25,00	500,00

Rif. Art. 59	Violazione	Importo (Euro)	
		Minimo	Massimo
	fuori dei giorni e orari prestabili		
1-d)	l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti	25,00	500,00
1-e)	l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza per lo smaltimento dei rifiuti	25,00	500,00
1-f)	l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti	25,00	500,00
1-g)	i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento	25,00	500,00
1-h)+k)+l)+m)	il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati, oppure il conferimento con modalità diverse da quelle stabilite	25,00	500,00
1-i)	il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi	25,00	500,00
1-j)	il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo	50,00	500,00
1-n)	la combustione di qualunque tipo di rifiuto, ad eccezione degli scarti vegetali	50,00	500,00
1-n)	la combustione degli scarti vegetali qualora non sia prevista da norme o da regolamenti locali o sia eseguita in difformità alle prescrizioni riportate nelle stesse	25,00	500,00
1-o)	l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori	100,00	450,00
1-p)+q)	lo scarico di piccoli rifiuti su suolo pubblico o ad uso pubblico, oppure l'insudiciamento da parte dei cani o altri animali del medesimo suolo	25,00	500,00
1-r)	il conferimento al servizio di raccolta di animali morti	25,00	500,00
1-s)	il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione	50,00	500,00
1-t)	il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione rifiuti	50,00	500,00
1-u)	il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non gravitanti nell'ambito territoriale ottimale della Val di Fiemme	25,00	500,00
2-a)	presso i Centri di Raccolta: l'abbandono di rifiuti all'esterno dei centri	50,00	500,00
2-b)	presso i Centri di Raccolta: il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;	25,00	500,00
2-c)	presso i Centri di Raccolta: il conferimento di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati	25,00	500,00
2-d)	presso i Centri di Raccolta: la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati	50,00	500,00
2-e)	presso i Centri di Raccolta: il conferimento di rifiuti da parte di utenti non aventi sede o residenza nell'ambito territoriale ottimale della Val di Fiemme	25,00	500,00
2-f)	presso i Centri di Raccolta: il conferimento di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione	50,00	500,00
2-g)	presso i Centri di Raccolta: il danneggiamento delle strutture dei centri	50,00	500,00
2-h)	presso i Centri di Raccolta: il mancato rispetto delle disposizioni impartite dell'addetto al controllo dei centri	25,00	500,00

2. Nel caso di irrogazione delle sanzioni ad utenze condominiali, la sanzione viene elevata alla singola utenza, qualora individuata, con le modalità e gli importi indicati al comma 1 del presente articolo; nel caso in cui non sia possibile accertare la responsabilità del singolo utente la sanzione viene irrogata al responsabile del condominio nella medesima misura indicata al comma 1 del presente articolo.
3. Qualora l'abbandono dei rifiuti superi il volume pari a 0,5 mc., si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del minimo previsto al comma 1 del presente articolo.
4. Qualora una violazione sia erogata al soggetto trasgressore entro i successivi 5 anni dalla prima violazione, verrà applicata la sanzione pecuniaria tripla del minimo indicato al comma 1 del presente articolo trattandosi di reiterazione, così come previsto all'articolo 8 bis della Legge 689 del 24.11.1981.
5. E' fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.
6. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Soggetto gestore per il risarcimento degli eventuali danni subiti e risarcimento per gli oneri sostenuti dal Soggetto gestore causati dai conferimenti difformi dalle norme previste dal presente Regolamento.

CAPO VI – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 62 – Modalità di funzionamento dei servizi durante la fase di passaggio della raccolta da contenitore stradale al porta a porta

1. Fino a quando non saranno attivati i servizi di raccolta porta a porta, così come individuati nel presente documento, sono efficaci le disposizioni regolamentari in vigore fino all'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. I servizi di raccolta rifiuti urbani sono pertanto garantiti con le stesse modalità indicate dai provvedimenti individuati al comma 1 del presente articolo.
3. I servizi di raccolta dei rifiuti assimilati garantiti alle aziende saranno effettuati con le modalità tecniche previste nel presente Regolamento; durante il periodo di cui al comma 1 verranno valutati, ai fini dell'assimilazione, i dati inerenti la tipologia e la quantità di rifiuti prodotti, nel rispetto di quanto previsto all'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 63 – Danni e risarcimenti

1. In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi o colposi, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.

Art. 64 – Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni

4. Il trattamento dei dati personali da parte del Soggetto gestore è finalizzato allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nel rispetto della normativa vigente in materia.
5. Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti, si fa riferimento alle disposizioni di cui ai regolamenti interni del Soggetto gestore o, in mancanza, alle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali.
6. In presenza di utenze domestiche e non domestiche con servizi condominiali, il Soggetto gestore fornisce, all'amministratore o ai condòmini, i dati relativi alle utenze facenti parte del condominio esclusivamente in presenza di autorizzazione sottoscritta da tutti gli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze medesime. L'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio può essere fornito all'amministratore su semplice richiesta scritta dello stesso.

Art. 65 – Osservanza di altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme statali e provinciali in materia di smaltimento dei rifiuti.

Art. 66 – Entrata in vigore del Regolamento e abrogazione di norme e regolamenti preesistenti

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.
2. Da tale data sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in contrasto con quelle del presente Regolamento.

**DIRETTIVE TECNICHE
PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
DEI RIFIUTI ORGANICI**

**Costruisci una struttura
di compostaggio, usala e trasformerai
i rifiuti in humus!
E' il modo migliore
per ridurre i rifiuti urbani.**



PREMESSA

Le sostanze organiche di scarto (foglie, rami, spoglie di animali, ecc.), nei cicli naturali vengono degradate dai microrganismi che le trasformano in humus.

Il compostaggio ricrea le condizioni per tale processo, accelerandolo, e consente di ridurre notevolmente la quantità di rifiuti da smaltire, con un risparmio economico ed ambientale. Queste sostanze organiche rappresentano infatti circa un terzo dei rifiuti urbani, e quindi recuperandole in proprio otteniamo i seguenti vantaggi:

- 1) **dare un contributo significativo alla corretta gestione dei rifiuti**, diminuendo le quantità che devono essere smaltite e riducendo così i relativi costi;
- 2) **ridurre i rischi di inquinamento** delle acque di falda e di produzione di gas maleodoranti in discarica, nonché ridurre l'inquinamento atmosferico che si avrebbe bruciando tali scarti;
- 3) **garantire la fertilità del suolo**, soprattutto con l'apporto di sostanza organica (sempre più ridotta a causa dell'uso massiccio di concimi chimici); ciò significa avere la massima salute e vitalità dell'orto o del giardino, nonché dei fiori in vaso.

Perché la trasformazione degli scarti organici sia veloce ed efficace, c'è la necessità di una costante **presenza di ossigeno** durante l'intero processo; la buona ossigenazione è infatti la garanzia dell'assenza di processi di putrefazione, e dunque della assenza di cattivi odori.

Per ottenere un buon compost anche in ambiti molto ristretti, quali l'orto ed il giardino familiare, devono essere seguite alcune semplici regole di tipo pratico per avere il massimo risultato con il minimo sforzo.

LE SETTE REGOLE D'ORO DEL COMPOSTAGGIO

- 1) scegliere il luogo adatto;
- 2) fare una giusta miscelazione degli scarti;
- 3) dare una forma ed una dimensione appropriata al cumulo;
- 4) garantire il giusto contenuto di umidità;
- 5) assicurare l'apporto di ossigeno;
- 6) verificare l'andamento della temperatura;
- 7) tutte riferite ad una unica fondamentale regola: **seguire e controllare l'evoluzione del materiale in compostaggio.**

POSIZIONE

Il compostaggio è praticabile anche nel giardino più piccolo. La posizione ideale è un punto del giardino o dell'orto praticabile tutto l'anno, della superficie di 2-3 mq, senza ristagni d'acqua e fango in inverno; è consigliabile mettere del legno sminuzzato sul fondo per favorire il drenaggio dell'acqua.

Deve essere realizzato vicino ad una presa d'acqua (o avere la possibilità di portarla con una canna), e agli attrezzi da giardino.



Possibilità di ombreggiare

Spazio per muoversi e accumulare i materiali

Luogo asciutto

Possibilità di annaffiare

Il compostaggio deve essere fatto in un luogo in penombra: l'ideale è al riparo di alberi che in inverno perdono le foglie, in modo tale che d'estate il sole non asciughi eccessivamente il materiale, mentre d'inverno i bassi raggi solari accelerino la trasformazione biologica.

Per evitare comunque problemi (soprattutto di vicinato), anche se un compostaggio corretto non crea problemi di odori, è necessario mantenere la distanza dai confini di 2 metri prevista dall'articolo 889 del Codice Civile ed è consigliabile mantenere una distanza di 10 metri dalle abitazioni.

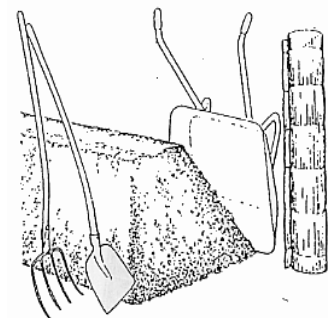
COSTRUZIONE STRUTTURE DI COMPOSTAGGIO

Il processo di compostaggio avviene in presenza di ossigeno, quindi al fine di garantire il costante contatto con l'aria ed evitare i cattivi odori è necessario:

- non comprimere il materiale, sfruttare la sua porosità, favorendo così il ricambio di aria atmosferica ricca di ossigeno al posto di quella esausta (in cui l'ossigeno è stato consumato);
- rivoltare periodicamente il materiale in modo da facilitare tale ricambio d'aria; minore è la porosità del materiale (quando sono scarsi i materiali porosi quali il legno, la paglia, le foglie secche, il cartone lacerato) più frequenti dovranno essere i rivoltamenti.

CUMULO DI COMPOSTAGGIO

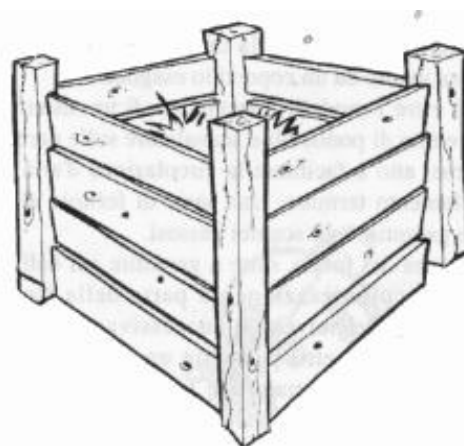
E' il sistema più diffuso e immediatamente applicabile, le cui regole di gestione possono essere estese (con alcuni adattamenti) agli altri sistemi (silo, buca, composter). Il cumulo dovrebbe avere una forma "a trapezio" durante l'estate (per assorbire gran parte delle piogge e sostituire l'acqua evaporata), ed una forma "a triangolo" durante l'inverno per facilitare lo sgrondo delle piogge e non inumidire eccessivamente il cumulo in un periodo con scarsa evaporazione. La dimensione del cumulo deve tenere conto degli scarti a disposizione, facendo attenzione a non tenerli accumulati per periodi troppo lunghi: deve avere un'altezza minima di 50-60 cm e massima di 120-130 cm per evitare di compattare troppo il materiale (più alta d'inverno per trattenere il calore e più bassa d'estate, misura ideale cm 100 x 100). Se si dispone di molto materiale è molto meglio allungare il cumulo oppure costruirne un altro.



Il cumulo deve essere ricoperto con materiale isolante in grado di proteggere il materiale da compostare in periodi piovosi pur lasciandolo respirare: a tale scopo possono essere usati i teli in juta o tessuto-non tessuto, oppure uno strato di foglie o paglia di 5-10 cm. Possono essere usate anche coperture impermeabili, le quali devono però essere asportate appena cessata la pioggia in modo da far riprendere lo scambio dell'aria con l'esterno.

SILO O CASSA DI COMPOSTAGGIO

Il silo può essere “a rete”, utilizzando 2-3 metri lineari di rete metallica con maglie abbastanza fitte (tipo 2 x 2 cm), alta 1 metro, da mettere in cerchio fissandone le estremità con del filo di ferro (con un diametro finale di 80-100 cm). In questo caso, se si dispone di molto materiale, piuttosto di fare un silo più largo o più alto è molto meglio costruirne un altro. Per proteggerlo dagli agenti atmosferici, può essere avvolto esternamente con un telo tipo tessuto-non tessuto e chiuso con un coperchio superiore secondo necessità (soprattutto d'inverno), e bagnato di tanto in tanto d'estate per evitare l'eccessiva disidratazione. Al centro del silo va collocato un palo, molto meglio se forato (es. in plastica), in modo da facilitare il passaggio dell'aria e dell'acqua al centro del cumulo.



Oppure può essere costruito con un cassone in legno, ottenuto assemblando dei bancali o auto-costruito con tavole o paletti in legno fissati tra loro, con fessure strette o coperto esternamente con una rete metallica come quella utilizzata per il silo, e avvolto con un telo tipo tessuto-non tessuto e chiuso con coperchio superiore se necessario. Per favorire l'apertura, il rivoltamento e l'estrazione del materiale, il cassone dovrebbe essere apribile su un lato.

Il silo, oltre che essere usato come struttura di compostaggio vera e propria, è ideale per gestire gli scarti in attesa di accumularne il volume necessario per poter costruire un cumulo. E' bene, per evitare problemi di odori, effettuare da subito una corretta miscelazione nel silo degli scarti organici e fermentescibili insieme a materiali più secchi e porosi.

Tale stoccaggio iniziale deve essere ordinato per evitare la presenza di animali in una fase in cui lo scarto è ancora appetibile perché fresco; quindi il silo deve avere maglie e fessure strette che ne nascondano il contenuto.

BUCA DI COMPOSTAGGIO

E' un vecchio sistema di compostaggio che, con alcune attenzioni, può risultare ancora valido consentendo buoni risultati senza alcun problema.

Si tratta di predisporre una buca ad imitazione delle concimaie agricole destinate al letame.

Ha il vantaggio di essere nascosta, ma, se non ben gestita, può avere gli inconvenienti di accumulare acqua (soprattutto se impermeabilizzata sul fondo) e di un insufficiente passaggio di ossigeno visto che solo la parte superiore è a contatto con l'aria.



Chi già possiede una concimaia e vuole continuare a impiegarla, rispettando comunque le distanze e le approvazioni di legge, deve garantire il drenaggio dell'acqua sul fondo della buca (mettendo uno strato di ghiaia o dei tubi che allontanino l'acqua, oppure mettendo sul fondo della buca un bancale sul quale depositare il materiale), e la circolazione dell'aria sulle pareti della buca (tenendo distaccato il materiale dalle pareti stesse, magari "foderandole" con dei bancali).

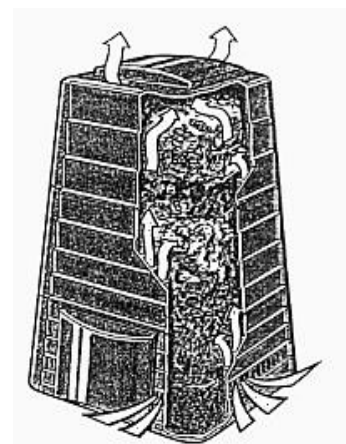
COMPOSTER

Il "composter" è un contenitore di forma (cilindrica, esagonale, troncoconica, ecc.) e volume variabili (generalmente da 200 a 1.000 litri), normalmente in commercio.

Ha il vantaggio di "nascondere" il materiale, non risente delle condizioni atmosferiche, dà la possibilità di una buona igienizzazione (soprattutto se è ben isolato, anche con pochi scarti o in stagioni molto fredde).

Il composter ha lo svantaggio di compattare troppo il materiale, essendo sviluppato più in altezza rispetto al cumulo, ha problemi di aerazione essendo chiuso per la maggior parte, e difficoltà per il rivoltamento del materiale (soprattutto se non è apribile sul lato).

Deve essere gestito in modo che il materiale sia sempre sufficientemente poroso per evitare fenomeni di putrefazione che provocherebbero odori sgradevoli.



Una soluzione potrebbe essere quella di porre, alla base del composter, delle fascine di legno che permettono di mantenere un flusso d'aria verso l'interno del contenitore. Esistono tuttavia anche composter forati e rotanti dotati di buona aerazione e facilità di rivoltamento.

Il composter è più a rischio rispetto al cumulo per la presenza di insetti o mosche (è buona regola pertanto usare meno scarti di cucina rispetto al resto, soprattutto per quelli di origine animale), mentre è positivo per situazioni particolari (piccoli giardini, presenza di animali in cortile).

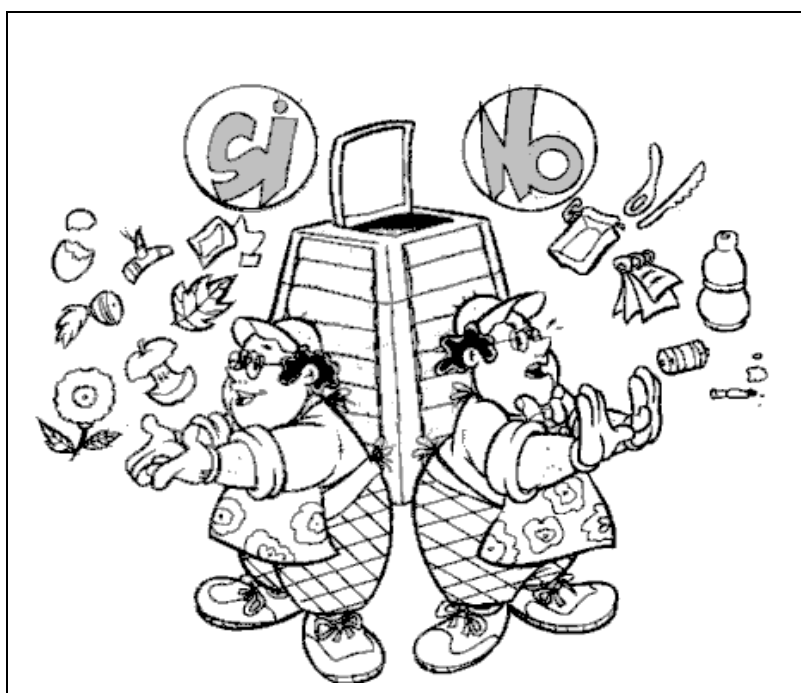
COSA COMPOSTARE

Possono essere usati tutti gli scarti e residui **biodegradabili e compostabili**, ovvero aggredibili dai microbi; devono invece essere evitati tutti i materiali sintetici, o comunque non biodegradabili, e quelli contaminati da sostanze tossiche.

SI	avanzi di cucina, quali residui di pulizia delle verdure, bucce, pelli, fondi di caffè e filtri di the, pane rafferma (ridotto in pezzi)
	scarti dell'orto
	legno di potatura (più o meno sminuzzato: se spezzato a mano in pezzi lunghi come un dito si degrada meno ma garantisce una giusta porosità per trasformare meglio gli altri scarti)
	sfalci d'erba (mescolare con altro materiale, evitando di inserire grosse quantità di sola erba appena sfalciata), foglie secche, fiori recisi appassiti
	carta non patinata, tovaglioli e fazzoletti di carta, cartone, segatura e trucioli non trattati
	avanzi di cibo di origine animale e cibi cotti

POCO	foglie di piante resistenti alla degradazione (magnolia, lauroceraso, faggio, castagno, aghi di conifere): da usare in piccole quantità miscelando bene con materiali più facilmente degradabili
	cenere: da usare in minima quantità
	sfalci d'erba vicino a strade molto trafficate: contengono alte percentuali di inquinanti
	lettiere per cani e gatti: si può usare solo se si è sicuri di effettuare un compostaggio corretto che consenta una buona igienizzazione del materiale

NO	vetro
	plastica
	pile scariche
	vernici ed altri prodotti chimici
	ferro
	legno verniciato
	farmaci scaduti
	carta patinata (riviste)
	tessuti
	olio



FORMAZIONE E GESTIONE DEL CUMULO

FORMAZIONE DEL CUMULO

L'accumulo iniziale, che ha lo scopo di raccogliere, stratificandolo, il materiale da compostare, è in funzione della quantità di materiale disponibile, e può essere organizzato come segue:

- molti rifiuti contemporaneamente: si raccoglie materiale sufficiente (circa 1 metro cubo), lo si mescola e stratifica come spiegato nelle righe successive in una sola fase di lavoro o, in alternativa, si riempie un silo;
- pochi rifiuti in molto tempo: si accumulano lentamente i materiali sul cumulo o nel silo a seconda della quantità disponibile e si coprono i materiali freschi con terra o terriccio per evitare visite di animali.

Il modo più semplice per fare un buon compost senza avere problemi di odori è quello di miscelare sempre gli scarti più umidi e più ricchi di azoto (sfalci d'erba, scarti di cucina) con quelli meno umidi e più ricchi di carbonio (legno, foglie secche, cartone, paglia), alternandoli tra di loro in strati circa 2-5 cm. Tale miscelazione è necessaria soprattutto nella fase di avvio del cumulo (e dell'eventuale stoccaggio iniziale), per evitare di attirare animali in un momento in cui lo scarto è ancora fresco. Con il rivoltamento periodico si riuscirà poi ad avere una perfetta miscelazione dei diversi materiali.

Il materiale va posto sul terreno nudo, smuovendo il terreno sottostante e formando il primo strato con materiale più grossolano (come rametti o residui di potatura), per assicurare un adeguato drenaggio ed una buona porosità alla base, per uno spessore di 10-15-cm ("drenaggio al piede"). Seguirà uno strato di materiale più fine (avanzi di cucina o sfalci di prato), ed eventualmente aggiungere letame maturo o attivatori di compostaggio (utili ma costosi e non indispensabili) in modo da evitare cattivi odori e la presenza di mosche, e quindi uno di materiale a bassa umidità (foglie secche, carta e cartone, residui di potatura ridotti in pezzi). E' bene aggiungere sempre un sottile strato di terriccio quando si aggiungonoavanzi di cucina per evitare di attirare insetti e mosche.

MISCELA IDEALE

La miscela ideale deve garantire una presenza equilibrata di acqua, ossigeno, azoto e carbonio.

In particolare, il rapporto carbonio-azoto è fondamentale per avere un buon compostaggio ed un buon compost finale (il rapporto ideale è pari a 20-30 grammi di carbonio per ogni grammo di azoto); se c'è **troppo carbonio** i batteri smetteranno di riprodursi ed il compostaggio sarà molto lento, viceversa, se c'è **troppo azoto** questo verrà sprecato e liberato in forma gassosa.

Carta e cartone, paglia, foglie secche e legno contengono molto carbonio, mentre scarti di cucina e sfalci del prato contengono più azoto.

Per poter sempre fare una miscela ideale è importante tenere a disposizione e seguire quanto segue:

- a) farsi regalare (in periodi senza scarti di potatura) dei trucioli o (durante l'estate) della paglia;
- b) impiegare, in alternativa, delle foglie secche: queste infatti, soprattutto di piante coriacee e grossolane (magnolia, lauroceraso) garantiscono una certa porosità anche in assenza di legno; può andare bene anche del cartone spezzato;
- c) recuperare gli scarti più grossi e non compostati derivanti dalla vagliatura finale (in genere i materiali legnosi) dei precedenti cicli di compostaggio;
- d) utilizzare le potature di siepi, abbondanti durante la bella stagione (in mancanza di materiali legnosi possono essere usate per dare porosità al cumulo); se vi è già abbondanza di materiali legnosi, le potature di siepi possono essere triturate finemente per favorirne la decomposizione.

LEGNO E RAMAGLIE

I materiali più grossolani (soprattutto quelli legnosi) vanno sminuzzati con un tritatore oppure con coltello adeguato o manualmente, in modo da ottenere pezzi di 10-30 cm. Rispetto alla triturazione meccanica, quella manuale non riesce a “sfibrare” il legno in modo da velocizzare l’azione dei microbi, tuttavia il legno, pur non degradandosi molto velocemente, consentirà di avere un cumulo poroso velocizzando la trasformazione degli altri scarti, e potrà successivamente essere separato con la vagliatura finale e rimesso nel cumulo insieme con altri scarti freschi nel nuovo ciclo di compostaggio.

IGIENIZZAZIONE DEI MATERIALI PROBLEMATICI

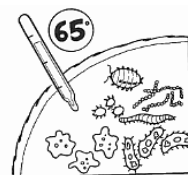
Ci sono degli scarti che necessitano di una “igienizzazione” particolare per la presenza di microrganismi dannosi (es. parti di piante ammalate, lettiere di animali domestici).

Per raggiungere la temperatura sufficiente (55 °C - 65 °C) è necessario che la dimensione del cumulo sia sufficiente a trattenere il calore prodotto dall’attività dei microbi: in tal caso, la sezione minima deve essere di circa 1 mt di altezza x 1 mt di larghezza, con lunghezza determinata dalla quantità di materiale a disposizione.

Tale condizione si ottiene con grandi quantità di materiale “fresco” in grado di sviluppare velocemente calore (di solito con erba di sfalcio); rilevata la difficoltà di avere costantemente il materiale necessario, il problema può essere risolto “consorziandosi” con amici e parenti, utilizzando i “composter” o altri sistemi di isolamento (tessuto-non tessuto), oppure escludendo dal compostaggio gli scarti da igienizzare sopracitati.

TEMPERATURA

La temperatura va misurata ad una profondità di almeno 30-40 cm; a tale scopo vanno bene i termometri “industriali” in vetro o metallo (con quadrante di lettura tondo), graduati normalmente da 0°C a 100 °C.



Per evitare la rottura di quelli in vetro (che lascerebbe vetro e mercurio inquinante nella massa del materiale) è meglio preparare la strada al termometro servendosi di un bastone per praticare il foro necessario.

Una prova tradizionale, semplice ed efficace, consente di fare un rilievo grossolano con la mano (“prova del pugno”) per verificare se l’interno del cumulo è caldo o freddo, confrontandolo con le temperature rilevate nelle diverse fasi di compostaggio.



- Cumulo freddo: significa mancanza di ossigeno per eccesso di umidità (rivoltare per favorire l’evaporazione e miscelare con scarti più secchi; se ciò risulta dalla “prova del pugno” aggiungere scarti con molto azoto, oppure urea o pollina (la scarsità di azoto impedisce ai batteri di moltiplicarsi ed accelerare la trasformazione).
- Cumulo che produce odori: significa presenza di putrefazioni per eccesso di acqua (se c’è odore “di marcio”) o eccesso di azoto (se c’è odore di urina); questi problemi possono essere prevenuti con una corretta miscelazione degli scarti.

UMIDITA'

Bisogna garantire la giusta umidità al materiale (il contenuto iniziale di acqua è tra il 45 ed il 65%), ottenuta tramite una buona miscelazione degli scarti, lo sgrondo delle acque nei periodi umidi e freddi e l'annaffiamento nei periodi caldi e asciutti. La "prova del pugno" indica bene il giusto grado di umidità:

- 1) se il materiale stretto nella mano lascia fuoriuscire qualche goccia d'acqua tra le nocchie delle dita l'umidità è ottimale;
- 2) se l'acqua che fuoriesce è troppa il cumulo va rivoltato per arieggiarlo e far evaporare l'acqua in eccesso oppure vanno aggiunti scarti asciutti ;
- 3) se invece l'acqua è poca il cumulo va annaffiato.

ODORI

Un compostaggio ben condotto non deve produrre odori sgradevoli: se ciò accade vuol dire che il sistema di trasformazione biologica che porta alla degradazione dello scarto organico si "inceppa" per due possibili ragioni:

- eccesso di azoto e liberazione dello stesso come ammoniaca;
- mancanza di ossigeno per scarsa porosità o eccesso di umidità, con putrefazioni e odori.

Le misure di prevenzione sono le seguenti:

- miscelare correttamente gli scarti, sin dalla fase di accumulo iniziale, evitando eccessi di azoto e umidità;
- assicurare la necessaria porosità del materiale, aggiungendo legno, foglie secche, cartone rotto in modo grossolano;
- assicurare il "drenaggio al piede" del cumulo con uno strato di fascine o trucioli per 10-15 cm;
- rivoltare quando necessario (soprattutto in cumulo poco poroso) per rifornire di ossigeno l'interno del cumulo stesso;
- coprire il cumulo con materiali "filtranti", quali terra (argillosa in particolare) e soprattutto compost maturo.

RIVOLTAMENTI E DURATA DEL CICLO

Dopo circa 25-30 giorni dall'avvio del compostaggio si può procedere ad un primo rivoltamento tra materiale interno e quello esterno, a cui ne farà seguito un altro dopo 2-4 mesi a seconda se il processo è stato avviato in inverno (rivoltare più spesso) o in estate o se il materiale è più o meno poroso. In un cumulo poco poroso, infatti, il numero di rivoltamenti deve aumentare (uno ogni 2-3 mesi) per garantire il necessario ricambio di ossigeno, soprattutto dopo piogge intense che tendono a compattare il materiale diminuendone la porosità.

Il tempo necessario per avere il materiale disponibile all'uso è indicativamente il seguente:

- in INVERNO: da 3 a 4 mesi per avere compost "fresco" e 6-8 mesi per avere compost "pronto";
- in ESTATE: 2-3 mesi per avere compost "fresco" e 5-6 mesi per avere compost "pronto".

Quando il materiale viene estratto dalla struttura di compostaggio può essere vagliato (es. con un pezzo di rete a maglie fini), riutilizzando i pezzi più grossi non ancora decomposti (legno, foglie resistenti, ecc.) nel successivo ciclo di compostaggio.

Una famiglia di 3 persone con circa 1.000 mq di giardino produce circa 1.000 Kg all'anno di materiali organici: il compostaggio di questi consente di ottenere circa 300 Kg (circa 600 litri) di compost.

UTILIZZO DEL COMPOST (CONSIGLI PER L'IMPIEGO)

In funzione dei tempi di compostaggio si possono distinguere tre tipi di compost:

- 1) **compost “fresco”** (dopo 2-4 mesi nel caso di compostaggio in cumulo): compost ancora in trasformazione. E' un prodotto ancora ricco di elementi nutritivi per la fertilità del suolo e la nutrizione della piante. Da impiegare nell'orto ad una certa distanza di tempo dalla semina o dal trapianto, evitando l'applicazione a diretto contatto con le radici perché non è ancora sufficientemente “stabile”;
- 2) **compost “pronto”** (dopo 5-8 mesi): compost già stabile che non produce più calore, ha un effetto concimante meno intenso, può essere impiegato nell'orto e nel giardino subito prima della semina o del trapianto;
- 3) **compost “maturo”** (dopo 12-18-24 mesi): compost che ha subito una maturazione prolungata, possiede un minor effetto concimante ma presenta caratteristiche fisiche e di stabilità che lo rendono idoneo al contatto diretto con le radici ed i semi anche in periodi vegetativi delicati (germinazione, radicazione, ecc.); è indicato soprattutto come terriccio per le piante in vaso e per le risemine e rinfiamenti del prato.

Tratto dal “*Manuale pratico di compostaggio domestico*” della Scuola Agraria del parco di Monza

ELENCO DI CASI SPECIFICI PER I QUALI È PREVISTA L'ASSIMILAZIONE QUALITATIVA AI RIFIUTI URBANI

(ART. 11 - COMMA 3 - DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI)

Attività	Tipologia Rifiuto	Codici CER	Cautele
Estetista, parrucchiera/e	Contenitori contenenti prodotti per la cura della persona	150102 150104 150107	I contenitori deve esser completamente vuotati del prodotto
Impianti pubblici depurazione	Vaglio	190801	-
Studi medici e dentistici	Lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici, bende	180104 180203	Non deve trattarsi di rifiuto a rischio infettivo
Spazzamento delle strade e dei piazzali	Materiali di risulta dallo spazzamento di strade e piazzali anche privati	200303	Le aree non devono essere soggette a depositi o ricadute di sostanze pericolose